

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 546<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente CALEFFI  
e del Vice Presidente GATTO

#### INDICE

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA

Variazioni nella composizione . . . Pag. 27765

CONGEDI . . . . . 27765

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 27765

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 27765

##### Seguito della discussione:

« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (n. 822-B) (Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati) (e nn. 86, 161, 162, 165, 183, 237, 252, 259, 398, 497, 498, 508, 551, 557, 574, 595, 684, 691, 722, 730, 731, 749, 849, 1523). Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 822-B:

PRESIDENTE . . . . . 27785 e *passim*  
BONAZZOLA Rühl Valeria . . . . . 27817  
BRUGGER . . . . . 27845, 27847  
BURTULO . . . . . 27832

CODIGNOLA . . . . . Pag. 27805 e *passim*  
DE ZAN . . . . . 27849  
DINARO . . . . . 27799 e *passim*  
FARNETI Ariella . . . . . 27826, 27840, 27848  
GERMANÒ . . . . . 27804 e *passim*  
LA ROSA . . . . . 27850  
LIMONI, *relatore* . . . . . 27786 e *passim*  
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione* 27791  
PAPA . . . . . 27807, 27809  
PIOVANO . . . . . 27812  
ROMANO . . . . . 27803 e *passim*  
\* ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 27805 e *passim*  
SPIGAROLI . . . . . 27816, 27842, 27843  
TESAURO . . . . . 27847

##### ESPOSIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED ESPOSIZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro* . . . 27774  
GIOLITTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica* . . . . . 27766

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 27850

##### PETIZIONI

Annunzio . . . . . 27765

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*



## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE**. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Spasari per giorni 4.

### Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

**PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prevista dalla legge 27 ottobre 1969, n. 755, il deputato Pirisi in sostituzione del deputato Morgana.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE**. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, numero 538, emanato ai sensi dell'articolo 42

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (1896);

« Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (1897).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE**. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CELIDONIO ed altri. — « Disciplina per l'esodo volontario dei dipendenti dello Stato in "particolari situazioni" » (1864), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente* (Giustizia):

CELIDONIO ed altri. — « Modifica della normativa vigente in tema di successione nell'istituto dell'adozione » (1875), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione.

### Annunzio di petizioni

**PRESIDENTE**. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Il signor Gino Alteri, da Agliana, chiede un provvedimento legislativo in favore di tutti gli ex combattenti che, per ragioni non imputabili alla loro volontà, non hanno potuto godere dei benefici previsti dalla legge n. 471 del 1958 e n. 37 del 1962. (*Petizione n. 100*)

Il signor Felice Poncini, da Genova, chiede un provvedimento legislativo per la concessione del beneficio dei contributi assicurativi a coloro che, anteriormente al 1939, non erano soggetti alla contribuzione obbligatoria. (*Petizione n. 101*)

Il signor Giuseppe Guarnera, da Ancona, chiede un provvedimento legislativo per la riapertura dei termini relativi al conferimento della nomina a ufficiali di complemento con contemporanea iscrizione al ruolo d'onore ai mutilati e invalidi di guerra in congedo assoluto. (*Petizione n. 102*)

Il signor Salvatore Pagliaro, da Milano, chiede un provvedimento legislativo per la riforma della casa. (*Petizione n. 103*)

**PRESIDENTE.** A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

#### **Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del bilancio e della programmazione economica.

**GIOLITTI,** *Ministro del bilancio e della programmazione economica.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo sia buona norma, per un appuntamento annuale come quello costituito dall'esposizione economica e finanziaria, riconsiderare anzitutto quanto si era diagnosticato 12 mesi prima e porlo a confronto con il decorso effettivo degli eventi. Si tratta di chiedersi, in tutta

obiettività, che cosa è apparso confermato e che cosa smentito dalla verifica dei fatti.

È appena necessario, mi pare, prima di accingersi a questo, ricordare ancora una volta che il carattere delle previsioni che nell'annuale relazione previsionale e programmatica vengono formulate, e nell'occasione di questa esposizione vengono ulteriormente delucidate, non è quello di incondizionate profezie sullo svolgimento futuro degli avvenimenti economici. Obiettivi, non previsioni neutrali, ebbi a definirli lo scorso anno in questa occasione e posso ripetere anche quest'anno per ciò che concerne quanto dirò più avanti in merito al 1972.

« Obiettivi », non « previsioni neutrali », significa che non avrebbe senso limitarsi ad una semplice estrapolazione di tendenze in atto per indicare ciò che si presume accadrà nel prossimo anno poichè in tal modo si abdicerebbe ad ogni e qualsiasi ruolo della politica economica, ma significa anche che non si intende tracciare un disegno tutto volontaristico. Non vuol dire cioè che si crede alla possibilità di imbrigliare il futuro in una costruzione interamente prestabilita da atti di politica economica del Governo, e ciò per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo perchè questa politica economica non si muove nel vuoto ma deve regolarsi sui comportamenti aggregati di operatori — sindacati, imprese, famiglie, domanda estera — sui quali ci si sforza di influire, ma con mezzi di influenza limitati che lasciano uno spazio considerevole ad una variabilità indipendente di queste componenti; in secondo luogo perchè la stessa formazione delle decisioni pubbliche non può affatto considerarsi risolta in un documento come questo il quale non potrà mai ipotecare interamente atti che richiedono assai spesso la forma di legge — e sono quindi sottoposti nel dettaglio all'esame collegiale di Governo e poi alla discussione e alla sanzione del Parlamento — ma che, anche quando si tratti di atti puramente amministrativi, vanno soggetti per la loro esecuzione, particolarmente nella presente condizione delle nostre istituzioni, a una non sempre semplice dialettica.

Qual è dunque, volgendo il discorso in positivo, il carattere di queste note previsionali e programmatiche? È quello di una diagnosi di tendenze in atto, quali è possibile rilevarle in un momento di osservazione peraltro cronologicamente infelice come il mese di settembre, e di una proposta di traguardi correttivi. Questi traguardi vengono definiti secondo quello che oserei chiamare « realismo delle possibilità ». Il loro conseguimento, cioè, è plausibile ma subordinatamente al verificarsi di certe condizioni. E tali condizioni sono in parte dipendenti da atti di politica economica, in parte dai comportamenti autonomi di macro-operatori presenti nel sistema, in parte derivano da fattori esterni al sistema stesso.

Entro tali limiti si circoscrive il valore e il significato di un documento previsionale come questo che ogni anno viene presentato al Parlamento.

Ciò deve essere detto per evitare che esso venga accolto come una scommessa sul verificarsi di certi eventi, in particolare sulla misura del tasso di incremento del reddito nazionale e della produzione industriale che nella dinamica del reddito è la componente più decisiva. Ma si deve anche dire che entro questi limiti la funzione che si può svolgere con siffatta previsione a fini pragmatici è tutt'altro che irrilevante: essa consiste nel definire il quadro dei problemi entro il quale il Governo e gli operatori si troveranno a muoversi nel futuro più immediato; nel precisare quali obiettivi sono potenzialmente raggiungibili ove concorrano certe condizioni, ove si manifestino certi comportamenti plausibili (ma non per questo certi!) e ove si compiano infine certi atti di politica economica.

Pertanto, se si vuol procedere a un controllo di quanto dicemmo lo scorso anno intorno al prevedibile svolgimento degli eventi nella nostra economia, non ci si dovrà fermare alla indicazione che demmo di un possibile incremento del reddito nel 1971 dell'ordine del 6 per cento. Ma si dovrà guardare a quali condizioni collegavamo il verificarsi effettivo di quella possibilità. Dicemmo allora: a) che esistevano delle condizioni generali « permissive » per una

prosecuzione ad alti ritmi del nostro sviluppo, sotto il profilo delle disponibilità di forza lavoro e di capacità di risparmio; b) che erano ancora operanti dei fattori congiunturali specifici di espansione, quali la domanda per investimenti e per consumi e la domanda estera, e che la loro funzione di impulso soffriva di ostacoli non irremovibili, sul piano finanziario e su quello delle condizioni della produzione; c) che appropriate e tempestive misure congiunturali, nonché una decisa azione riformatrice tendente a risanare il clima di patologiche tensioni sociali, avrebbero potuto consentire la rimozione di quegli ostacoli, ove, naturalmente, si fosse avuto un positivo concorso delle forze sociali interessate.

A distanza di un anno possiamo confermare che quelle condizioni generali semplicemente « permissive » sussistevano certamente (e sussistono tuttora). Viceversa la domanda globale si è indebolita, in luogo di estrinsecare una azione propulsiva sulla ripresa. Gli obiettivi non sono stati raggiunti. La situazione si presenta indubbiamente più grave di quella dello scorso anno. Ma resta valida l'affermazione da noi fatta lo scorso anno, che le potenzialità esistenti nel Paese — forze di lavoro, capacità di risparmio — e l'esigenza di eliminare arretratezze antiche e sofferenze nuove impongono il perseguimento di un saggio elevato di sviluppo. Ma non uno sviluppo qualsiasi: dicevamo un anno fa che ciò « non avrebbe significato uno sforzo diretto semplicemente a rimettere in moto un meccanismo destinato ad incepparsi; ed ogni volta dopo una corsa più breve, e con tensioni più gravi e traumatiche, dato il crescente grado di intollerabilità degli squilibri che il progresso stesso e la coscienza civile comportano.

Il Governo è, dunque, deciso a portare avanti, contemporaneamente alle misure intese a ristabilire le condizioni economiche e finanziarie dell'espansione, quelle azioni riformatrici che sono rivolte ad assicurare la finalizzazione sociale ».

Quel che dobbiamo spiegarci è come mai si sia potuta verificare una repentina inversione di tendenza, da una situazione caratterizzata da rigidità di offerta rispetto a una

domanda in ripresa — quale ancora diagnosticavamo lo scorso anno — a una situazione di domanda cedente rispetto ad una offerta divenuta più elastica.

In sintesi, la vicenda congiunturale dello scorso anno può essere così riassunta: l'accenno di ripresa manifestatosi con la chiusura del ciclo di lotte sindacali di fine 1969 si scontrò, da un lato, con una nuova fase di conflitti di lavoro (contrattazione integrativa, altri rinnovi contrattuali, manifestazioni per le riforme), dall'altro lato con la crisi esistente sui mercati finanziari. Le cause di quest'ultima, e i suoi effetti mediati sull'attività produttiva, sono ben noti. Le difficoltà di reperimento di mezzi di finanziamento per il disavanzo pubblico sul mercato obbligazionario determinano una necessità di indebitamento diretto verso la Banca centrale e, di conseguenza, un orientamento compensativo di questa al contenimento della espansione verso le attività economiche. A questi due elementi se ne deve aggiungere un terzo, e cioè la conclusione del ciclo espansivo della produzione edilizia, che nella nostra economia continua ad avere cospicui effetti moltiplicatori, positivi e negativi.

Non possiamo d'altra parte tacere che, nonostante gli espliciti e consapevoli avvertimenti che ci eravamo dati l'autunno scorso, non ci è stato possibile stimolare efficacemente l'attività edilizia. Esattamente un anno fa, in questa occasione, io dissi al riguardo: « In mancanza di specifici interventi è prevedibile che questo settore non sia in grado di mantenere nel 1971 il flusso di investimenti realizzato nel 1970. Ciò avrebbe indubbe ripercussioni negative sulla occupazione diretta del settore e sull'attività, in genere, delle molte produzioni collegate. Bisogna perciò sottolineare che, ove non intervengano decisioni correttive della tendenza, l'andamento di questo settore potrebbe dare risultati incompatibili con gli obiettivi di crescita indicati per il 1971 ». Ciò che si è puntualmente verificato è in certa misura il prezzo che abbiamo pagato per la lunga istruttoria e la lunga discussione cui è andata soggetta la legge di riforma nel campo dell'edilizia abitativa. Era indispensabile non procrastinare ulteriormente un appuntamen-

to rinviato per circa un decennio, e dal cui accantonamento sono derivate alle nostre strutture economiche e sociali conseguenze assai gravi. Ma non ci si poteva certo attendere che un ordine di misure così lungo e tenacemente contrastato potesse vararsi agevolmente in poche settimane, ad onta della fortissima spinta popolare esercitata in tal senso.

D'altra parte era pur lecito attendersi effetti positivi, anche in termini congiunturali, dall'impegno del Governo nel perseguire, fra le mille difficoltà interne ed esterne, la politica delle riforme. Non perchè si possa ritenere che i provvedimenti di riforma produrrebbero direttamente e immediatamente una inversione di tendenza nella evoluzione congiunturale; ma perchè l'impegno per le riforme, assunto dalle grandi confederazioni sindacali con profonda consapevolezza dei reali e permanenti interessi dei lavoratori e con alto senso di responsabilità, e la convergenza su molti punti significativi tra proposte sindacali e indirizzi dell'azione di Governo potevano e dovevano determinare un allentamento delle tensioni sociali che agiscono direttamente sulla attività produttiva. Purtroppo non si può dire che si sia verificato, nel corso del 1970 e poi ancora nei primi mesi di quest'anno, un andamento delle lotte del lavoro coerente con l'avvio delle riforme sollecitate dalle confederazioni sindacali, nè — mi sia consentito dirlo — coerente con una strategia di avveduto consolidamento delle considerevoli vittorie sindacali dell'autunno 1969. Ma in larga misura questo protrarsi di ricorrenti e imprevedibili e incontrollabili intoppi e arresti nell'attività produttiva, ormai chiaramente incompatibili con lo sforzo di avviare un ciclo espansivo della produzione e della occupazione, deve attribuirsi all'azione di elementi extra-sindacali.

Tutto ciò ha concorso a determinare il fattore decisivo della inversione di tendenza consolidatasi nella seconda metà del 1970 e approfonditasi nel corso di quest'anno: e cioè l'affievolimento della propensione imprenditoriale a investire. E quindi la flessione della componente fino ad oggi rivelatasi la più sensibile della domanda globale

nella nostra economia, la domanda per investimenti.

Per quanto riguarda le previsioni di un consuntivo per l'anno in corso non ho motivo di aggiungere altro a quanto può leggersi nella relazione previsionale e programmatica.

Vorrei solo richiamare l'attenzione sui dati concernenti l'occupazione, che è il problema economico e sociale di maggiore preoccupazione e di maggiore impegno per il Governo.

La rilevazione trimestrale campionaria delle forze di lavoro compiute nel luglio dall'ISTAT mostra una flessione nel numero degli occupati, in ragione di 114 mila unità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (La rilevazione di aprile — pur nascondendo tra le pieghe indicazioni già negative — non aveva ancora mostrato una flessione complessiva dell'occupazione). Il fenomeno appare tanto più degno di attenzione in quanto i 114 mila occupati in meno sono un saldo netto, risultante da un imprevisto incremento — che già da aprile si va registrando — nell'occupazione agricola (+ 55 mila unità) da un lievissimo aumento dell'occupazione industriale (+ 12 mila unità) e da un più cospicuo decremento nelle attività terziarie (— 181 mila unità). E nessuna tranquillità può dare il lievissimo miglioramento registrato nell'occupazione industriale complessivamente ed esteriormente considerato, se si bada a fenomeni che si muovono al di sotto di questo dato « esteriore »: la diminuzione dell'*input* di ore lavorate nell'industria, che è stata in media del 5 per cento nel primo semestre, con una netta accentuazione alla fine del periodo (in giugno: — 10 per cento). In parte questo dato può riflettere altri fenomeni oltre all'andamento della domanda di lavoro da parte delle industrie. Ma la considerazione delle ore concesse dalla Cassa integrazione guadagni non lascia sostanzialmente adito a dubbi. Aumenta mese per mese, rispetto ai corrispondenti dell'anno precedente, il ricorso a questo istituto da parte delle imprese. Da un ricorso che in gennaio era ancora soltanto doppio rispetto al gennaio 1970, siamo arrivati in luglio a una multi-

plicazione per 5 in confronto al corrispondente mese dello scorso anno.

Sono indicatori ammonitori per tutti. Non basta, a correggerli, la difesa in *extremis* del livello di occupazione nell'azienda che riduce gli orari di lavoro: il problema può essere risolto solo risalendo ai fattori capaci di determinare la ripresa, e cioè all'investimento, alla piena utilizzazione degli impianti, all'incremento della produttività, all'espansione della domanda interna.

E sottolineo questa qualificazione. Non possiamo più fare prevalente affidamento sulla domanda estera. Come è stato rilevato recentemente in sede internazionale, sintomi preoccupanti di recessione sono presenti — sia pure in misura e con caratteristiche diverse — in tutti i Paesi industrializzati. Le misure protezionistiche adottate dal Governo degli Stati Uniti determineranno certamente una diminuzione del volume del commercio internazionale.

Di fronte a queste prospettive immediate, certamente non rosee, si potrebbe essere indotti nella tentazione ad abbandonarsi ad atteggiamenti recriminatori. Nella realtà una disputa sulle « colpe » sarebbe del tutto sterile. Le responsabilità non sono semplicemente attribuibili in una sola direzione. Sono da ricercare in più direzioni, a diversi livelli, vorrei dire, di profondità: ve ne sono di più antiche e di più profonde, di cui la classe politica soprattutto, ma anche i ceti imprenditoriali portano certamente il peso maggiore. Ve ne sono di più immediate, da cui sarebbe demagogico dissociare chi dirige le lotte del lavoro. Certo non si può chiedere ai dirigenti sindacali di caricare sulle spalle dei lavoratori le conseguenze di comportamenti miopi della classe politica o di una imprenditorialità troppo comodamente adagiata sul cattivo privilegio storico nazionale di un basso costo del lavoro...

**M A C C A R R O N E A N T O N I N O .**  
Può adoperare qualche termine un po' meno vago: chi? Il Governo? Il Parlamento? I partiti? La maggioranza? Chiariamo un po' i termini, altrimenti non si capisce!

**G I O L I T T I**, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Ho detto: la classe politica e ognuno poi interpreta nel modo che ritiene.

**C O L O M B O**, *Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro di grazia e giustizia*. Tutti insieme, anche l'opposizione!

**M A C C A R R O N E A N T O N I N O**. Cominciamo a mettere al primo posto chi ha più potere!

**G I O L I T T I**, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Ho premesso che le responsabilità non possono essere imputate ad una direzione sola. Sto dicendo che le responsabilità vanno imputate a diverse direzioni; sto cercando di esprimere qualche qualificazione a questo riguardo e stavo aggiungendo che se è vero che non si può chiedere ai dirigenti sindacali di caricarsi di responsabilità che non sono loro e non sono dei lavoratori, è altrettanto vero, però, che chi porta la responsabilità delle lotte del lavoro deve anche misurare i limiti di elasticità oggettivi di una situazione, superando i quali il danno maggiore non ricade sugli imprenditori, ma sui lavoratori stessi.

Oggi è più facile dire queste cose perchè le conseguenze di un atteggiamento sindacale non sufficientemente energico nei confronti degli orientamenti massimalistici si cominciano a toccare con mano. Fino a ieri, su chi avanzava dei moniti gravava sempre il sospetto che si volesse frenare una azione rivendicativa prima che questa avesse dato tutti i possibili frutti

Ma ora, da varie parti e per vari segni, sembra delinarsi una nuova fase. Si avvia forse a maturazione, per quanto lenta, un equilibrio nuovo nel quale la formazione delle decisioni politiche, i comportamenti sindacali, la visione imprenditoriale si definiranno in maniera diversa che per il passato, uscendo dai rispettivi arroccamenti e dalle pregiudiziali di inammissibilità che spesso hanno caratterizzato il modo di affrontare sia i conflitti, sia le possibilità di concorrere insieme a determinate prospettive. Già se-

gni interessanti mostrano che qualcosa si va muovendo nella rigidità dei rispettivi atteggiamenti delle punte di questo « triangolo ». Il Governo vede con favore i contatti avviati fra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il nuovo impegno di programmazione che stiamo affrontando ha come suo pilastro proprio questa possibilità di istituire finalmente un rapporto non soltanto esortativo con le organizzazioni sindacali, sulla autonomia dei cui comportamenti non deve esservi più discussione, ma per la quale devono essere create le condizioni acciocchè diventi una autonomia dialogante, capace di far valere e di accettare scelte di programmazione. Ciò peraltro diventa indispensabile se si vuole che la istituzionale azione rivendicativa dei sindacati riesca ad uscire dagli stretti confini delle possibilità offerte dalle fasi ascendenti di cicli economici, troppo esposti — anche per questo — a oscillazioni frequenti.

Come abbiamo scritto nella relazione previsionale e programmatica « una politica di aumento dell'occupazione, di contenimento dei prezzi, di attuazione delle riforme è la unica risposta seria, responsabile e concreta alle legittime aspirazioni dei lavoratori, l'unica risposta che evita la vanificazione degli aumenti salariali attraverso meccanismi di reazione che incidono sul livello di occupazione, scatenano la rincorsa dei prezzi sui salari, compromettono l'attuazione delle riforme. Nè è pensabile che rinnovate azioni di contenimento della domanda — attuate tramite la manovra monetaria — possano ricondurre l'economia ad un assetto equilibrato. Una compressione della domanda non serve infatti a prevenire l'aumento dei costi, ma soltanto a mantenere l'economia in uno stato cronico di bassa pressione e di disoccupazione ».

Quanto ho finora detto induce a ribadire una linea di politica economica di decisa espansione. La disponibilità di risorse produttive e specialmente il preoccupante andamento dell'occupazione non solo offrono la giustificazione economica, ma impongono l'obbligo politico di promuovere una espansione della domanda.



Nella relazione previsionale e programmatica abbiamo sottolineato che a ciò « non può costituire una remora l'accelerazione nell'aumento dei prezzi che sembra essersi manifestata di recente; l'esperienza di tutti i paesi e quella nostra insegna che spinte inflazionistiche nascenti da pressione dei costi o da cause strutturali (l'una e le altre partecipano agli aumenti dei prezzi al consumo avvenuti in Italia) non possono essere contrastate mantenendo l'economia a basso regime e cumulando i più gravi danni della non piena occupazione delle risorse a quelli dell'inflazione ».

Peraltro, la situazione economica internazionale non pone vincoli all'obiettivo di ottenere un maggiore impiego delle risorse esistenti. Anzi, come ho già detto, la direttiva di promuovere una maggiore espansione della domanda interna risulta rafforzata dalla considerazione dei problemi che affliggono l'economia mondiale.

L'obiettivo di una espansione della domanda va però qualificato: l'adozione di una politica economica espansiva dovrà tendere soprattutto ad una ripresa del processo di investimento. Ciò richiede, in primo luogo, che siano rimossi alcuni ostacoli alla ripresa derivanti dalle incertezze circa il regime e le scadenze previste dai provvedimenti di riforma attualmente all'esame del Parlamento, ed in particolare della riforma tributaria.

Una linea attiva di espansione potrà inoltre avvalersi degli ampi margini di manovra derivanti dalle decisioni assunte nel corso dell'anno, e già ricordate, relative ai programmi di investimenti pubblici nei settori dell'edilizia abitativa e del Mezzogiorno; dai programmi di intervento pubblico approvati negli scorsi anni per i quali si è giunti ad una fase di prossima attuazione, come nel settore dell'edilizia scolastica; dall'esecuzione dei nuovi grandi programmi industriali che a scadenza più o meno ravvicinata, potranno prendere avvio (piano chimico, progetto aeronautico, investimenti in Calabria e Sicilia, eccetera).

A tal fine il Governo sta procedendo, per quanto attiene alle proprie competenze, ad una sollecita attuazione degli adempimenti necessari per rendere operanti tali program-

mi, evitando che gli ampi effetti attesi siano ridotti o ritardati dalla complessità e dalla lentezza delle procedure amministrative.

Per garantire una maggiore tempestività ed un più efficace coordinamento dell'azione pubblica, la relazione previsionale e programmatica prevede che il CIPE affidi al Ministro del bilancio e della programmazione economica il compito di provvedere a periodiche verifiche dello stato di attuazione dei principali programmi di investimento della pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio proporrà al CIPE i necessari provvedimenti volti a superare le più gravi carenze misurate nel processo di realizzazione dei programmi. Domani mattina presenterò al CIPE la proposta di direttive che il CIPE stesso dovrebbe approvare per determinare esattamente le modalità di questo intervento di controllo e di stimolo sull'erogazione della spesa pubblica per il finanziamento e l'attuazione dei principali programmi di investimento della pubblica amministrazione; ed in previsione di ciò, nell'adempimento di questo impegno, di questo compito, affidato dalla relazione previsionale e programmatica che è stata approvata dal Consiglio dei ministri, ho già predisposto un serrato calendario di incontri con i responsabili delle amministrazioni più direttamente impegnate nell'attuazione di questi programmi di investimenti pubblici.

Non mi dilungo in dettaglio sui singoli aspetti delle azioni di intervento e delle misure che ho indicato. Voglio solo soffermarmi su un punto intorno al quale esistono particolari attese, che costituiscono elementi di incertezza e di remora alla ripresa produttiva nel campo sempre così decisivo degli investimenti.

Come è noto l'approvazione definitiva del disegno di legge delega per la riforma tributaria contribuirà a rimuovere alcune situazioni di incertezza che hanno spinto le imprese a rinviare l'esecuzione di decisioni di investimento e la ricostruzione di un volume normale di scorte. Infatti, oltre a contribuire alla modernizzazione di una larga parte del nostro sistema tributario, l'entrata in vigore dal prossimo 1° gennaio delle nuove norme in materia di imposta sul va-

lore aggiunto consentirà alle imprese di fruire del rimborso integrale dell'IGE pagata sugli acquisti di beni strumentali di nuova produzione effettuati dal luglio scorso e sugli acquisti di materie prime, semilavorati e componenti effettuati dal 1° settembre, nei limiti di inventario.

Se, per ragioni di forza maggiore, la data di inizio dell'applicazione dell'IVA dovesse essere rinviata al 1° luglio 1972, saranno adottate misure compensative tali da evitare intralci al processo di investimenti e di formazione delle scorte.

Saranno, inoltre, adottate le necessarie misure qualora l'applicazione delle nuove forme di imposizione dovesse provocare effetti non desiderati o comunque contrastanti con gli obiettivi di breve periodo; in particolare, si interverrà per evitare ingiustificabili aumenti dei prezzi e per garantire la competitività delle nuove esportazioni.

Per quanto riguarda gli interventi specifici nei diversi settori va detto che:

a) l'edilizia scolastica è uno dei settori che rivela un grave divario fra obiettivi del piano e disponibilità finanziarie offerte dalla legislazione di spesa, da una parte, e realizzazioni effettive in termini di opere dall'altra. In parte, nel prossimo anno, può attendersi un incremento delle realizzazioni, perchè i provvedimenti avviati per l'attuazione della legge n. 641 del 1967 sembrano finalmente giungere alle fasi terminali. Ma è necessario intervenire attivamente per rimuovere alcune strozzature che intralciano ancora l'attuazione dei programmi già predisposti;

b) per l'edilizia universitaria il ritmo degli investimenti nel 1971 ha segnato un notevole incremento nel volume dei pagamenti; nel 1972 è possibile prevedere una continuazione di tale andamento.

Occorre però procedere con uno stralcio che anticipi, per i nuovi centri, il piano pluriennale di sviluppo dell'università (come è previsto dal disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario), accompagnato da un primo consistente stanziamento di fondi e da norme che fissino procedure più rapide per il loro impiego;

c) per l'edilizia abitativa si pongono diversi ordini di problemi: avvio del nuovo sistema definito dalla legge di riforma; incentivazione dell'attività edilizia privata; accelerazione immediata degli investimenti pubblici. Un contributo positivo alla situazione congiunturale del settore può aversi ovviamente anche attraverso un'azione volta appunto all'accelerazione degli interventi già programmati che ammontano complessivamente a circa 1.400 miliardi di cui 1.150 della GESCAL e 250 del Ministero dei lavori pubblici.

Le imprese pubbliche hanno mantenuto, nel corso del 1971, un ritmo di realizzazioni sostanzialmente conforme ai programmi che prevedevano una rilevante espansione degli investimenti.

Complessivamente le maggiori imprese pubbliche hanno svolto una importante funzione anticiclica nel 1971, garantendo la realizzazione di investimenti per complessivi 2.500 miliardi circa. Nel 1972 l'investimento complessivo delle grandi *holdings* a partecipazione statale e dell'Enel consentirà di realizzare 3.100 miliardi di investimenti con un incremento di oltre il 20 per cento. La verifica fatta a consuntivo sull'andamento di questi programmi, sulla loro esecuzione puntuale nel 1971 è la miglior garanzia che così si proseguirà da parte delle imprese pubbliche e per i restanti mesi del 1971 e per il 1972.

La Cassa per il Mezzogiorno ha operato, nel 1971, a causa della fase di vuoto della legislazione meridionalistica, sulla base di due leggi-ponte (del 18 dicembre 1970 e del 15 aprile 1971) che disponevano stanziamenti per 362 miliardi complessivi.

La nuova legge per il Mezzogiorno consentirà di avviare un più ampio programma di investimenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Una prima e sommaria valutazione quantitativa delle possibilità di realizzazione nel corso del 1972 fa ritenere possibile una previsione programmatica degli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno per il 1972 dell'ordine di 1.405 miliardi.

L'indirizzo volto a stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese industriali si

fonda su due linee principali: la ristrutturazione e il sostegno delle attività industriali in difficoltà e la promozione dei grandi progetti di investimento.

Una particolare competenza in materia di promozione e sostegno di programmi di ristrutturazione industriale è stata affidata all'IMI dalla legge n. 184. Sarà impegno del Governo seguire con attenzione la nuova attività dell'IMI in questo settore per predisporre adeguati e pronti strumenti di rifinanziamento in relazione a un fabbisogno che si rivela assai più elevato dei mezzi finora posti a disposizione.

La legge n. 184 ha provveduto inoltre alla costituzione di una società finanziaria per gli interventi di salvataggio. Nel rispetto degli obiettivi e dei limiti chiaramente indicati dalla legge e dalle direttive formulate dal CIPE tale società finanziaria, la GEPI, sta svolgendo una utile azione per il superamento delle difficoltà congiunturali dell'industria italiana, intervenendo in quei casi particolari nei quali le difficoltà dell'impresa non siano tali da pregiudicare le possibilità di recupero e di ripresa dell'attività.

Per quanto riguarda la promozione di grandi progetti di investimento industriale — oltre all'impulso assicurato dai vasti programmi delle imprese pubbliche — sono in corso di rapida definizione alcuni dei programmi indicati nel documento preliminare al piano 1971-75: chimico, nucleare, aeronautico.

Tali programmi potranno esplicare una rilevante azione di sostegno della domanda già nel corso del 1972.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito di concludere, dopo questa rassegna delle azioni destinate ad incidere sul breve periodo, con un accenno alla nuova fase dell'attività di programmazione che abbiamo avviato con la predisposizione di un documento programmatico preliminare, base per approfondimenti tecnici e consultazioni democratiche. Concludere su questo tema non vuole essere una soluzione di comodo per il Ministro del bilancio e della programmazione. Vorrei esprimere qui la persuasione che, avviando in questo momento un'ampia consultazione, in tutte le direzioni, sulle prospettive di medio termine, noi dia-

mo un contributo non trascurabile alla stessa soluzione dei problemi congiunturali. Se è vero, come credo, che, al punto in cui siamo, molti fattori di ristagno derivano da un complesso di incertezze grandi e piccole che si è accumulato sul futuro, ebbene, l'impegno di indicare quanto più nitidamente possibile le nuove vie da percorrere è certamente il modo migliore per dissipare quelle incertezze.

Quale sede e quale occasione migliore, per impegnare tutti a comportamenti coerenti con gli obiettivi che si professa di voler perseguire, se non la sede e l'occasione in cui si procede a definire il quadro di compatibilità degli obiettivi e i tempi e i modi per il loro conseguimento?

Perciò abbiamo ritenuto opportuna, anzi necessaria, la partecipazione diretta dei protagonisti della programmazione — amministrazioni centrali e regionali, sindacati, imprese — alla elaborazione delle scelte che essi saranno poi chiamati ad attuare, e che potranno così intraprendere con piena consapevolezza di tutte le implicazioni e di tutti i vincoli che le scelte stesse comportano.

Ne risulterà, in tal modo, anche esaltata la funzione di sintesi — e non di rappresentanza di interessi corporativi — che compete alle forze politiche. Le decisioni del Governo e quindi il dibattito e il voto del Parlamento costituiranno il momento culminante e conclusivo di un *iter* lungo il quale si saranno via via raccolte, confrontate e coordinate tutte le espressioni di un organismo sociale estremamente vario e complesso.

Di questo percorso è certamente una tappa assai importante — che va collocata nella prospettiva ora delineata — quella della riflessione intorno ai problemi di breve periodo, sui quali, alla scadenza prestabilita, i Ministri del bilancio e del tesoro richiamano l'attenzione del Parlamento con la relazione previsionale e programmatica e con l'esposizione economica e finanziaria. Di tale attenzione io sono grato a questa Assemblea e al suo Presidente. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione sul bilancio dello Stato per il 1972 avviene quest'anno in un quadro internazionale particolarmente turbato dagli avvenimenti monetari di metà d'agosto. Ritengo quindi utile, a premessa di questa mia esposizione, fornire alcuni chiarimenti sulle posizioni assunte, sul lavoro svolto nelle varie sedi, sulle prospettive di soluzioni che vanno manifestandosi, e ciò anche ai fini delle ripercussioni che potranno aversi sulla situazione economica interna.

Sugli avvenimenti internazionali ho avuto occasione di riferire nella riunione congiunta della Commissione finanze e tesoro e della Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera il 3 settembre scorso.

Considero acquisite le considerazioni allora svolte e mi limito pertanto a riportare alla loro attenzione i criteri fondamentali a cui, in quella sede, ci richiamammo e che così sintetizzo:

a) l'espansione degli scambi internazionali deve avvenire in regime di libertà dai contingenti e da altre restrizioni ed essere agevolata dal progressivo abbassamento dei dazi doganali, con pagamenti effettuati in un assetto multilaterale ed in monete liberamente convertibili;

b) non è accettabile una gerarchia di Paesi, dei quali alcuni abbiano il diritto di finanziare indefinitamente i loro disavanzi esterni, offrendo la propria moneta in quanto moneta di riserva, e gli altri siano tenuti all'obbligo di ricondurre sollecitamente all'equilibrio la propria bilancia dei pagamenti una volta intaccate le proprie riserve valutarie;

c) il processo di creazione delle riserve deve intendersi di natura volontaristica e avere carattere internazionale.

Su questi principi ha continuato a basarsi la nostra azione nelle riunioni che abbiamo avuto sia in sede comunitaria, sia nel Gruppo dei 10, sia nel più vasto ambito del Fondo monetario internazionale.

Si è detto che noi abbiamo svolto, in occasione degli incontri, un'opera di mediazione; accetto tale qualificazione ove si in-

tenda parlare non già di accomodamenti, da ottenere a qualsiasi costo, ma di una responsabile azione di coordinamento di posizioni vicine, se non similari.

Soprattutto ciò abbiamo fatto quando la discussione minacciava di arenarsi sull'immediato, piuttosto che concentrarsi sui grandi temi, che sarebbero stati discussi a Londra ed a Washington.

Non è che noi non ci siamo fatti carico dell'importanza di quello che viene chiamato il regime provvisorio, sul quale ci eravamo del resto soffermati nell'esposizione del 3 settembre. Eravamo però convinti che la diversità delle impostazioni di base era tale da non consentire accordi immediati. D'altra parte avevamo accertato che i mercati, grazie alla stretta collaborazione delle banche centrali, non accusavano sensibili disfunzioni e che le operazioni del Fondo monetario internazionale si svolgevano regolarmente.

Non mancavano, ovviamente, inconvenienti, specie nei riguardi del mercato agricolo comunitario. Ritenevamo, tuttavia, che sia pure con qualche difficoltà era possibile un temporaneo funzionamento di tale mercato.

Per i motivi che ho ricordato, nei contatti bilaterali — avuti prima della riunione del Consiglio dei ministri finanziari della Comunità del 13 settembre — mi sono preoccupato di portare l'attenzione dei miei colleghi sugli aspetti di fondo del funzionamento del sistema monetario internazionale, ottenendo una sostanziale convergenza su posizioni comuni.

Un atteggiamento concorde è stato infatti assunto nella riunione del Consiglio CEE del 13 settembre.

A conclusione di tale riunione si è sottolineato che un equilibrio soddisfacente nelle relazioni internazionali dei pagamenti potrà essere raggiunto soltanto se verrà realizzato un riallineamento differenziato nelle relazioni di parità tra le monete dei Paesi industrializzati. Siffatto riallineamento dovrebbe includere le monete di tutti i Paesi interessati, ivi compreso il dollaro, e dovrebbe avvenire a condizioni tali che la ripartizione degli oneri dell'adeguamento tenga conto delle situazioni economiche relative di tali Paesi e della loro prevedibile evolu-

zione. Un corretto funzionamento del sistema monetario internazionale — si è affermato congiuntamente — esige l'adozione di appropriate misure nei confronti dei movimenti internazionali di capitali, comportanti sia un limitato allargamento dei margini di fluttuazione dei cambi allo scopo di ovviare agli effetti delle differenze nei saggi d'interesse, sia lo scoraggiamento dei movimenti destabilizzatori di capitali a breve termine. Si è aggiunto che le liquidità internazionali, pur continuando per ora a essere costituite prevalentemente da oro, in avvenire dovranno essere costituite in misura crescente da strumenti di riserva creati collettivamente e collettivamente gestiti sul piano internazionale: ciò implica un adattamento e uno sviluppo del sistema dei diritti speciali di prelievo, in collegamento con una graduale diminuzione della funzione delle monete nazionali quali strumenti di riserva. Si affermava infine l'esigenza di un processo di adeguamento delle bilance dei pagamenti, nonché di politiche interne appropriate a questo fine.

Sulla base degli orientamenti e delle direttive emerse, i sei Paesi delle Comunità assumevano a Londra il 15 e 16 settembre, in occasione della riunione ministeriale del Gruppo dei dieci, un atteggiamento sostanzialmente concorde, per cui il rappresentante italiano — nell'esprimere i suoi orientamenti e il suo punto di vista — aveva la soddisfazione non solo di parlare a nome del proprio Governo ma anche di quelli degli altri Paesi comunitari. Con molta franchezza abbiamo dichiarato a Londra che l'obiettivo di eccedenza della bilancia dei pagamenti di base indicato dal Governo americano era troppo elevato, tenuto anche conto che la posizione deficitaria degli Stati Uniti dura da troppo lungo tempo e che l'economia mondiale vi si era adattata progressivamente, per cui un subitaneo mutamento avrebbe determinato effetti negativi sull'economia di tutti, soprattutto in termini di volume dell'occupazione e di formazione del reddito nazionale lordo.

Abbiamo aggiunto che lo squilibrio fondamentale, riscontrato al centro del sistema, comportava un riallineamento differenziato delle parità e che una valutazione quantita-

tiva di tale riallineamento selettivo dovrebbe tener conto non solo della situazione di bilancia dei pagamenti correnti di ciascun Paese (valutata nelle sue tendenze) ma pure dell'evoluzione dei costi unitari di produzione e della loro influenza sui prezzi alla esportazione. Sul prezzo dell'oro abbiamo affermato che il prezzo medio ponderato dell'oro espresso nelle monete dei Paesi partecipanti alle operazioni di riallineamento potrebbe restare sostanzialmente immutato in modo da non influire sul volume della liquidità internazionale. Abbiamo ribadito il concetto che la soprattassa e gli incentivi fiscali agli investimenti costituiscono un tale elemento di distorsione nella formazione dei corsi di cambio sul mercato finanziario da togliere a questi ogni valore indicativo: un negoziato serio dovrebbe collegare la revisione delle parità con la soppressione delle menzionate misure distorsive. Circa la riforma del sistema monetario internazionale abbiamo affermato che esso dovrebbe essere fondato anche in avvenire su parità fisse, modificabili però non appena esse non appaiano più realistiche. Il sistema monetario internazionale non dovrebbe più essere dominato da alcuna singola moneta, pur ammettendo che per motivi di carattere tecnico possa esistere, dopo il ritorno alla convertibilità, una moneta principale di intervento sui mercati dei cambi. Una revisione degli statuti del Fondo monetario internazionale potrebbe consentire la definizione delle parità monetarie in diritti speciali di prelievo anziché in oro.

Confortati dalla convergenza manifestata a Londra dai sei Paesi del Mercato comune, ai quali si è associato il Regno Unito, abbiamo partecipato all'assemblea del Fondo monetario internazionale convinti di poter esprimere in quella sede idee e obiettivi realistici ed equilibrati. Abbiamo potuto infatti dichiararci fautori di un nuovo assetto delle relazioni monetarie internazionali basato sui seguenti principi:

- 1) impegno a mutare le parità non appena esse appaiano non più realistiche;
- 2) contenimento del flusso di capitali a breve termine, da realizzarsi mediante un allargamento dei margini di fluttuazione dei

cambi intorno alla parità, nonchè con controlli amministrativi o altre misure equivalenti;

3) graduale riduzione del ruolo del dollaro come moneta di riserva e sua sostituzione con i diritti speciali di prelievo, in modo da dar vita a un sistema che non sia dominato da alcuna moneta nazionale;

4) cessione, alla parità vigente, delle disponibilità di monete di riserva precedentemente accumulate in eccedenza al fabbisogno operativo, in cambio di diritti speciali di prelievo di apposita emissione;

5) definizione delle parità in termini di diritti speciali di prelievo.

Come si vede, siamo riusciti a mettere a fuoco i fondamentali problemi del momento, formulando indicazioni e suggerimenti. Non ci attendevamo dalle riunioni di Washington risultati spettacolari, ma abbiamo potuto dare inizio ad un comune lavoro fissando un piano abbastanza preciso di tempi tecnici e di adempimenti da realizzare.

Pur nella diversa valutazione delle posizioni abbiamo rilevato a Washington un concorde impegno di giungere ad una intesa che permetta di superare le attuali incertezze e che fornisca gli strumenti tecnici atti ad assicurare un nuovo lungo periodo di stabilità del sistema monetario internazionale. È questo un fondamentale interesse del nostro Paese; ma è interesse anche di tutto il mondo: a un ordinato funzionamento del sistema monetario internazionale è legata la possibilità di sviluppo di tutti i Paesi e in special modo di quelli verso i quali va la nostra simpatia, comprensione e solidarietà. Intendiamo riferirci ai Paesi in via di sviluppo che pur rappresentando una cospicua parte del mondo non hanno la possibilità di far sentire in pieno la loro voce e che contano sul nostro senso di giustizia e sulla esatta percezione delle esigenze politiche di domani.

Questo per quanto riguarda le nostre posizioni. Loro sanno che il Segretario di Stato al Tesoro degli Stati Uniti, nel ribadire i motivi che hanno determinato le decisioni assunte a metà agosto, ha confermato la posizione del suo Governo, pur dichiarandosi pronto a trattative concrete.

Tali trattative prenderanno corpo nella prossima riunione del Gruppo dei 10, a livello supplenti e, successivamente, a livello ministeriale. Così pure tornerà in discussione il cosiddetto sistema transitorio nel prossimo Consiglio dei ministri della Comunità.

Certo, come ebbi occasione di affermare il 3 settembre alla Camera, siamo in presenza di una negoziazione lunga e difficile, che tocca delicati e complessi temi economici e politici.

Nel mio intervento al Fondo monetario non ho mancato di soffermarmi sulla insoddisfacente evoluzione della nostra economia, sulla quale si è già intrattenuto il ministro Giolitti e sulla cui esposizione concordo.

Ho ricordato in modo particolare due aspetti: in primo luogo l'attenuazione della tendenza al rialzo dei prezzi all'ingrosso, pur in presenza di aumenti dei costi unitari del lavoro che risultano di gran lunga i più alti dei Paesi industriali dell'occidente, con accumulo di latenti spinte inflazionistiche; in secondo luogo il carattere anomalo dell'attuale *surplus* della bilancia dei pagamenti, determinato non tanto da un aumento delle esportazioni, che significherebbe un aumento della nostra concorrenzialità, quanto dal contenuto volume delle importazioni, conseguente alla stagnazione interna e che la auspicata ripresa della domanda dovrebbe portare ad aumentare.

V'è altresì da tener conto di un altro fattore, sul quale ugualmente si è intrattenuto il collega Giolitti: quello cioè portato dallo attuale turbato sistema internazionale e dalle nuove relazioni che andranno di fatto a stabilirsi al termine delle negoziazioni, fatti questi che non mancheranno di influenzare le nostre esportazioni.

D'altro canto se la evoluzione congiunturale tende in alcuni Paesi ad accentuarsi, nella maggior parte di essi — ed in ispecie nell'area europea — tende invece ad attenuarsi.

Tutto ciò porta a ricercare spinte all'interno del sistema che si sostituiscano almeno in parte a quelle esogene, portate dalla domanda mondiale.

Ritengo che il bilancio dello Stato portato al loro esame cerchi di rispondere a queste esigenze, anche se su di esso hanno influito altri fattori particolari del nostro Paese.

Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1972 è stato predisposto in un momento in cui la serietà della situazione economica del Paese — da tempo in fase di stagnazione — ne ha reso particolarmente complessa l'elaborazione.

Il bilancio, pur caratterizzato da un notevole grado di rigidità, ha dovuto, infatti, tener conto sia della situazione congiunturale e della sua prevedibile evoluzione, sia della necessità di mantenere la spesa entro limiti tali da non compromettere, attraverso il finanziamento del settore pubblico, il possibile sviluppo degli investimenti, sia, infine, degli impegni di rinnovamento strutturale assunti dal Governo e dal Parlamento.

Credo di poter dichiarare che, pur in presenza di tante difficoltà, il bilancio che ci accingiamo ad esaminare risponde agli obiettivi sopraindicati ed è compatibile con le possibilità reali del nostro sistema.

Esso tiene conto, infatti, dei programmi di riforma all'esame del Parlamento e del Governo: lo sviluppo del Mezzogiorno, la riforma universitaria, la riforma della casa, la riforma sanitaria, trovano nel bilancio adeguate postazioni, così come le esigenze derivanti dalla nostra partecipazione alla Comunità economica europea per l'attuazione del regime delle risorse proprie che, come è noto, comporta il trasferimento alla Comunità della totalità dei prelievi sui prodotti agricoli importati, di una cospicua aliquota dei dazi doganali e di un contributo aggiuntivo.

Premessi questi brevi cenni introduttivi, mi sia consentito di esporre nelle linee essenziali le cifre in cui si sintetizza il bilancio per il prossimo anno.

Le spese sono previste in miliardi 16.482,9, mentre le entrate sono state valutate in miliardi 13.318,9. Si ha quindi una differenza di miliardi 3.164 che rappresenta il disavanzo finanziario.

Circa l'entità di tale disavanzo occorre tener presente che il bilancio del 1972 considera, in relazione ai voti da più parti espres-

si, anche in sede parlamentare, il finanziamento del *deficit* delle aziende autonome previsto in miliardi 787,1 (di cui miliardi 606,3 relativi all'amministrazione ferroviaria e miliardi 180,8 a quella delle poste e delle telecomunicazioni). Con ciò viene abbandonato il criterio finora seguito — che ha dato luogo a diverse critiche — di lasciare alle aziende il compito di provvedere al ripiano dei rispettivi disavanzi attraverso la contrazione diretta dei mutui.

Ne consegue che, tenendo conto dell'anzidetto importo di miliardi 787,1, il disavanzo proprio del bilancio dello Stato viene quindi a risultare in miliardi 2.376,9 rispetto a miliardi 1.866,3 dell'anno 1971. Esso corrisponde al 15,1 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'84,9 per cento della spesa stessa.

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 285,1, assorbendo le spese correnti il 97,9 per cento delle entrate predette, rispetto al 96,2 per cento del 1971.

Quanto alle entrate si valuta che il volume delle stesse crescerà nel 1972 di 1.171,7 miliardi e cioè del 9,6 per cento rispetto alla previsione di miliardi 12.147,2 del 1971.

Per quanto riguarda particolarmente le entrate tributarie, che rappresentano la componente di maggiore rilievo dei cespiti statali, l'andamento della gestione 1971 ha consigliato di operare con opportuna cautela, suggerita anche dalla prevedibile trasformazione del nostro sistema tributario nel 1972. La riforma tributaria trova, come è noto, il suo presupposto nella « invarianza » del gettito da essa conseguente, rispetto a quello connesso all'attuale struttura: peraltro, ritardi, tensioni ed attriti possono influenzare il flusso dei gettiti nella prima fase di attuazione della riforma.

Sulla base di ipotesi formulate da istituti specializzati e ritenute attendibili da esperti ed in relazione alle concrete possibilità di conseguimento degli obiettivi di ripresa produttiva che il nostro potenziale economico consente, è stato valutato per il 1972 un incremento del reddito nazionale in termini

monetari pari all'11 per cento. Ai fini del gettito tributario complessivo tale percentuale è stata applicata alle previsioni iniziali di entrata per il 1971.

Infine, il coefficiente di elasticità fiscale, nella considerazione che non possono essere trascurate le difficoltà connesse ai primi atti per la realizzazione della riforma tributaria cui ho già accennato ed il delicato momento congiunturale, è stato determinato nella misura di circa 0,9.

L'incremento delle entrate tributarie fra i due esercizi viene così ad essere del 10 per cento; tenuto conto della diversa natura dei tributi, esso risulta: dell'8,5 per cento per le imposte sul patrimonio e sul reddito, del 13,5 per cento per le tasse ed imposte indirette sugli affari, del 9,1 per cento per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, del 2,7 per cento per i monopoli e dell'8,6 per cento per il lotto, le lotterie e le altre attività di giuoco.

Le previsioni di spesa complessiva crescono, rispetto a quelle del 1971, di miliardi 2.469,3, di cui 787,1 per la considerazione delle anticipazioni a favore delle Amministrazioni ferroviaria e postale a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione; l'espansione delle spese proprie dello Stato risulta quindi di miliardi 1.682,2. Rispetto alle previsioni del corrente anno esse si dilatano dunque del 12 per cento.

Le spese correnti ammontano a miliardi 12.986,2, con un aumento di miliardi 1.373,9, pari all'11,8 per cento; esse aumentano quindi in misura leggermente inferiore a quella avutasi nel 1971 (12,5 per cento); a loro volta le spese in conto capitale, sempre al netto delle anticipazioni alle aziende autonome, si accrescono di miliardi 200,5, e cioè del 9,6 per cento, mentre nel 1971 l'incremento era stato del solo 2,7 per cento. Infine le spese per rimborso di prestiti aumentano di miliardi 107,8, in relazione soprattutto alle maggiori quote di capitale per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo economico, per l'edilizia scolastica, nonché nel campo sociale.

Anche per il 1972 nell'impostazione della spesa si sono dovuti anzitutto tenere pre-

senti taluni fattori imprescindibili di dilatazione riguardanti principalmente:

gli effetti di leggi preesistenti o di nuovi provvedimenti intervenuti dopo la predisposizione del bilancio 1971;

l'adeguamento delle dotazioni di spesa il cui ammontare va determinato in diretta correlazione col gettito di particolari cespiti di entrata, sulla base dei gettiti medesimi;

l'adeguamento degli stanziamenti concernenti interessi di debiti e rimborso di prestiti all'effettivo carico delle quote in scadenza nell'esercizio, per i mutui contratti, ed al presunto ammontare per quelli ancora da contrarre, in base a quanto previsto da leggi in atto, negli anni 1971 e 1972.

Gran parte degli aumenti di spesa previsti per il 1972 sono da imputare ai fattori cui or ora ho fatto cenno.

Si è dovuto, inoltre, tener conto di altre esigenze, quali quelle derivanti dalla naturale espansione degli oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione anche all'ulteriore scatto della scala mobile.

Gli stanziamenti concernenti le singole amministrazioni sono stati determinati in modo da assicurare, nei limiti delle possibilità, il normale funzionamento delle Amministrazioni medesime per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali.

Nei "Fondi globali" sono stati considerati gli accantonamenti necessari per garantire la regolare attuazione dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento e di quelli che il Governo intende sottoporre alle Camere. Come ho già avuto occasione di ricordare, detti fondi considerano, tra l'altro, le esigenze derivanti dall'attuazione delle riforme universitaria, della casa e sanitaria, nonché quelle per l'attuazione di interventi nel Mezzogiorno, provvedimento quest'ultimo definitivamente approvato nei giorni scorsi. Degli altri accantonamenti meritano di essere ricordati, oltre quelli riguardanti provvedimenti di recente perfezionati in legge (pensioni di guerra e assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), gli importi da destinare: all'assistenza ai minori negli asili nido, a provvidenze varie nel set-



tore della scuola, all'aumento della paga dei militari e graduati di truppa, alla concessione di contributi per opere ospedaliere, al piano per l'edilizia carceraria e alla difesa del suolo.

Desidero ora fare qualche cenno alla ripartizione della spesa prevista per il 1972 sotto il profilo funzionale.

Le spese per l'istruzione e la cultura continuano a mantenere il primo posto in ordine d'importanza: esse sono passate da miliardi 2.550,9 a miliardi 3.068,3, con un aumento, quindi, di miliardi 517,4 pari al 20,3 per cento.

Dette spese, che nel 1971 rappresentavano il 18,6 per cento del complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale, assorbono nel 1972 il 20,1 per cento delle spese medesime.

Seguono al secondo posto, con il 13,5 per cento del totale, le spese per interventi nel campo sociale: l'importo relativo — miliardi 2.055,6 — si integrerà nel corso dell'esercizio dell'ammontare delle somme — miliardi 560,7 — da reperire sul mercato per il finanziamento di interventi nel settore in parola, riguardanti più particolarmente l'apporto dello Stato al « Fondo sociale », lo sgravio di oneri sociali a sollievo delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e per favorire nel Mezzogiorno nuovi investimenti nel settore dell'industria.

Al terzo posto si pongono le spese per la difesa nazionale — 10,4 per cento — che passano da miliardi 1.402,5 del 1971 a miliardi 1.583,8. Tale cifra ha risentito dei sacrifici che sono stati richiesti anche agli altri settori. Nel quadro delle esigenze prospettate dalla difesa è stato approntato un provvedimento che devolve a favore di quel bilancio il ricavato dell'alienazione di beni immobili non più necessari.

Al quarto posto — 8 per cento del totale — troviamo gli interventi a favore della finanza regionale e locale che passano da miliardi 1.077,3 a miliardi 1.217,6, con un aumento, quindi, di miliardi 140,3, pari al 13 per cento. Queste spese sono destinate ad aumentare notevolmente allorchè, con l'emanazione dei decreti delegati che stabiliscono il

trapasso delle funzioni dalle amministrazioni centrali alle regioni a statuto ordinario, andranno trasferite alle regioni medesime i fondi relativi.

Desidero sottolineare che l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario comporterà una modifica strutturale del bilancio in relazione al congegno di finanziamento delle regioni stesse. Una volta definiti i provvedimenti relativi al trapasso delle funzioni, si dovrà infatti, da un lato, inserire nel bilancio il « fondo comune », la cui determinazione va effettuata in attuazione delle indicazioni viste dalla legge, e dall'altro si dovranno cancellare o ridurre — io dico cancellare — le voci di spesa connesse con le funzioni trasferite.

Il progetto di bilancio presentato non riporta ancora dette indicazioni in ragione del fatto che i provvedimenti delegati non sono ancora stati perfezionati. Per contro si dà carico di registrare un primo stanziamento destinato all'attuazione dei programmi di sviluppo che saranno attuati dalle varie regioni nel contesto delle indicazioni del programma economico nazionale.

Non mi dilungo nella citazione degli altri raggruppamenti di spesa per non approfittare troppo della loro cortese attenzione. Più dettagliati elementi sono riportati nella « Nota preliminare al quadro generale riassuntivo » che accompagna il bilancio di previsione.

Voglio comunque ricordare che, come quelle dei precedenti esercizi, le previsioni per il 1972 non considerano in entrata il ricavo dei mutui che il Tesoro è autorizzato a contrarre per il finanziamento di particolari spese e nella spesa le assegnazioni relative a queste ultime. La spesa netta da finanziare con tale sistema nell'anno 1972, in base a quanto previsto da leggi in atto alla data di predisposizione del progetto di bilancio, ammonta a complessivi miliardi 985,7, così costituiti:

apporti dello Stato al « Fondo sociale »: miliardi 279,4;

sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria: miliardi 170,8;

sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali: miliardi 110,5;

aumento dei fondi di dotazione dell'IRI: miliardi 120; dell'ENI: miliardi 100; del Me-diocredito centrale: miliardi 85 e dell'EFIM: miliardi 25;

interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno: miliardi 50;

costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti: miliardi 20;

aumento del fondo di rotazione presso l'IMI per la ricerca applicata: miliardi 25.

Come ho ricordato, l'espansione della spesa nel 1972 è essenzialmente connessa con l'attuazione di provvedimenti legislativi già definiti o in corso e con l'adeguamento dei fabbisogni riguardanti, in massima parte, spese a carattere rigido o di natura obbligatoria: si è cioè tenuto conto della espansione di quelle spese che il bilancio doveva assolutamente registrare. Gli altri stanziamenti sono stati di fatto, nella quasi generalità, attestati al livello del 1971, nella considerazione anche che un acceleramento da parte delle singole amministrazioni dell'utilizzo dei residui di bilancio, ed in particolar modo di quelli cosiddetti di stanziamento, poteva assicurare un necessario volume di interventi da parte del settore pubblico.

Il complesso di problemi ai quali è stato necessario far fronte nel progetto di bilancio hanno fatto sì che, di fronte a cospicue richieste di aumento presentate dalle varie Amministrazioni, si sono dovuti operare tagli severi pur sapendo di imporre sacrifici dolorosi ma inevitabili.

Ne sono derivate « scelte non facili », dovendosi assicurare nel contempo che il bilancio fosse pienamente coerente con gli impegni programmatici assunti dal Governo e dal Parlamento. Si è cercato in particolare di dare maggiore spazio ai consumi pubblici, specie di carattere sociale, senza trascurare, peraltro, gli investimenti.

È questo un processo doveroso che mira a qualificare, in particolar modo, la spesa corrente dello Stato anche per ampliare la base della domanda, rendendo partecipi a

tale processo espansivo strati più ampi della popolazione.

A questo proposito merita di essere ricordata, in primo luogo, la riforma del sistema previdenziale, deliberata nel 1969, per quanto riguarda la partecipazione dello Stato al sistema pensionistico dei lavoratori, che ha comportato l'assunzione a carico del bilancio dello Stato di un onere complessivo di circa 5.000 miliardi fino al 1975.

Nel quadro delineato si collocano inoltre le altre azioni di riforma che ho già ricordate.

Per quanto riguarda gli investimenti, oltre alla legge per il Mezzogiorno, vanno menzionati i provvedimenti che autorizzano nuovi apporti alle dotazioni di enti pubblici operanti nei vari settori dell'industria. Per quanto concerne la sfera di azione degli enti a partecipazione statale si ricordano gli aumenti dei fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI per il complessivo importo di 1.120 miliardi. Vanno altresì ricordati gli altri apporti ai fondi per i crediti all'esportazione, nonché gli stanziamenti per agevolazioni creditizie.

Le decisioni intervenute hanno consentito di destinare ai vari settori rilevanti mezzi finanziari, attraverso una valutazione obiettiva della compatibilità di tali mezzi con le disponibilità del sistema.

L'esigenza di mantenere l'intervento dello Stato, nei vari settori economici, entro limiti di compatibilità con le disponibilità del sistema, è stata sottolineata nel libro bianco sulla finanza pubblica. Nel documento, nel tracciare un quadro dell'evoluzione della finanza pubblica nel quinquennio 1965-1969, si era tenuto a ribadire l'esigenza di siffatta compatibilità — e se ne dava dimostrazione con riferimento all'anno in corso — che serve a mettere in evidenza entro quali margini il ricorso dello Stato al mercato finanziario deve mantenersi per assicurare il necessario volume degli investimenti privati.

Il libro bianco sulla finanza pubblica, nel mettere in evidenza i limiti di compatibilità per il ricorso dello Stato al mercato finanziario, indicava che tale margine è in relazione al volume degli investimenti pri-

vati, per cui, qualora questi stentino a raggiungere i livelli previsti, occorre da un lato stimolarli e dall'altro aumentare l'intervento pubblico. In coerenza, la ripresa richiede l'adozione di misure appropriate, al fine di conferire all'espansione stessa un carattere di stabilità.

In tale contesto appare giustificata una attiva presenza delle finanze pubbliche quale strategia di avvio e, quindi, di stimolo alla espansione in modo da incoraggiare gli investimenti che al momento purtroppo ristagnano.

Le misure adottate hanno inteso introdurre congegni atti a facilitare l'autofinanziamento delle imprese in modo da incoraggiare gli investimenti.

Ovviamente il discorso sulla « compatibilità » va posto in termini di cassa di cui ora mi accingo a parlare; ciò non significa tuttavia che nei bilanci di competenza non si debba non tener conto, almeno nelle linee generali, di siffatto vincolo.

In occasione della discussione del bilancio per il 1971 anche in quest'Aula è stata rappresentata la esigenza di una riforma della struttura del bilancio, al fine almeno di attenuare le divergenze che, nell'attuale sistema basato sul principio della competenza, si riscontrano tra autorizzazioni legislative e realizzazioni concrete: si è cioè posta l'alternativa tra bilancio di cassa e bilancio di competenza.

La distinzione fra i due sistemi va ricondotta alle diverse fasi dell'entrata e della spesa alle quali le previsioni sono riferite. In particolare, mentre il bilancio di competenza indica le entrate nella fase dell'accertamento e le spese in quella dell'impegno, il bilancio di cassa indica le somme che saranno rispettivamente incassate ed erogate.

La preferenza da accordare all'uno o all'altro sistema non può che scaturire da una meditata valutazione degli elementi che sono portati a sostegno del bilancio di competenza e di quello di cassa.

Come ho avuto occasione di dichiarare ciò che può risultare opportuno, almeno in un primo tempo, è di accompagnare il bilancio di competenza con un documento che dia le indicazioni di quel bilancio in termini di

cassa. Nel mentre ribadisco l'impegno di presentare nei prossimi giorni un documento in tal senso, ritengo utile soffermarmi su ciò che il bilancio di cassa può rappresentare e sulla funzionalità che esso può assumere.

È stato osservato che uno degli inconvenienti maggiori del bilancio di competenza è dato dal fenomeno dei residui passivi. Invero il bilancio di cassa non elimina questo fenomeno ma soltanto lo nasconde. Infatti, limitandosi a considerare le spese in fase di pagamento omette di dare rilievo, dal punto di vista contabile, agli impegni di spesa già definiti ma che ancora non sono giunti allo stadio del pagamento. Sotto questo aspetto con il bilancio di cassa verrebbe a perdersi la conoscenza dei diritti e degli obblighi in via di maturazione che sono destinati a riversarsi nel bilancio.

Un indubbio vantaggio del bilancio di cassa, invece, si individua nel fatto che esso dà la possibilità di valutare il presumibile avanzo effettivo del bilancio dello Stato e quindi del volume di ricorso al circuito finanziario che lo Stato deve operare per soddisfare le proprie esigenze. E questa infatti la via attraverso la quale è possibile valutare la compatibilità della spesa pubblica nel contesto delle risorse disponibili e che, quindi, offre lo strumento più proficuo per poter stabilire l'ampiezza che possono assumere le scelte da adottare.

Le vigenti norme di contabilità prevedono che debbono essere formulati « preventivi di cassa » ai fini dell'azione che la Tesoreria deve svolgere. In relazione a tale obbligo si è dovuto far ricorso all'elaborazione di metodi che consentissero di poter stabilire la portata delle operazioni attive e passive derivanti dalla gestione del bilancio che si ripercuotono sulla Tesoreria. L'esperienza acquisita consente di formulare stime sulla possibilità che le indicazioni scaturenti dal bilancio di previsione presentano di tradursi in entrate o spese effettive, tenuto conto della specifica natura delle varie voci di bilancio. Tuttociò ha consentito di stabilire il rapporto che generalmente intercorre tra il volume del bilancio di competenza e il volume della gestione che consegue ad esso.

L'esercizio comporta poi la formulazione di talune ipotesi sul comportamento che determinate voci del bilancio possono assumere nel corso della gestione. Ciò vale, in particolare, per gli accantonamenti che figurano nei cosiddetti « fondi globali », la cui operatività sotto il profilo della gestione resta subordinata alla evoluzione legislativa, cioè al perfezionamento dei provvedimenti autorizzativi della spesa. Altra ipotesi riguarda particolari spese che trovano copertura in operazioni di ricorso al mercato come previsto dalle leggi che le autorizzano: in questo caso si tratta di prefigurare il momento in cui, in relazione alle particolari esigenze del mercato finanziario, può avvenire la contrazione dei mutui per poi stabilire il presumibile volume della concreta realizzazione della spesa.

I metodi seguiti in quanto basati su sistemi empirici trovano un limite nella loro natura; da ciò è derivata l'esigenza di disporre di più adeguati metodi facendo ricorso alle possibilità offerte dall'impiego di calcolatori elettronici mediante l'utilizzazione di « modelli » che consentono di rappresentare le complesse e molteplici interrelazioni presenti nella realtà.

I risultati così ottenuti vengono poi sottoposti ad una attenta valutazione ed interpretazione critica, dato che lo strumento matematico, pur nelle vaste possibilità offerte, ha un ruolo essenzialmente strumentale.

Come ho già detto innanzi, i lavori per una previsione dei movimenti di cassa relativi all'esercizio 1972 sono pressochè ultimati. Nei prossimi giorni sarà presentato un apposito documento nel quale si darà conto più partitamente sui criteri metodologici nonchè sui risultati conseguiti.

La conoscenza del presumibile andamento della gestione di cassa, oltre a dare maggiore significatività alle indicazioni che figurano nel progetto di bilancio sottoposto al vostro esame, consentirà al Parlamento ed al Governo di disporre di utili indicazioni, sia per valutare la portata delle azioni programmatiche definite ed in corso di definizione, sia per stabilire la compatibilità degli eventuali interventi di natura congiun-

turale che la situazione economica consigliasse di adottare.

Il bilancio dello Stato, predisposto prima dei recenti avvenimenti, già risponde, come si è visto, ai principi di una politica espansiva della pubblica spesa, pur nei limiti della non del tutto tranquillante situazione delle pubbliche finanze.

Riteniamo che, come bilancio di competenza, non si potevano superare le cifre in esso contenute.

Sforzi maggiori debbono essere invece fatti per imprimere una accentuazione all'attuazione dei programmi d'intervento già predisposti.

È questa la impostazione che abbiamo proposto, il collega Giolitti ed io, nella relazione previsionale e programmatica e ad essa desidero richiamarmi nel concludere questa mia esposizione.

L'accelerazione della pubblica spesa costituisce, difatti, un fondamentale elemento di propulsione nell'attuale fase congiunturale e di ciò il Governo ha assunto preciso impegno.

Signor Presidente, onorevoli senatori, dal quadro che ho descritto risulta che il contesto economico internazionale così come il contesto economico nazionale si presentano pieni di incognite e meritevoli di particolare considerazione.

Occorre seguire attentamente la situazione internazionale e l'evoluzione interna della nostra economia ed essere pronti ad usare tempestivamente e con decisione gli strumenti di intervento e di guida economica del Paese.

La responsabilità di questa azione si distribuisce tra tutte le componenti del tessuto politico economico e sociale, che in questo momento così intensamente ed in qualche modo anche confusamente si muovono nella trama, ricca di alterne ombre e luci, della vita italiana. Oggi più che mai occorre il contributo responsabile e coerente delle forze politiche: Governo, Parlamento, partiti; delle forze imprenditoriali e del lavoro; di tutti i cittadini.

La fase che attraversiamo, in un mondo che cambia profondamente, è certamente im-

portante e difficile e forse può costituire una svolta decisiva.

Sul piano internazionale sono in gioco i fondamentali principi della cooperazione internazionale e per non abbandonarli è necessario adeguare, rafforzare e rinnovare consapevolmente istituzioni e strumenti, sorti in situazioni notevolmente diverse dalle attuali. Occorre resistere al richiamo insidioso di risvegli protezionisti, alle tentazioni dannose e fallaci di isolamento economico o addirittura di lotta. Ciò implica necessariamente da parte di tutti — Paesi, gruppi sociali e individui — l'accettazione di un contributo di sacrificio, perchè nessuno può illudersi di evitare il passaggio certamente penoso attraverso fasi di assestamento e di aggiustamento.

D'altra parte è anche vero che premessa per l'equilibrio dell'economia internazionale è il ristabilimento dell'equilibrio delle singole economie, e per quanto riguarda il nostro Paese si rende necessario che sul piano interno si dia corso alla modifica di alcuni comportamenti nonchè ad un rinnovato comune sforzo produttivo.

La nostra economia è stata sottoposta ad un aumento eccessivo di costi, è stata frenata da uno scarso impiego delle capacità produttive, ha subito gravi ritardi nell'ammodernamento e sviluppo del proprio apparato produttivo.

Le forze migliori del Paese si rendono conto che non è possibile indulgere ad atteggiamenti di inerzia o di egoismo, che ri-

schiano di frenare le iniziative e di impedire l'apporto di capacità e di lavoro di cui pure siamo capaci.

Nel campo della finanza pubblica occorre reagire alla tentazione della spesa facile e volta a soddisfare interessi puramente settoriali.

Se si vuole evitare la decadenza economica del Paese, che non potrà essere sanata nè con le lamentele nè con i rimpianti, occorre avanzare volenterosamente sulla strada della ripresa, difendere e conquistare i posti di lavoro, aprire nuove prospettive di sviluppo, preoccuparsi di coloro che non hanno, oltre che migliorare le condizioni di coloro che già nel lavoro e dal lavoro ricavano un guadagno.

Esistono le condizioni obiettive favorevoli per questa ripresa nè manca la capacità del nostro popolo, che ha superato periodi ancora più difficili.

Dalla responsabile concordia di tutti, il Governo — consapevole delle difficoltà e delle proprie responsabilità — trarrà il vigore necessario perchè la ripresa abbia ad avvenire e si realizzi non solo la difesa dell'occupazione ma si pongano anche le basi concrete per un rinnovamento delle strutture civili e sociali del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,20*).

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (822-B) (*Approvato dalla 8ª Commissione perma-*

*nente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere;*

*Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio, Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalò ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).*

- « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere » (86), di iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;
- « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media » (161), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, numero 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (162), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (165), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), di iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), di iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;
- « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo

degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), di iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori;

- « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;
- « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), di iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), di iniziativa del senatore Papa e di altri senatori;
- « Nuova disciplina per il reclutamento e la immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (498), di iniziativa del senatore Dinaro;
- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria » (508), di iniziativa del senatore Limoni e di altri senatori;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), di iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), di iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), di iniziativa del senatore Formica e di altri senatori;

- « **Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi** » (595), di iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori;
- « **Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria** » (684), di iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori;
- « **Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado** » (691), di iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori;
- « **Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica** » (722), di iniziativa del senatore Del Nero e di altri senatori;
- « **Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado** » (730), di iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori;
- « **Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603** » (731), di iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori;
- « **Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456** » (749), di iniziativa del deputato Bignardi e di altri deputati, del deputato Lettieri e di altri deputati (*Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);
- « **Nuove norme per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado** » (849), di iniziativa del senatore Dinaro;
- « **Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei**

**vari istituti di istruzione media e superiore** » (1523), di iniziativa del senatore Segreto e di altri senatori

**Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 822-B**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante », già approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola - già approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato - con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Lafortgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri; « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere », d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi; « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media », d'iniziativa del senatore Smurra; « Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, numero 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica », d'iniziativa del senatore Smurra; « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corri-

spondenti classi di concorso a cattedre », d'iniziativa del senatore Smurra; « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado », d'iniziativa del senatore Murmura; « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale », d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli; « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sull'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado », d'iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli; « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 », d'iniziativa del senatore Murmura; « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado », d'iniziativa del senatore Papa e di altri senatori; « Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado », d'iniziativa del senatore Dinaro; « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria », d'iniziativa del senatore Limoni e di altri senatori; « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa del senatore Bloise; « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », d'iniziativa del senatore Donati; « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », d'iniziativa del senatore Formica e di altri sena-

tori; « Modifiche all'e leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi », d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria », d'iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori; « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado », d'iniziativa del senatore Smurra e di altri senatori; « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica », d'iniziativa del senatore Del Nero e di altri senatori; « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado », d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 », d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 », d'iniziativa del deputato Bignardi e di altri deputati e del deputato Lettieri e di altri deputati, già approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati; « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado », d'iniziativa del senatore Dinaro; « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore », d'iniziativa del senatore Segreto e di altri senatori.

Ricordo che è già stata chiusa la discussione generale. Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LIMONI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro la mia replica vuole essere e sarà breve. Non intendo infatti raccogliere motivi di polemica che sono sparsi nei diversi interventi dei col-



leggi che hanno preso parte a questo dibattito.

Le accuse che sono state fatte sono quelle che abbiamo sentito più volte ripetere all'indirizzo della maggioranza ed in particolare contro la Democrazia cristiana. Si imputa infatti alla maggioranza e alla Democrazia cristiana una scuola fondata su una concezione borghese della società, una scuola antipopolare, a strutture verticistiche, una scuola che si caratterizza — si dice — per l'assenza di spirito democratico, una scuola che sarebbe — a giudizio di alcuni intervenuti — affetta da clientelismo, una scuola burocratica che si regge sull'autoritarismo e sulla repressione, una scuola insomma espressione di spirito conservatore, reazionario, uno spirito — è stato detto — di destra, qualificato dalla incapacità della maggioranza e dell'attuale classe dirigente italiana — si dice — di dare al Paese una scuola rinnovata, moderna, democratica, eccetera.

Sono queste che abbiamo sentito ripetere ieri espressioni diventate ormai luoghi comuni; luoghi comuni che, non denunciando dei fatti reali ma sostanziosamente più di invenzione che di realtà, non hanno più neanche l'effetto di scuotere e di far pensare e nemmeno, direi, quello di irritare. Ormai accuse di questo genere si danno per scontate, si ascoltano come delle sequenze che per un reciproco *fair play* è diventato obbligatorio da una parte pronunciare e dall'altra ascoltare. Mi limiterò perciò a richiamare soltanto due punti del dibattito estraendoli dall'intervento della collega Farneti Ariella e dall'intervento del collega Dinaro. Il primo mi darà l'occasione di respingere come infondata l'accusa mossa dalla collega Farneti alla mia relazione, definita come un massiccio attacco da destra. Collega Farneti, non è che mi turbi la definizione: che mi si qualifichi di destra o di sinistra non mi fa nè caldo nè freddo; io sono sempre stato e sono del parere che un uomo, un cittadino e la sua conseguente posizione si qualifichino soltanto per le sue virtù morali, per le sue doti intellettuali, per il suo spirito autentico di servizio al prossimo, per le sue azioni nella società; il resto, destra, sinistra, centro, è vuoto nominalismo. Quello che io ho scritto nella relazione è ciò

che penso e lo penso perchè me ne offre motivo la realtà e non sulla base di pregiudizi di destra o di sinistra. Del resto non le ho inventate io le cose che ho scritto nè sono frutto di finzione interiore le preoccupazioni che sono raccolte nella mia relazione. La stampa di ogni colore, da molto tempo e più marcatamente in questi giorni, è venuta denunciando e deplorando le stesse cose da me evidenziate e cioè il decadimento culturale della scuola ad ogni livello: ma questa denuncia quante volte non l'abbiamo sentita in quest'Aula levarsi da tutti i banchi! La stampa è venuta deplorando le stesse cose e dei mali denunciati la stampa, quella non fuorviata da preconette tesi politiche, insieme all'opinione pubblica, indica le stesse cause da me indicate o, se non esplicitamente indicate, per carità di patria, solo adombrate. E se ciò non bastasse, onorevole collega, ci sono altri fatti illuminanti, per quanto concerne quello che ho detto circa la preparazione di taluni docenti; io non ho posto sotto accusa tutta la classe docente ma certi docenti, quelli improvvisati, quelli venuti all'insegnamento come ad un rimedio o a un rifugio dopo il fallimento professionale in un settore di attività di tipo diverso dall'insegnamento, quelli che sono venuti all'insegnamento dopo studi secondari e universitari di ben diverso indirizzo da quello reclamato dall'insegnamento che vengono svolgendo nella scuola e sulla base di una vocazione che non chiamava all'insegnamento. So che ci sono delle giustificazioni, la principale delle quali è l'esplosione della stessa scuola, alla quale abbiamo assistito in questi anni, che ha richiesto di necessità allo Stato, al Governo, all'Amministrazione pubblica di avvalersi dell'opera di questi docenti; ma ciò non toglie che si possa chiedere poi quello che non c'è stato prima e cioè una qualificazione adeguata ai compiti che attendono l'insegnante. Se non siamo convinti di questo, bisognerebbe rileggere le relazioni delle commissioni per gli esami di abilitazione e di concorso. So che a questo punto mi si ribatte: eh, la solita argomentazione, è la scuola di vecchio tipo con le sue strutture verticistiche, con i suoi esami, i suoi accertamenti contenutistici che si fa avanti e sentenza. Però sta di fatto che

queste carenze che sono documentate, pur non essendo la sola causa son una delle cause della decadenza della scuola. Il volerlo ignorare significa chiudere gli occhi davanti ad una realtà che ci sta dinanzi in tutta la sua gravità con delle conseguenze già rovinose. Del resto la preoccupazione che ho espresso nella mia relazione d'ho sentita emergere anche negli interventi di altri colleghi, compresi quei colleghi che amano definirsi di sinistra.

Vorrei che potessimo trovare la maniera per dirimere una buona volta la questione della presenza degli insegnanti di lingue nella scuola. Sappiamo che ci troviamo in presenza di insegnanti laureati in legge che all'università non hanno mai fatto un esame di lingua nè di letteratura straniera e che oggi occupano gran parte delle cattedre di lingua straniera nelle scuole medie di ogni ordine e grado.

FARNETI ARIELLA. Perchè si è data loro la possibilità di entrare ad insegnare. Questo è il punto chiave.

LIMONI, *relatore*. E allora che si chieda di fare adesso quanto non è stato fatto prima. Nessuno nega, come non è mai stato negato, la possibilità, con qualsiasi titolo di studio, di accedere all'abilitazione. Prescindiamo pure dal tipo di titolo di studio, ma che l'abilitazione all'insegnamento nella materia che si deve insegnare ci debba essere mi sembra sia il meno che si possa chiedere, se vogliamo che i nostri figlioli siano adeguatamente assistiti nella loro crescita culturale: compito che desideriamo venga svolto dalla scuola dei giorni nostri.

DINARO. Un po' tardi per la verità!

LIMONI, *relatore*. Meglio tardi che mai. Del resto non è soltanto ora che chiediamo queste cose e operiamo e lavoriamo per esse. (*Interruzione del senatore Dinaro. Richiami del Presidente*).

DINARO. Si tratta di una semplice interruzione, è normale.

PRESIDENTE. Non è una cosa normale che si interrompa prima da un settore e poi dall'altro. Il senatore Dinaro e il senatore Ariella Farneti hanno già parlato, quindi prego di lasciar parlare il relatore.

LIMONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, domandiamo una qualificazione attraverso un'abilitazione seria anche per gli insegnanti di matematica e osservazioni scientifiche. Voi chiedete che addirittura ci sia una preparazione a livello universitario per tutte le professioni, comprese quelle per le quali era sufficiente fino ad oggi un semplice diploma di scuola secondaria superiore. Orbene, cosa chiediamo noi? Chiediamo che chi non è provvisto di preparazione universitaria indirizzata all'insegnamento di queste materie dimostri di aver acquisito dopo la laurea conoscenze adeguate all'insegnamento da impartire.

Un altro tema che generalmente si trascura è quello degli insegnanti di educazione fisica. Questi insegnanti vengono reclutati da ogni dove e sembra che perchè possano insegnare sia sufficiente che abbiano attitudini fisiche e atletiche; il che non è vero. Possiamo dire che, salvo poche eccezioni, queste attitudini gli insegnanti di educazione fisica le hanno, ma hanno una preparazione culturale specifica, relativa ai compiti educativi e formativi, improvvisata, generica, superficiale, lacunosa, in un campo che invece investe, secondo il mio punto di vista, gran parte della personalità umana. Quante deformazioni potrebbero essere curate in tempo e studiate a dovere attraverso una buona educazione fisica! Non è vero che basta poca dottrina per fare l'insegnante di educazione fisica.

Ecco allora che quando consideriamo da vicino questi problemi, emergono preoccupazioni non infondate e non dettate da spirito di faziosità verso chicchessia.

Dove poi, senatore Farneti, io abbia innalzato un inno al nozionismo proprio non so. Chi mi conosce tra l'altro non dovrebbe pensare così, perchè ben altra tesi ho sempre sostenuto e sostengo che non quella del nozionismo anche quando dico che, prima

di sapere a chi e come si insegna, bisogna anche sapere che cosa si insegna perchè ritengo che nessuno possa insegnare ciò che non sa. Ecco perchè mi preoccupa che l'insegnante dia prova di sapere quello che dovrà insegnare. E non mi si dica che domando cosa da poco o trascurabile o che il mio dire in questo senso costituisce una difesa del nozionismo o un attacco da destra alla scuola.

Non ho pensato minimamente poi di negare il valore legale al titolo di studio. Nella mia relazione non c'è ombra di questa intenzione. La verità è che se andiamo avanti di questo passo, la negazione del valore legale del titolo di studio sarà una inevitabile conseguenza, perchè sarà la società nella quale viviamo a rifiutare di riconoscere i titoli di studio che la scuola, dall'università ai gradi inferiori, viene rilasciando. Altro che attacco, da parte mia, al valore legale dei titoli di studio! Sono affermazioni non dimostrate, sono illazioni arbitrarie ricavate da un pensiero che mi è attribuito ma che non è genuinamente il mio.

La collega Farneti dice che presenterà degli emendamenti. Benissimo; se contribuiranno a migliorare il testo, noi li prenderemo in seria considerazione. Ma se si limitano, come quelli che finora ho visto, a ripristinare il testo della Camera che la maggioranza della Commissione ha creduto di modificare per renderlo, a suo giudizio, migliore, allora, collega Farneti, colleghi di parte comunista, quegli emendamenti non potranno trovare accoglimento. Anche perchè — me lo consenta, collega Farneti — lei ha asserito che il testo trasmesso dalla Camera non brillava per spirito democratico (così mi pare di aver capito e così ho visto riportato nel resoconto sommario). Ma allora perchè rifiutare questo nostro testo per ripristinare quello? Se mai la logica vorrebbe che si rifiutasse questo e quello e se ne proponesse un terzo migliore dei due che si rifiutano.

FARNETI ARIELLA. Infatti in alcuni punti si propone qualcosa di diverso.

LIMONI, *relatore*. In un punto solo.

FARNETI ARIELLA. È quello che riguarda l'aspetto democratico...

LIMONI, *relatore*. Ed è probabile, a mio giudizio, che possa essere accolto.

Per quanto concerne l'intervento del senatore Dinaro, debbo dire che ha fatto un'analisi spietata della situazione della scuola...

DINARO. Reale o no?

LIMONI, *relatore*. Quando dico spietata vuol dire che già di per sè non è reale. Ha fatto un'analisi che è andata al di là dei termini della realtà. Nella sua descrizione il collega Dinaro è andato oltre il limite del vero.

Dicevo dunque che il senatore Dinaro ha fatto un'analisi spietata della situazione della scuola ponendo in risalto problemi veri e attuali, ma anche esagerandoli fino a dipingere una realtà deformata. Questo è il mio giudizio.

Dalla ridda delle statistiche, collega Dinaro, da lei presentate e abilmente manipolate...

DINARO. Non da me, semmai, ma dagli organi del Ministero.

Quindi, se manipolazione c'è, è da parte del Ministero o dei suoi organi...

PRESIDENTE. Senatore Dinaro...

DINARO. Scusi, signor Presidente, vedo che lei oggi ha una particolare simpatia per me, ma io sono chiamato direttamente in causa...

PRESIDENTE. Senatore Dinaro, non le consento di dire cose del genere. Io tratto lei come tutti gli altri, con la stessa educazione, se consente. Ma non le posso consentire di interrompere continuamente.

DINARO. Non interromperò più, signor Presidente.

LIMONI, *relatore*. Dicevo dunque che dalla ridda delle statistiche, abilmente non so da chi manipolate (prendo atto che non sono state manipolate dal collega Dinaro),

risulterebbero da abilitare da 120 a 200.000 docenti. Ora, di solito si dice: 100, 105.000. Il grado di approssimazione si stabilisce entro una determinata fascia. Io avrei capito se il collega Dinaro avesse detto da 100 a 200.000, ma non da 120 a 200.000. Ma poi, anche la giustificazione analitica che è stata data di queste cifre per passare da 120 a 200.000 non convince: a me sembra che sia una previsione esagerata. Infatti non tutti i docenti non abilitati vorranno abilitarsi; non sarà necessario che si abilitino tutti. Si pensi per esempio che nel numero dei non di ruolo non abilitati sono compresi gli insegnanti di religione, gli insegnanti di certe materie per gli istituti professionali e via dicendo, i quali non entrano nel novero degli abilitandi. Poi, come fu giustamente rilevato in una interruzione durante il suo intervento, ci sono gli abilitati di queste ultime abilitazioni decentrate più quelli che hanno conseguito l'abilitazione attuata ai sensi dello articolo 7 della legge n. 603. Stando quindi alle informazioni che io ho (non so se vengano dalla fonte alla quale attinge lei) pare che globalmente costoro siano circa 30.000. Di conseguenza le cifre prima citate vengono alquanto ridotte. Questo non vuol dire naturalmente che io sottovaluti il problema da lei posto, cioè la difficoltà di un'impresa che fa veramente tremare le vene e i polsi, tendente ad organizzare i corsi per abilitare questa massa enorme di docenti. Resta una impresa seria che impegna, ma non mi pare tale da trascendere ogni possibilità di realizzazione.

Per quanto riguarda inoltre la sua affermazione, collega Dinaro, che la immissione in ruolo proposta dal nostro disegno di legge dei docenti non di ruolo si risolva in una ennesima truffa, questa affermazione mi pare esagerata. Se noi fossimo andati avanti con il criterio dei posti di cattedra, forse lei potrebbe avere ragione, ma i provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi due o tre anni, che ci hanno fatto passare dal concetto del posto cattedra a quello del posto orario reperibile anche in istituti diversi situati in comuni diversi, facilita di molto il reperimento di posti in cui immettere questo personale ora non di ruolo.

D I N A R O . Proprio a causa dei posti cattedra si è arrivati a queste cifre enormi.

L I M O N I , *relatore*. Intanto, non è vero che non si risolve...

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, la pregherei di non rispondere alle interruzioni, altrimenti facciamo mezzanotte.

L I M O N I , *relatore*. Ha ragione, signor Presidente. Comunque il rifiuto della proposta che il collega del Movimento sociale fa circa una nuova abilitazione didattica è già scontato perchè mi pare che siamo tutti d'accordo, almeno per il momento, di non adire questa forma di abilitazione che, del resto, non dico che in sé e per sé non avrebbe potuto essere presa in considerazione. Comunque la maggioranza ha ritenuto, per sue argomentazioni, di non prendere in considerazione la proposta. In quanto poi al ruolo aggiunto ad esaurimento per gli insegnanti in servizio con nomina a tempo indeterminato, vorrei sapere in che cosa, in sostanza, questo ruolo aggiunto si diversifica dalla immissione in ruolo degli insegnanti gradualmente, man mano che i posti si vengono a rendere disponibili. Il passaggio dai posti di ruolo aggiunto alle cattedre di ruolo organico il collega Dinaro lo propone con gradualità attraverso l'utilizzo del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

Ora, che il passaggio ad un ruolo organico avvenga gradualmente da un ruolo aggiunto o che avvenga dall'attuale elenco dei docenti a tempo indeterminato non licenziabili, mi pare che differenza non ce ne sia.

Onorevoli colleghi, è un provvedimento complesso questo che ci sta dinanzi. Vorrei dire che dobbiamo evitare di lasciarci prendere dalla tentazione di renderlo ancora più complicato: perciò emendamenti sì, ma limitati ad eliminare eventuali contraddizioni e, ove ciò sia richiesto, a rendere più chiaro il testo. Qualcuno di questi emendamenti io stesso ho proposto. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su due punti dell'articolo 7: quello che riguarda i maestri laureati per i quali si richiede la laurea e l'abilitazione per l'immissione in ruolo senza

distinguere quale sia il tipo di insegnamento o di graduatoria, per cui anche se la graduatoria e il tipo di insegnamento non richiedesse la laurea la dizione del nostro testo così come è vieterebbe l'assunzione in ruolo di questo personale qualora non avesse la laurea; quello che riguarda gli insegnanti tecnico-pratici che abbiamo preso in considerazione per la immissione ai corsi di abilitazione nell'articolo 5 e che sarà necessario, a parere mio e anche di altri colleghi, richiamare nell'articolo 7 per quanto riguarda l'immissione in ruolo.

Sono state avanzate delle perplessità circa la possibilità di attuazione di questi corsi. Certo non sarà una cosa facile organizzarli: occorrerà impegno e diligenza. Ma sono certo che, se ci assisterà la volontà politica, innanzitutto, e l'impegno di realizzazione, sarà possibile attuare questi corsi che daranno sicuramente esito positivo. Io stesso ho espresso delle preoccupazioni nella mia relazione — preoccupazioni che, come ho cercato di dimostrare, non sono infondate — circa il decadimento culturale della scuola. So che oggi la scuola non è e non può essere l'unico canale per l'informazione culturale e la formazione professionale dei giovani. Non può essere la scuola ad ogni livello, non soltanto a livello universitario, l'unica area di ricerca culturale. Però sono dell'avviso che la scuola tra gli strumenti e i canali di informazione e di formazione resti il principale; anzi, che, oggi che i giovani attingono dalla famiglia, dalla stampa, dal cinema, dalla televisione, dal contatto con la società, dai mille contatti che la vita loro offre ogni giorno informazioni molteplici ma non sempre verificate, direi che la scuola dovrebbe svolgere una funzione di sintesi di tutti questi diversi apporti; pertanto la scuola, attraverso il suo elemento direttivo e il suo elemento docente, deve essere particolarmente aggiornata, particolarmente illuminata.

Queste e soltanto queste sono — e sono state — le preoccupazioni che muovono la maggioranza ed il Governo nel domandare l'approvazione di questo provvedimento; ed è proprio con questo spirito, come dicevo chiudendo la mia relazione, che chiedo agli onorevoli colleghi di approvare il testo da

noi proposto con gli emendamenti che la maggioranza, nel corso della trattazione dell'articolato della legge stessa, verrà proponendo all'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto mi sia consentito esprimere il mio apprezzamento e la mia gratitudine al senatore Limoni, relatore di questo disegno di legge, per l'ampia, organica e documentata relazione e per questa replica, a mio avviso, efficace e puntuale che mi consente, tra l'altro, di evitare una mia lunga replica al fine di non ripetere argomenti trattati con maestria e che io condido.

Vorrei dire che desidero sfuggire alla tentazione di riprendere quei temi di carattere generale che, pressochè inevitabilmente, ogniqualvolta si discute un provvedimento riguardante la scuola emergono nel dibattito parlamentare. Così abbiamo risentito un discorso, in gran parte valido ma abbastanza solito, sui difetti, le insufficienze, le inadeguatezze, sulla situazione emergente all'inizio dell'anno scolastico, su tutto ciò che di negativo e di male c'è attorno alla scuola; anche se si è riconosciuto che tale problema non riguarda solo la scuola in quanto tale, perchè la scuola, in fondo, non fa che riflettere e spezzare come in un prisma spinte, problemi e contraddizioni che sono propri della società civile.

Mancherei di senso di realismo se volessi negare la complessità, la vastità, la difficoltà dei problemi che abbiamo dinanzi, anche se mi si consentirà di dire che accanto a tutte queste ombre, così violentemente tratteggiate nel dibattito, vi sono anche alcune cose importanti e positive che risultano proprio dalla politica di questi 25 anni tanto accusata e criticata. Il primo di questi fatti positivi è la espansione della scuola, espansione che ha rotto in se stessa la concezione di una scuola di *élite*, di una scuola borghese, come è stato detto, ha creato di fatto

una scuola popolare, di massa, ha portato l'istruzione ad un livello che consente in qualche modo a tutti — anche se esistono problemi ancora enormi da superare soprattutto sul piano del decondizionamento sociale — di inserirsi nel processo formativo, ha dato grandi occasioni e possibilità di lavoro ed ha fornito un aumento, io credo generale, del livello culturale del Paese sebbene, quasi inevitabilmente, abbia comportato certi rischi di abbassamento delle punte più alte, dei valori culturali di una scuola concepita aristocraticamente.

Pertanto, dobbiamo certamente sottolineare i problemi e le difficoltà; ma non credo che sarebbe giusto e soprattutto obiettivo negare l'immenso sforzo fatto di cui è testimonianza anche la progressione crescente della spesa pubblica in questo settore anche nell'ultimo bilancio e di cui è testimonianza inoltre l'insorgere di questi problemi, di consapevolezze nuove, l'insorgere di spinte critiche, di fatti di libertà o di partecipazione che nascono proprio sulla base di tale espansione quantitativa, anche se si manifestano a volte come spinte contestative od eversive.

Credo che dietro tutte queste cose, nonostante le scorie o i rischi, vi sia però sostanzialmente una crescita democratica del Paese, della sua consapevolezza, che non si può ignorare.

D'altra parte, quando poi dalla denuncia dei mali si passa all'indicazione delle soluzioni, mi si consentirà di dire che non sempre ho trovato una indicazione costruttiva e positiva; cito per tutti il problema dell'edilizia. Siamo tutti d'accordo nel denunciare la gravità di questo problema, ma quando abbiamo tentato, molto timidamente, molto modestamente, molto sommessamente di fare qualcosa con un articolo inserito nel disegno di legge sulla casa alla Camera dei deputati, per tentare per questa via in un modo eccezionale con un programma del tutto straordinario di ripetere l'esperienza fatta con l'IRI per le autostrade (e quella sembrava a noi l'unica via per accelerare immediatamente i tempi), ci è stato negato di poter portare avanti questa proposta. Io non contesto il fatto che ci sia stata negata questa possibilità; avrei però voluto sapere quali

proposte alternative venivano avanzate... (*interruzione del senatore Ariella Farneti*) perchè anche per le opposizioni — mi si consentirà — non basta denunciare i mali come è loro compito precipuo e fisiologico in un ordinamento democratico: è anche importante indicare qualche volta positivamente dei rimedi poichè altrimenti si rischia, non dico volontariamente, la tentazione della demagogia da qualsiasi parte essa provenga.

Detto questo, brevissimamente, signor Presidente e onorevoli senatori, vengo al disegno di legge così come esso è, limitato, modesto nelle sue proporzioni, ancora più ridimensionato in questa sua modestia dallo emendamento principale che il Senato ha apportato al testo della Camera per cui quello che si va a creare non è più un sistema permanente ma transitorio, come ha detto il senatore Codignola, un sistema ponte fino al nuovo sistema che si realizzerà con l'approvazione della riforma universitaria.

Di fronte a questo sistema sono emersi in questo dibattito e anche fuori di qui una serie di perplessità e di dubbi direi anche tecnici di cui non voglio negare non solo la legittimità — è ovvio — ma addirittura per molti aspetti la validità. Però debbo anche premettere — mi si consentirà — un breve accenno alla storia di questo provvedimento. Questo provvedimento nasce per rispondere ad una richiesta antica che si è concretizzata in un impegno anch'esso antico, una richiesta delle organizzazioni interessate, una richiesta del mondo della scuola, un impegno se non sbaglio del giugno del 1969 su una idea, quella dei corsi abilitanti, che trovava consenzienti tutte le organizzazioni interessate e avanzata da tutte le organizzazioni di categoria. E che fosse questa una concezione, un'idea abbastanza largamente diffusa e condivisa anche dalle forze politiche è testimoniato dal fatto che questo testo non è che la risultante di una serie di proposte parlamentari. Direi che mai come questa volta possiamo parlare di una creatura parlamentare, nata nel Parlamento dal dibattito e dal confronto tra tutte le forze politiche in quella ricerca che vede una maggioranza legata da una sua sostanziale solidarietà e attenta tuttavia anche ai propositi costrut-

tivi delle opposizioni. Ed è a questo testo — nato da un comitato ristretto della Camera che ha messo insieme le varie proposte redigendo poi un testo definitivo il quale, essendo relatore del tutto l'onorevole Dall'Armellina, ha preso nome dallo stesso — che il Governo ad un certo momento ha dato il suo assenso perchè era l'unica proposta concreta, avente dietro di sè una larga maggioranza parlamentare e che rispondeva ad un impegno e ad una richiesta, ripeto, antichi e consolidati.

Premesso questo, dirò che le obiezioni mi sono parse anche in questo dibattito soprattutto di due tipi. Un primo tipo di obiezioni riguarda la funzionalità del sistema che si va a creare. Tale sistema è funzionale o no? È macchinoso e complicato? Rischia di creare tutti quei guai terribili descritti ieri dal senatore Dinaro con pennellate molto forti? Parlando con estrema sincerità dirò che il Ministro della pubblica istruzione per fare le cose più semplici e più elementari certo potrebbe dire che, volendo risolvere un problema come quello della sanatoria per i fuori ruolo, la via più semplice anche per il Ministero è quella dell'abilitazione didattica. Niente di più comodo in un certo senso, niente di più semplice di una soluzione che sana, che volta una pagina, la chiude ed evita una serie di impegni, di oneri, di responsabilità, di fatiche, di difficoltà che invece certamente dovremo affrontare creando questo sistema. Ma questa scelta il Parlamento non ha inteso farla fin dall'inizio, questa stessa scelta, almeno all'inizio, non è stata proposta nemmeno dalle organizzazioni interessate, anche se dopo in alcune di esse è venuta maturando una convinzione favorevole. Questa scelta, poi, ha anch'essa alcuni difetti. Ecco, io non capisco — lo dico molto sommessamente com'è nel mio stile — la polemica fatta un po' col petto in fuori da destra contro i rischi gravi di dequalificazione della scuola italiana, contro la fine di qualsiasi valore e di qualsiasi tradizione, contro la fine di quei valori culturali a cui deve ispirarsi una scuola che voglia rinverdire le migliori tradizioni della nostra scuola, che poi finisce nella proposta di un'abilitazione didattica, cioè di una

sanatoria diciamolo pure *oves et boves*. Che sul piano tecnico della funzionalità questa sia la soluzione più spicciola, più rapida, più efficace nessuno lo può negare, ma che si possa sposare questa proposta tecnica con la roboante difesa dei valori culturali della scuola e del passato mi pare sia contraddittorio.

Per queste ragioni non si è scelta l'abilitazione didattica e si è scelto invece il sistema dei corsi abilitanti. Questo sistema ha o non ha un suo valore intrinseco? Io credo di sì; lo ha già deciso in un certo senso il Senato quando, in sede di riforma universitaria, ha previsto un sistema analogo, anche se nella sede universitaria, di reclutamento del personale docente e di arrivo all'abilitazione. E perchè ha previsto questo il Senato, e non mi pare con dissenso notevole? Perchè il principio che per insegnare nella scuola di oggi non basti più sapere bene la propria disciplina (cosa che è sempre importante) ma sia importante anche saperla insegnare, e quindi avere una formazione professionale specifica di insegnante attraverso una formazione e nel tirocinio e nelle materie didattiche, è un principio moderno, serio, indispensabile se vogliamo proprio riqualificare e rinnovare la scuola italiana e cominciare fin dall'inizio quel processo che deve continuare anche dopo col continuo aggiornamento, col continuo adeguamento di una cultura che altrimenti invecchia e si sclerotizza nel confronto con la società civile e con le spinte che essa propone. In fondo c'è nel principio dei corsi abilitanti l'inizio di un discorso che arriva fino alla concezione dell'educazione permanente, cioè l'idea di una cultura che non si acquisisce una volta per tutte ma esige sempre questo costante adeguamento e aggiornamento. Questa è la validità di fondo del nuovo sistema. Purtroppo questo nuovo sistema in sè valido che è inserito nella riforma universitaria deve piegarsi anche a risolvere un problema transitorio; il problema creato dall'espansione quantitativa della scuola, dall'immissione, diciamolo pure, necessaria, di tutti i fuori ruolo, e, nel tentativo di adattare anche a questa esigenza un sistema che in linea di principio non credo nessuno possa contesta-

re nella sua validità, certamente si arriva a una soluzione che presenta delle deficienze, delle insufficienze, che come tutti gli inevitabili compromessi ha qualche margine di difficoltà e forse anche qualche rischio di macchinosità. Però mi pare anche giusto che si usi lo stesso sistema perchè se siamo convinti che è questa la via da intraprendere sarebbe logicamente e, direi, moralmente incoerente che voltassimo la pagina puramente e semplicemente con una sanatoria. In fondo, sia pure in maniera limitata e modesta, cominciare anche per gli attuali fuori ruolo questo processo consistente nelle lezioni da impartirsi nel mese di settembre e nelle altre 50 ore minime durante l'anno significa fare qualcosa che certamente poi deve svilupparsi con l'aggiornamento ma serve a questi docenti, che fa loro acquisire, secondo me, un'abilitazione anche con un sentimento, diciamo pure, psicologico di maggiore dignità e di maggior prestigio rispetto a quanto acquisirebbero con sistemi di tipo sbrigativo e certo non afferenti alla qualificazione della scuola italiana.

Ecco la ragione per la quale si è giunti a questa soluzione che, come tutte le soluzioni di compromesso, può presentare certe difficoltà. Comunque, dovendosi escludere per le ragioni anzidette l'altra soluzione, non mi pare che queste difficoltà possano veramente assumere le dimensioni macroscopiche che qui sono state tratteggiate. Intanto, come abbiamo detto, l'impegno maggiore continuativo si ha nel mese di settembre — e il Senato mi pare che opportunamente abbia precisato questa data — e poi vi sono le 50 ore: comunque ritengo che anche le cifre vadano riesaminate con una certa attenzione secondo le argomentazioni che il senatore Limoni ha molto più approfonditamente e meglio di me portato.

L'altro tipo di obiezione che è stato avanzato al testo in esame riguarda il risultato di questo sistema. È stato detto un po' da tutte le parti (mi pare che sia stato detto sia dall'estrema sinistra che dall'estrema destra): in questa maniera create delle illusioni, create delle aspettative nei docenti, questi immagineranno attraverso questo sistema di entrare nei ruoli abbastanza rapidamente

mentre invece trascorreranno degli anni e chissà se passeranno nei ruoli, probabilmente dovranno lasciare in eredità ai nipoti questa loro aspettativa. E poi la vignetta, citata se non sbaglio sia da sinistra che da destra, nei confronti del senatore e, se me lo consente, amico Spigaroli che sarebbe, non so perchè, l'unico responsabile di questa illusione. (*Interruzione del senatore Dinaro*). Senatore Dinaro, lei questa vignetta la deve allargare fino al punto di metterci dentro anche il suo volto, e se me lo consente gliene spiego il perchè. Capisco che lei abbia il timore di un'illusione che si crea. Personalmente non credo — e lo ha spiegato il senatore Limoni — che questo argomento sia valido fino in fondo appunto perchè il posto orario modifica sensibilmente le cose. Ma se per via di ipotesi — mi lasci fare un po' il sillogista — fosse vera la sua preoccupazione mi sarei aspettato che lei ci proponesse una soluzione che evitasse l'illusione. Invece lei propone la stessa cosa: cambia la prima parte proponendo di adottare il sistema dell'abilitazione didattica invece di quello dei corsi abilitanti, ma il meccanismo seguente che lei propone è perfettamente identico. Quindi se illude Spigaroli illude anche Dinaro, da qui non si scappa. Cerchiamo allora di vedere qual è la realtà. Non è facile trovare una soluzione rapida ed immediata a questi problemi, ma le voglio dire che la soluzione escogitata qui con la percentuale prima del 70 e poi del 50 mi pare molto meno illusoria di quella proposta con gli emendamenti del Gruppo missino che parlano immediatamente del 50 e che si differenziano dal testo che stiamo discutendo solo dal punto di vista formale poichè parlano di un ruolo aggiunto invece di una graduatoria, ma nella sostanza a mio avviso non cambiano nulla.

Quale sarebbe, anche in questa materia, il sistema diverso? Personalmente ritengo che dopo aver stabilito la non licenziabilità, dopo aver creato questa stabilità fino ad un certo limite con questo sistema delle abilitazioni si possa creare un clima di serenità e di certezza per chi conseguirà l'abilitazione e procedere, con un ritmo che sarà più rapido per alcune categorie di professori e meno rapido



per altre, all'immissione nei ruoli. Tutto ciò presenta degli inconvenienti, delle difficoltà, ma nessuno le ha mai negate; nessuno ha mai detto o promesso cose non possibili. La realtà è scritta a chiare lettere, quindi non vedo perchè si debba parlare di illusioni o di delusioni.

Concludendo, allora, quali sono i veri elementi di critica che consentono di inaugurare nei confronti di questo disegno di legge una polemica furibonda, che sembra aggredire questo testo come se costituisse davvero « una spallata definitiva all'edificio traballante della scuola italiana »? Mi sembra veramente sproporzionato questo tipo di polemica e questo linguaggio. In realtà le obiezioni che ho inteso nascono certamente da un'attenzione appassionata che non posso non apprezzare ai problemi della scuola, ma non ho sentito obiezioni in sé valide o comunque capaci di negare la validità sostanziale della proposta. E quando le obiezioni si trasformano in controproposte finiscono nella stessa spirale e nella stessa logica che in fondo ispira il provvedimento che stiamo discutendo.

Credo dunque, signor Presidente e onorevoli senatori, che il lavoro svolto dal Parlamento sia nella sostanza il migliore che si poteva fare in questo momento per raccogliere una certa spinta, per rispondere ad una attesa, per mantenere un impegno, per preparare una esperienza che dovrà poi trovare il suo consolidamento e la sua definizione più organica, precisa, puntuale nel sistema universitario. Da questo punto di vista, anche se vi saranno difficoltà nell'attuazione di questo sistema, credo che sarà un'esperienza che potrà rivelarsi utile proprio a fini della creazione del nuovo sistema che si attuerà con la riforma universitaria. Anche la creazione di questi organi che mobilitano parte del personale della scuola sarà una esperienza utile se è vero che il sistema che scaturisce dalla riforma universitaria non potrà essere esclusivamente universitario, ma dovrà attingere anche dalla esperienza della scuola media superiore e anche elementare perchè non possiamo immaginare che vi sia una egemonia esclusiva dell'università.

Quindi l'esperienza che faremo sarà certamente complessa e difficile, ma sarà anche

positiva perchè abbiamo già scelto questa soluzione in prospettiva, organicamente, e questa esperienza ci servirà per organizzare meglio le soluzioni di domani. Dunque in questa chiave sperimentale e di risposta ad una lunga attesa va considerato questo disegno di legge che va approvato con questo spirito. Ed in questo spirito ne raccomando l'approvazione ricordando al Senato — cosa che del resto il Senato già sa ed anzi debbo ringraziare gli onorevoli senatori per l'impegno con il quale hanno formulato questo testo come tanti altri sulla scuola — che bisogna arrivare presto ad una soluzione che ci consenta per l'inizio dell'anno prossimo di mettere in moto il nuovo metodo di reclutamento della classe docente. Questo è un impegno politico, sociale e morale che non posso non ricordare in questo momento chiedendo l'approvazione del testo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 822-B nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

**A R N O N E , Segretario:**

#### Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1971 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipli-

ne che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonchè alle attività didattiche eventualmente prestate.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti

professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

**P R E S I D E N T E .** A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**A R N O N E ,** *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

Art. ....

« Gli insegnanti non abilitati con nomina a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti statali o pareggiati d'istruzione secondaria, artistica e professionale, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1972-1973, conseguono l'abilitazione per la disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato, a seguito dell'esito favorevole di un'ispezione didattica, da effettuarsi presso l'istituto dove gli insegnanti stessi prestano servizio, e di un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento. Ispezione didattica e colloquio devono accertare il possesso delle attitudini e delle capacità idonee per lo svolgimento di una efficace azione educativa, nonchè di un livello di preparazione specifica adeguato alle esigenze dell'insegnamento esercitato.

Le operazioni di cui al precedente comma, le cui modalità saranno determinate dal Ministro della pubblica istruzione con apposito decreto, dovranno concludersi entro il 30 settembre 1973.

Ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso di

abilitazione ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo nella stessa disciplina o gruppo di discipline per almeno un anno con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603 e successive integrazioni; 2 aprile 1968, n. 468.

Agli stessi fini saranno inclusi in graduatorie nazionali permanenti, da utilizzare dopo quelle di cui al precedente comma, coloro che conseguiranno l'abilitazione prevista dal primo comma del presente articolo ».

Art. ....

« A partire dal 1° ottobre 1974, le graduatorie nazionali permanenti compilate ai sensi delle citate leggi 831, 603 e successive integrazioni, 468 e della presente saranno soppresse. Dalla stessa data saranno istituiti posti di ruolo aggiunto ad esaurimento nei quali saranno iscritti, nell'ordine, tutti gli insegnanti in servizio con nomina a tempo indeterminato in cattedre o posti orario ad esse corrispondenti delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, artistica e professionale, che risultino inclusi nelle soppresse graduatorie permanenti.

Il passaggio dai posti di ruolo aggiunto alle corrispondenti cattedre di ruolo organico sarà disposto all'inizio di ciascun anno scolastico nel limite del 50 per cento delle disponibilità; il rimanente 50 per cento sarà accantonato per i normali concorsi.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli aggiunti ad esaurimento di cui al primo comma sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale del ruolo organico con la relativa progressione economica ».

Art. ...

« Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedra di insegnamento per esami e per titoli nelle scuole ed Istituti di istruzione seconda-

ria, artistica e professionale, non è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento, ma soltanto il possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti.

I candidati ai concorsi a cattedra utilmente collocati nelle relative graduatorie generali di merito, e non assunti per mancanza di posti, si considerano abilitati per le corrispondenti discipline.

Detta abilitazione costituisce titolo di precedenza ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento ed è valutabile nei successivi concorsi.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a dare una nuova disciplina degli esami di concorso a cattedra di insegnamento medio di cui ai precedenti commi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) modifica delle procedure degli esami e dei programmi, con prevalente valutazione degli elementi emergenti dallo svolgimento delle prove scritte orali e pratiche, finalizzate alla individuazione delle capacità educative, professionali e didattiche dei candidati;

2) validità del titolo di abilitazione per l'intera fascia dell'istruzione secondaria;

3) classificazione delle discipline sulla base di raggruppamenti omogenei ».

Art. ...

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione incrementate di un importo di annue lire 14 miliardi, da detrarre dal fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio », e conseguentemente sopprimere tutti gli altri articoli del disegno di legge.

1.1      DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA,  
DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI,  
GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscano nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue unicamente, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere lo approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consi-

glio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e all'insegnamento delle singole discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline, comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del settimo comma del presente articolo ».

1.2 ROMANO, FARNETTI Ariella, PIOVANO, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al primo comma, sostituire le parole: « A partire dal 1° ottobre 1971 », con le altre: « A partire dall'anno scolastico 1971-1972 ».*

1.3 LIMONI, relatore

*Dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

« Il membro esterno di nomina ministeriale di cui al comma precedente è scelto in un elenco di docenti universitari a tal

fine eletti dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

- 1.4 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge di riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa ».

- 1.5 CODIGNOLA, SPIGAROLI, PINTO, LIMONI, VIGNOLA, FALCUCCI Franca, BALDINI, MANCINI, CASTELLACCIO, BURTULO, ALBERTINI

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Se l'onorevole Presidente lo consente, illustrerò contemporaneamente tutti gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 1 del disegno di legge, tra loro organicamente collegati. In tal caso impiegherò naturalmente qualche minuto in più; altrimenti dovrei servirmi dei dieci minuti consentiti per ciascuno dei quattro articoli compresi *sub* 1. 1 che assieme ai colleghi del mio Gruppo ho presentato.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, non riprenderò i temi della discussione generale dopo le repliche dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro, che ringrazio per l'attenzione da entrambi riservata al mio intervento di ieri e agli emendamenti sostitutivi presentati dal mio Gruppo, anche se entrambi hanno mostrato di non averli letti, come tra poco vedremo. Prima di venire agli emendamenti, però, onorevole Presidente, mi con-

sentita due brevi premesse: la prima per rettificare un errore, dovuto evidentemente ad un refuso tipografico; la seconda per richiamare un principio che per la nostra parte politica rimane tra i più qualificanti.

L'errore riguarda l'aggiunta redazionale in calce all'ultimo degli articoli da noi presentati in sostituzione dell'articolo 1 del testo in esame, laddove è detto: « e conseguentemente sopprimere tutti gli altri articoli del disegno di legge ». Infatti non avevamo chiesto nè chiediamo la soppressione dell'articolo 12, interpretativo dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, nè la soppressione degli articoli 16 e 17 relativi al personale di ruolo e non di ruolo delle segreterie delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, perchè a tali articoli siamo favorevoli.

L'altra premessa riguarda, invece, il rispetto del principio della gerarchia del sapere che, come dicevo, rimane tra i più qualificanti del Movimento sociale italiano. Ciò va precisato e per rispondere ad una presunta contraddizione del nostro comportamento rilevata nella sua replica dall'onorevole Ministro (non comprendiamo, ha egli detto poco fa rivolgendosi a noi, come mai la destra, che pure afferma di battersi in difesa dei valori tradizionali della cultura, presenti poi per gli insegnanti una proposta di abilitazione didattica) e per sottolineare, ove ce ne fosse bisogno, come il nostro Gruppo, nel proporre gli emendamenti che passerò tra poco ad illustrare, non abbia inteso discostarsi minimamente da tale principio.

Con la soluzione alternativa proposta, infatti, il nostro Gruppo ha inteso affrontare realisticamente una situazione creata, in particolare nell'ultimo decennio, da un'insana politica scolastica la quale, per quanto attiene al problema del personale docente e del suo reclutamento, è riuscita solo — con la indiscriminata immissione in servizio di oltre 100.000 docenti non di ruolo e non abilitati, per giunta con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili — a bloccare per moltissimi anni a venire (come ho dimostrato ampiamente ieri sulla base di dati inconfutabili non smentiti nelle loro repliche odierne dall'onorevole

relatore e dal Ministro che hanno anzi sostanzialmente evitato su di essi un serio discorso) la scuola secondaria italiana che con il disegno di legge in esame viene ad essere ulteriormente gravata per altro imprecisato numero di anni da una nuova e più pesante eredità, senza che venga indicata dalla maggioranza alcuna valida ed accettabile soluzione.

A nostro giudizio, infatti, il disegno di legge 822-B offre una soluzione solo demagogica ed illusoria del problema. Ed è appunto di fronte a questa situazione, di fronte a questa eredità giacente, che non abbiamo certamente creato noi e della quale, quindi, non siamo responsabili, che la nostra parte politica ha avvertito l'inderogabile esigenza di cercare una soluzione idonea a chiudere in via definitiva un capitolo che non fa certamente onore nè alla scuola nè alla classe politica che questa situazione, ripetiamo, ha determinato e ad aprirne subito uno nuovo che gradualmente ma in via altrettanto definitiva venga a ristabilire il principio già ricordato della gerarchia del sapere, che è poi il principio della gerarchia dei valori, un principio che deve ritrovare proprio nella scuola la sua sede più naturale e, diremmo, il suo punto di partenza.

Le proposte del nostro Gruppo muovono dunque da questa esigenza e non pretendono ovviamente di essere perfette (anche se dall'onorevole relatore sono state già respinte prima della votazione, come noi del resto prevedevamo, non essendo così ingenui da illuderci che la maggioranza avrebbe rinunciato alle proprie scelte per aderire alle richieste della opposizione, per giunta di destra), ma semplicemente di indicare una possibile e concreta soluzione del problema divenuto oggettivamente molto complesso, una soluzione che — ripetiamo all'infinito — il disegno di legge in esame, preferito dalla maggioranza, neppure affronta.

Con tali proposte, che non intendono neppure essere una delle tante demagogiche sanatorie ma offrire invece, come già detto, una indicazione a nostro avviso valida che consentirebbe finalmente di avviare un serio discorso sul reclutamento selettivo degli insegnanti, il nostro Gruppo prevede esattamente, in primo luogo, una abilitazione qualifica-

ta didattica (e ci rendiamo pienamente conto che l'abilitazione didattica non è lo strumento ideale per selezionare i docenti) per gli insegnanti in servizio, spesso da molti anni, con nomina a tempo indeterminato, conseguibile a seguito dell'esito favorevole di una ispezione didattica e di un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, volti ad accertare il possesso delle attitudini e delle capacità idonee per lo svolgimento di una efficace azione educativa nonchè di un livello di preparazione specifica adeguato alle esigenze dell'insegnamento esercitato. Le relative operazioni dovrebbero concludersi, secondo la nostra proposta, entro il 30 settembre del 1973 e secondo modalità determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Di fronte a questa nostra proposta, gli autori e responsabili di un analogo sistema adottato esattamente quindici anni fa in condizioni assai diverse dalle attuali, e quando non vi era alcuna pressante necessità perchè non esisteva l'attuale situazione di blocco scaturita dalla incontrollata espansione quantitativa della scuola dell'ultimo decennio, si mostrano oggi allergici ed ostili, preferendo ad essa, pretestuosamente, i corsi abilitanti. Ma il loro non è in effetti un giudizio di qualità bensì di semplice preferenza neppure sufficientemente giustificata; ed abbiamo inteso proprio poco fa l'onorevole Ministro affermare le ragioni di questa scelta. Non si tratta di contenuti che nella sostanza non esistono, ma di una scelta determinata dal fatto che le organizzazioni sindacali, anche se qualcuna successivamente ci ha ripensato, hanno chiesto i corsi abilitanti anzichè l'abilitazione didattica. Quindi non siamo di fronte a meditate scelte qualitative, maturate nell'interesse della scuola, ma ad un accoglimento di richieste settoriali o, come oggi con disprezzo si dice, corporative. Oggi gli autori della abilitazione didattica di ieri preferiscono i corsi abilitanti: tutto qui. Questione di palato, non di contenuti, si ripete, nè dell'esigenza di porre le premesse che consentano di affrontare qualitativamente i problemi che la società pone ed esige.

Ma questi corsi abilitanti, come abbiamo dimostrato ieri, si risolvono per gli stessi destinatari in una presa in giro. E a propo-

sito di questi corsi è il caso di fare un'altra considerazione: in tutti i maggiori Paesi del mondo, ed in particolare in tutti i Paesi europei, i corsi o il tirocinio svolti dentro e fuori dell'università attengono strettamente alla sfera della preparazione professionale degli insegnanti, ma non hanno nulla a che vedere con la nostra abilitazione o col surrogato alla camomilla che il disegno di legge in esame propone. Corsi e tirocinio invece, nei predetti Paesi, costituiscono soltanto uno degli elementi richiesti per la immissione in servizio dei docenti o per l'ammissione ai concorsi a cattedra.

Ho qui un quadro dei maggiori Paesi europei che dovrebbe far seriamente riflettere molti dei nostri uomini politici. Ne cito qualcuno nell'ordine rigorosamente alfabetico, per non offendere la suscettibilità di qualche collega: 1) Austria: 4-6 anni di università, due anni di seminario annesso all'università per la preparazione professionale, un anno di tirocinio per l'immissione in servizio e, dopo questo *curriculum*, nomina in ruolo dopo sei-otto anni di servizio; 2) Belgio: quattro anni di università più due anni di scuola normale e due anni di tirocinio in corsi di studi universitari, immissione in ruolo attraverso il conseguimento del diploma di aggregazione e un periodo di servizio di durata variabile; 3) Francia: quattro-sei anni di università, preparazione pedagogica negli istituti di preparazione all'insegnamento secondario e nei centri pedagogici regionali, tirocinio guidato per ottenere il Capes (certificato attitudine professionale insegnamento secondario), concorso per l'immissione in ruolo come professori certificati (Capes) o aggregati (scuola normale superiore); 4) Germania: quattro anni minimo di università, seminari per la formazione degli insegnanti, di durata minima quadriennale oltre l'università, tirocinio pratico e preparazione pedagogico-teorica, due anni nei seminari distrettuali, immissione in ruolo (primo titolo), tirocinante di insegnamento (secondo titolo), professore cattedratico; 5) Norvegia (felice Paese!): sei-sette anni di università con un semestre di attività pedagogica per la preparazione professionale, inserimento diretto in ruolo; 6) Spagna: cinque anni di università di cui due di formazione nella scuola di magi-

stero (periodo universitario), due periodi di tirocinio guidato, immissione in ruolo come titolare o come incaricato se con titolo universitario.

E non voglio ulteriormente tediare i colleghi, ma potrei anche ultimare il quadro dell'area dei Paesi europei.

Di fronte a questi esempi degli altri Paesi europei, la maggioranza presenta all'esame del Senato della Repubblica italiana il ridicolo disegno di legge sui corsi abilitanti, pretendendo tra l'altro di affrontare il problema della preparazione professionale di centomila e più docenti con cinquanta ore di lezioni teorico-pratiche distribuite nell'arco di un anno scolastico, da realizzare non si sa quando e dove ma comunque fuori della loro sede naturale (l'università), e con una frequenza del corso stesso nel mese di settembre, senza peraltro stabilire per tale mese il numero delle ore. Misuriamo così ad ore quello che altri Paesi, a fianco dei quali molto spesso ci troviamo nelle organizzazioni internazionali, risolvono in anni e anni di università, di corsi e di tirocinio, prescindendo da pseudo esami di abilitazione e spesso anche dai concorsi dei quali non c'è ovviamente più bisogno dopo tirocini e periodi universitari di quel genere e di quella durata.

Secondo punto dei nostri emendamenti: prevediamo preliminarmente una iscrizione in graduatorie nazionali permanenti degli insegnanti in servizio che alla data di pubblicazione della legge (questa è una norma che abbiamo preso dal disegno di legge della maggioranza e che facciamo nostra) si trovino già in possesso dell'abilitazione, al fine di mettere tutti gli abilitati su un piano di parità prima di passare alle proposte concrete. Prevediamo altresì allo stesso fine l'iscrizione nelle graduatorie nazionali permanenti anche di coloro che conseguano la cosiddetta abilitazione didattica già dal relatore respinta, come era nelle previsioni, e, ai fini dell'immissione in ruolo, l'utilizzazione, nell'ordine, di tutte le graduatorie così esistenti, vecchie e nuove.

Terza nostra proposta: soppressione dal 1° ottobre 1974 di tutte le graduatorie nazionali permanenti previste dalle leggi 831, 603 e successive integrazioni, 468 e dal-

la presente ed istituzione dalla stessa data di posti di ruolo aggiunto ad esaurimento con iscrizione in tali posti, sempre nell'ordine, di tutti gli insegnanti in servizio con nomina a tempo indeterminato in cattedre o posti-orario ad esse corrispondenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e professionale, che risultino già inclusi, a tale data, nelle sopresse graduatorie permanenti. Ai docenti iscritti nei posti di ruolo aggiunto spetta il trattamento economico iniziale (ecco quello che non ha letto nè il senatore Limoni nè l'onorevole Ministro e che è invece essenziale) previsto per il corrispondente personale di ruolo organico, con la relativa progressione economica.

Questa proposta relativa al trattamento economico è prevista dall'ultimo articolo da noi proposto che il senatore Limoni e l'onorevole Ministro, evidentemente — ripeto —, non sono arrivati a leggere; altrimenti non avrebbero potuto affermare che non c'è differenza tra la semplice iscrizione nelle graduatorie nazionali permanenti prevista dalla maggioranza, che non modifica minimamente lo *status* dell'insegnante non di ruolo ma crea solo una illusoria aspettativa da lasciare in eredità ai nipoti, e l'assicurare invece, come noi proponiamo, un posto di ruolo aggiunto ad esaurimento con trattamento economico e con relativa progressione di carriera. È questo il punto sostanziale che, non dico per comodità, ma per pigrizia nella lettura o per distrazione, è sfuggito e all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro, i quali hanno quindi falsato, nelle loro repliche, il contenuto della nostra proposta. (*Interruzione del senatore Limoni*). Senatore Limoni, ho quaranta minuti di tempo: dieci per ognuno dei quattro articoli da noi proposti e che sto illustrando.

**PRESIDENTE**. L'ho lasciata parlare, ma la prego di avere pietà ...

**DINARO**. Sì, senz'altro, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. ... dei colleghi ed anche del sottoscritto: bisognerà finire questa sera l'esame del disegno di legge 822-B.

**DINARO**. Mi consentirà di ultimare l'illustrazione ...

**PRESIDENTE**. Sì, la prego soltanto di abbreviare.

**DINARO**. Sarò brevissimo, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Non dica poi che ce l'ho con lei: è lei che ce l'ha con me.

**DINARO**. La ringrazio: per me è sempre un onore che lei ce l'abbia con me; poco fa, però, in occasione dei suoi richiami alle mie interruzioni per talune inaccettabili affermazioni dell'onorevole relatore, io ho parlato solo di particolare simpatia che lei oggi mostra per me.

Per tornare ai nostri emendamenti alternativi, noi prevediamo infine la copertura della spesa con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e con una integrazione dell'importo di lire 14 miliardi annui sul capitolo 3523 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro. Perché questo? Per due ordini di considerazioni. Innanzitutto perchè, ripetiamo, stiamo discutendo di personale in servizio con nomina a tempo indeterminato e non licenziabile, con trattamento economico e con scatti biennali di stipendio: di personale, cioè, per il quale si tratta solo di stabilire la differenza tra l'attuale trattamento e quello che andrebbe a godere con la immissione nei posti di ruolo aggiunto. Inoltre perchè, nel bilancio della pubblica istruzione, risultano annualmente scoperte decine di migliaia di cattedre di organico che sono invece coperte da personale non di ruolo. Cito un esempio. Nell'allegato numero 9 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1971, relativo alla scuola media, nella prima e nella seconda colonna si possono leggere questi dati: numero di posti risultanti nelle tabelle organiche, 99.446, di essi, coperti al 1° aprile 1970: n. 68.927. Il che sta ad indicare evidenti sensibili economie che si sono ripetute per moltissimi anni passati, derivanti dalla differenza di trattamento economico tra personale non di ruolo e personale di ruolo. Anche questo abbiamo ovviamente valutato nell'indicare gli stanziamenti con i quali far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalle nostre proposte.



Abbiamo poi previsto il passaggio dai ruoli aggiunti alle corrispondenti cattedre di ruolo organico, annualmente e gradualmente, nella seguente misura: il 50 per cento delle disponibilità nell'organico normale a beneficio degli iscritti nei ruoli aggiunti; il restante 50 per cento per i concorsi. Ciò al duplice fine: di offrire ai giovani neolaureati la possibilità di ingresso nell'insegnamento mediante la normale via dei concorsi e di dare così inizio a quella necessaria selezione qualitativa di cui la comunità nazionale ha tanto bisogno.

Quarta nostra proposta: soppressione dell'esame di abilitazione come esame autonomo — e sottolineo « come esame autonomo » — e ammissione ai concorsi a cattedra in base al possesso del solo titolo di studio previsto dalle norme vigenti. I candidati ai concorsi a cattedra utilmente collocati nelle relative graduatorie generali di merito, però, e non assunti per mancanza di posti, si considerano abilitati per le corrispondenti discipline. E ciò sia per eliminare un inutile doppione qual è l'esame di abilitazione rispetto al concorso, sia per uniformarsi finalmente alla normativa costituzionale (articoli 33 e 97) e alla nota ma fin qui ignorata sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 23 giugno 1964. L'abilitazione conseguita nei normali concorsi, poi, si prevede possa costituire titolo valido e ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento e anche dei successivi concorsi.

Per la revisione dell'attuale sistema dei concorsi a cattedre di insegnamento medio, infine, noi prevediamo una delega al Governo della Repubblica perchè, entro sei mesi, provveda alla emanazione di norme intese a dare una nuova disciplina della materia sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) modifica delle procedure degli esami e dei relativi programmi (proposta questa che tiene anche conto della contestazione, da parte del corpo docente, dell'attuale sistema degli esami di abilitazione e di concorso), con prevalente valutazione degli elementi emergenti dallo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche, che devono però essere finalizzate alla individuazione delle capacità edu-

cative, professionali e didattiche dei candidati;

b) validità del titolo di abilitazione per l'intera fascia dell'istruzione secondaria;

c) classificazione delle varie discipline sulla base di raggruppamenti omogenei.

Questo è il complesso di norme organiche che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre a questa Assemblea e che a me è toccato il particolare onore di illustrare.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, illustrerò rapidamente i motivi che inducono il nostro Gruppo a riproporre sostanzialmente il testo dell'articolo 1 pervenuto dalla Camera dei deputati. La Camera dei deputati nell'approvazione del provvedimento si era ispirata a questo principio: istituire i corsi abilitanti ma istituire dei corsi che non fossero nozionistici, dei corsi che tendessero a preparare effettivamente gli insegnanti anche responsabilizzandoli nell'elaborazione dei piani di studio. In sostanza la Camera dei deputati non aveva fatto altro che trasferire in questo provvedimento le norme che già il Parlamento ha approvato per quanto attiene agli esami di maturità e successivamente anche per quanto attiene alla liberalizzazione dei piani di studio.

Debbo dire subito che noi consentiamo con questo principio. Quando criticiamo il vecchio esame di tipo nozionistico, criticiamo una certa formazione culturale che è assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze di sviluppo della nostra società e rispetto anche alle rinnovate tecniche di insegnamento che attraverso i sussidi audiovisivi, per esempio, sono state introdotte nel campo della istruzione. Con questo noi non vogliamo una scuola facile e non vogliamo agevolare il passaggio in ruolo di insegnanti che non abbiano un'adeguata preparazione per l'insegnamento. E voglio dire al senatore Limoni che proprio noi che rappresentiamo le forze più vive della società che sono state sempre sacrificate nell'acquisizione della cultura, gli

operai e i contadini, proprio noi abbiamo interesse a una scuola che dia la massima qualificazione possibile ai suoi insegnanti. Questa qualificazione come possiamo averla? Possiamo averla attraverso un approfondimento, così come dice il testo dell'articolo 1 elaborato dalla Commissione, delle discipline che saranno oggetto di insegnamento? Noi non riteniamo che questo sia assolutamente necessario; noi riteniamo che sia indispensabile avere degli insegnanti adeguatamente preparati, soprattutto dal punto di vista pedagogico-didattico: questo perchè nel corso degli anni passati sono state immesse nella scuola delle forze che devono ricevere una loro qualificazione, che non possono essere punite per il solo fatto che non hanno acquisito determinati elementi culturali che sono necessari all'insegnamento.

La Camera dei deputati giustamente all'articolo 5 aveva previsto due tipi di corso: uno per gli insegnanti che non avevano un titolo di studio specifico e un altro per gli insegnanti che avevano il titolo di studio specifico; e quindi l'approfondimento delle discipline oggetto dell'insegnamento era riservato esclusivamente agli insegnanti previsti nella prima ipotesi. In sostanza, l'insegnante laureato in giurisprudenza, che insegna il francese che non conosce, ha la necessità di imparare la lingua e deve frequentare un determinato tipo di corso. L'insegnante invece che è laureato in francese e che già ha acquisito all'università gli elementi culturali indispensabili all'insegnamento ha bisogno di un tipo di corso che colleghi direttamente la formazione culturale acquisita all'università con le cognizioni pedagogiche necessarie a prestare l'insegnamento. Purtroppo la 7ª Commissione del Senato ha ritenuto nella sua maggioranza di dover rivedere questa impostazione, di organizzare un solo tipo di corso valido sia per coloro che sono forniti di un titolo specifico, sia per coloro che non hanno questo titolo specifico; per cui si arriverà a un guazzabuglio nel quale non ci sarà nè l'approfondimento delle discipline pedagogiche nè l'approfondimento necessario delle discipline culturali.

Io voglio ripetere, senatore Limoni, che noi abbiamo interesse alla formazione, alla

preparazione, alla qualificazione di questi insegnanti perchè, se al figlio di un operaio o di un contadino capita un insegnante di matematica che è laureato in veterinaria o un insegnante di lingue straniere che è laureato in giurisprudenza e non conoscono la disciplina, l'alunno non sarà più in condizioni di andare avanti perchè la famiglia non si renderà conto delle lacune del ragazzo o, anche se se ne rendesse conto, non ha i mezzi per poter provvedere direttamente. Quando invece questo guaio capita ai figli che provengono da una famiglia borghese è possibile alla famiglia provvedere e rimediare. Questa formazione indispensabile all'insegnante noi possiamo darla solamente attraverso un tipo di corso profondamente diverso da quello che prevede la 7ª Commissione del Senato.

Per questo motivo, onorevoli colleghi, noi che vogliamo responsabilizzare gli insegnanti, noi che vogliamo dare un'adeguata preparazione culturale e pedagogica agli insegnanti perchè possano assolvere la loro funzione riproponiamo il testo della Camera, non perchè questo sia il testo migliore possibile ma perchè la situazione nella quale ci siamo mossi nell'ambito della Commissione e in Aula non ci consente l'acquisizione di elementi ancora più avanzati per l'affermazione dei principi che ho enunciato.

**P R E S I D E N T E .** A questo punto vorrei raccomandare agli onorevoli colleghi che intendono prendere la parola di essere molto succinti nei loro interventi per consentire all'Assemblea di concludere questa sera stessa la discussione del disegno di legge 822-B.

**G E R M A N Ò .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G E R M A N Ò .** Accetto il suo suggerimento, signor Presidente, e, per quanto riguarda l'emendamento 1.4, mi rimetto al testo.

**C O D I G N O L A .** Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . A noi pare che l'emendamento 1.5 sia necessario per l'opportunità di collegare il sistema di abilitazione che andiamo a determinare nella presente legge con quello che abbiamo già stabilito in questa stessa sede nell'ambito della riforma universitaria. In tale ambito, infatti, è previsto che i corsi abilitanti previsti dall'articolo 19 avranno luogo, in seguito alla modificazione apportata ora dalla Commissione della Camera dei deputati, a decorrere dal 1972-73. È quindi evidente che da quella data i nuovi laureati non potranno accedere ai corsi di abilitazione straordinari o ordinari previsti da questa legge, ma avranno come uscita normale quella prevista dalla legge di riforma universitaria.

Ecco la ragione per la quale proponiamo che sia esplicitamente stabilito che, a decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge di riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Mi pare ovvio che non possiamo accogliere l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori perchè propone soluzioni radicalmente diverse da quelle deliberate. Non si tratta quindi di un emendamento ma di una vera e propria eversione del testo proposto dalla maggioranza.

Non possiamo accettare l'articolo sostitutivo 1.2, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, perchè praticamente propone un ripristino del testo pervenuto dalla Camera. La maggioranza della Commissione ha creduto opportuno, dopo lunga discussione e meditata ponderazione, modificare quel testo; argomenti in contrario tali da farle cambiare opinione non sono intervenuti e quindi non è possibile il ripristino del testo.

Sono naturalmente favorevole all'emendamento 1.3, da me presentato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, credo sia opportuno lasciare questa maggiore discrezionalità di scelta al ministro, anzichè vincolarlo all'elenco che gli sarà fornito dal Consiglio superiore.

Sono infine favorevole all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore circa il parere espresso sugli emendamenti all'articolo 1. Mi permetto però di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 1.5, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori. È questa la sede più opportuna per porre tale questione — in sostanza non cambia niente, è solo un problema di collocazione — o sarebbe meglio affrontare il problema in sede di riforma universitaria? Poichè è presumibile che il provvedimento in esame diventi legge prima della riforma universitaria, anche se l'augurio del Governo è che esso diventi legge solo qualche giorno prima della riforma, affinchè non nascano equivoche interpretazioni, sarebbe più idonea quell'altra sede. Ad ogni modo, poichè non è una questione fondamentale...

C O D I G N O L A . La sua proposta ci imporrebbe comunque di rimandare un'altra volta il testo alla Camera.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo emendamento o non ha senso o ha senso nel momento in cui la riforma dell'università diventa operante. Nel testo approvato dalla Commissione abbiamo introdotto una norma per la quale fino al 30 settembre del 1974 potranno partecipare ai concorsi anche gli insegnanti non abilitati forniti del prescritto titolo di studio. Ma cosa si potrà verificare se la riforma universitaria entrerà in vigore prima di questo provvedimento? Potrà accadere che, se la legge di riforma sarà approvata, come è auspicabile, nel testo della Camera per quanto attiene all'articolo

19 che si riferisce ai corsi abilitanti e ai dipartimenti di pedagogia, a partire dall'anno accademico 1972-73, un laureato potrà presentarsi direttamente al concorso, in base al comma quindicesimo dell'articolo 7, anche senza avere l'abilitazione. Se questo non crea problemi per l'Assemblea, tanto meno li crea per me, ma un coordinamento sarebbe stato opportuno.

**L I M O N I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**L I M O N I**, *relatore*. Volevo fare un'aggiunta alle mie osservazioni. Al settimo comma dell'articolo 1, l'ultimo periodo recita: « Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina... ». Proporrei che si dicesse: « le classi di concorso », dovunque ricorra questa espressione, anzichè: « le classi di concorsi ».

**P R E S I D E N T E**. È una correzione formale che potrà essere esaminata in sede di coordinamento.

Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

**D I N A R O**. Insisto.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il primo articolo sostitutivo contenuto nell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

A seguito del risultato della votazione testè effettuata, gli altri articoli sostitutivi contenuti nell'emendamento 1.1 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.5. Senatore Codignola, insiste per la votazione dell'emendamento?

**C O D I G N O L A**. Sì.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Codignola, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

**A R N O N E**, *Segretario*:

Art. 2.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo

lo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

**P R E S I D E N T E .** Su quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole da: « piani di studio » sino alla fine, con le altre: « piani di studio relativi ai corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché con esperti delle materie comprese nei piani stessi ».*

2.2 **LIMONI, relatore**

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « e di esperti delle materie comprese nei piani stessi ».*

2.1 **DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti ».

2.3 **PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA**

**L I M O N I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**L I M O N I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.2 da me presentato è, direi, formale in quanto tende semplicemente ad una maggiore completezza e precisione. Nell'articolo 2 non è detto quali siano i piani di studio, ed io propongo che si precisi: « relativi ai corsi di cui alla presente legge ». Inoltre, laddove si dice che « ci si avvale di docenti universitari... », propongo di sostituire l'espressione « ci si avvale », che non mi sembra propria del linguaggio giuridico, con le parole « si provvede ». Il resto dell'articolo rimane invariato.

**D I N A R O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I N A R O .** Signor Presidente, sarò telegrafico. Non comprendiamo perchè, disponendo l'amministrazione della pubblica istruzione di alcune decine di migliaia di professori di ruolo, debba ricorrere agli esperti. Ed è già qualcosa che non si parli anche di cultori in questo caso! Per tale motivo chiediamo la soppressione delle parole: « e di esperti delle materie comprese nei piani stessi ».

**P A P A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A P A .** Signor Presidente, raccolgo la sua raccomandazione e sarò breve. Con l'emendamento 2.3 chiediamo la sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 richiamando il testo già approvato dalla Camera nel quale le proposte relative ai piani di studio e di attività vengono formulate dal corpo docente dei singoli corsi di intesa con una rappresentanza dei partecipanti. Ci sembra giusto che i partecipanti ai corsi, sia pure attraverso una loro rappresentanza, prendano parte alla definizione dei piani di studio e di attività. In fondo questo principio lo affermiamo per i giovani che si iscrivono all'università; ci sembra altret-

tanto giusto che i giovani laureati — dei quali i corsi e i relativi piani di studio dovrebbero, secondo l'articolo 1, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto d'insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e via dicendo — non siano esclusi da un momento così importante quale quello della formulazione dei piani di studio. Invece nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione essi sono esclusi, o per lo meno viene affidato ad essi soltanto il compito di collaborare all'organizzazione dei corsi e non alla formulazione dei piani di studio. In realtà quest'esclusione non ci sembra casuale, ma sembra ribadire un rapporto autoritario e burocratico che noi recisamente respingiamo. Per tali ragioni riproponiamo il testo che ci è pervenuto dalla Camera.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**L I M O N I , relatore.** La Commissione è ovviamente favorevole all'emendamento 2.2 e contraria all'emendamento 2.1. La Commissione si è espressa a larga maggioranza favorevolmente al testo presentato in Aula ed il relatore ritiene pertanto di non poter accogliere gli emendamenti Dinaro e Papa. A questo proposito l'argomento è stato lungamente discusso in Commissione. La partecipazione dei candidati ai corsi è assicurata anche nel testo al nostro esame; esso dice infatti che possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali... (*interruzione del senatore Papa*).

**F A R N E T I A R I E L L A .** Ma l'organizzazione è una cosa, l'elaborazione dei piani di studio è un'altra.

**L I M O N I , relatore.** Abbiamo ritenuto che l'elaborazione dei piani di studio non sia materia che spetta al candidato. Pertanto non possiamo accogliere la proposta di ripristinare il testo della Camera.

**R O S A T I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole all'emendamento 2.2 e contrario agli emendamenti 2.1 e 2.3 per le ragioni che sono già state ampiamente espresse in Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

### Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che possono essere nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

Il comitato di cui al precedente comma è composto di:

cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;

cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentatività dei diversi ordini e gradi di scuole;

due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;

tre membri, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

**A R N O N E ,** Segretario:

*Sostituire il primo comma e l'inizio del secondo comma da: « Il comitato di cui » fino ai due punti, con il seguente:*

« Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo 1, è costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto: ».

3.2 PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al primo comma, sostituire le parole: « possono essere », con le altre: « sono di regola ».*

3.5 IL GOVERNO

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « tre membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale » e conseguentemente, al primo comma, terzo rigo, sostituire la parola: « quindici » con l'altra: « dodici ».*

3.1 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANNUCCI NANNINI, TURCHI

*All'ultimo capoverso del secondo comma, sostituire le parole: « tre membri », con le altre: « cinque membri ».*

3.3 PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Il comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale ».

3.4 PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

**P A P A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A P A .** Illustrerò gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4. Anche in questo caso proponiamo di ritornare al testo della Camera. Mentre nel testo della Camera si dice che per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi è costituito un comitato presieduto dal ministro, nel testo al nostro esame è il ministro della pubblica istruzione che determina per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione i relativi piani di studio, fissa i principi e i criteri per l'organizzazione dei corsi eccetera, ascoltando soltanto un comitato di pubblici esperti. Questa modifica si risolve in un peggioramento del testo della Camera in senso burocratico ed autoritario, dato che in sostanza si affidano al ministro tutti i compiti che l'articolo originariamente affidava ad un comitato. In tal senso appunto proponiamo di tornare al testo della Camera.

Con l'emendamento 3.3 proponiamo poi che i tre membri scelti dal ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale siano portati a cinque. Infine aggiungiamo, a conclusione dell'articolo stesso, che il comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei

corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 3.5 tende in parte a chiarire il testo della Camera che all'articolo 1 nel primo comma diceva: « organizzati dal Ministero della pubblica istruzione di regola su basi regionali ». Le modifiche introdotte dal Senato hanno affermato il principio che i corsi possono essere nazionali, interregionali e regionali; con l'emendamento proposto dal Governo, pur ribadendo il testo del Senato, con l'introduzione delle parole « di regola », si vuole dire che possono anche avere ai fini dell'organizzazione una dimensione inferiore a quella regionale prevista dal testo.

Questo è il senso che del resto era evidente.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Nessuna mancanza di riguardo verso le organizzazioni sindacali nel nostro emendamento 3.1, signor Presidente, con il quale chiediamo la soppressione delle parole: « tre membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale ». La nostra è un'eccezione giuridica di natura costituzionale, come ho avuto modo di dire ieri nel mio intervento in sede di discussione generale.

L'abilitazione, infatti, è prevista dalla nostra Costituzione come esame di Stato (e tale rimane anche se conseguita a seguito di corsi) volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento di una pubblica funzione. Tale esame costituisce una prerogativa primaria dello Stato, non delegabile, a nostro giudizio, nè a rappresentanti di organi locali, nè a rappresentanti di organi sindacali.

In queste considerazioni le ragioni del nostro emendamento 3.1. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Sull'emendamento presentato dal Governo sono d'accordo perchè anche in Commissione si era pensato ad organizzare i corsi abilitanti su base comprensoriale con un'articolazione che oltre che nazionale e interregionale poteva essere provinciale od anche comprensoriale.

Quanto all'emendamento 3.2 del senatore Papa mi pare che nella sostanza possa essere meglio accettato il testo della Commissione perchè tutto sommato si presta meglio per un'attuazione meno complicata di quella prevista dal testo proposto dalla Camera. Quanto all'emendamento 3.3, dove viene proposto di elevare a cinque i membri rappresentativi dei sindacati, non ha ragione fondamentale o sostanziale per essere sostenuto. I sindacati della scuola assommano a oltre trenta; non si sa in realtà quanti siano! Perciò che siano 3 o 5 i rappresentanti la cosa non muta molto. L'importante è che ci siano questi rappresentanti e che siano rappresentativi delle organizzazioni più importanti e non di quelle organizzazioni polverizzate che non hanno significato vero e proprio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 non mi pare che ci sia ragione di ridurre quei quindici esperti a dodici, come qualora fossero dodici non ci sarebbe ragione di elevarli a quindici. (*Interruzione del senatore Dinaro*).

Per le ragioni per le quali non si accetta l'emendamento 3.2, non accetto l'emendamento 3.4 anche perchè, tra l'altro, non mi pare che vi sia sostanziale differenza e ritengo che gli interessi dei candidati siano parimenti tutelati anche nel testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.



**R O S A T I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo alla votazione dei singoli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Papa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Dinero e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Papa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

L'emendamento 3.4 è precluso dal risultato della votazione sull'emendamento 3.2.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**A R N O N E**, *Segretario*:

Art. 4.

In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

di due ispettori centrali nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle Università della regione o, in difetto, dell'Università più vicina;

di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

dell'assessore regionale all'istruzione;

di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal corpo docente di ciascun corso. In caso di mancata approvazione, decorsi quindici giorni tali proposte si intendono approvate.

I compiti di segreteria della Commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**A R N O N E**, *Segretario*:

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sopprimere i seguenti capoversi: « dell'assessore regionale all'istruzione;*

di tre membri, scelti dal soprintendente su designazione sindacale ».

- 4.1 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sostituire le parole: « presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale », con le altre: « presieduta dall'assessore regionale all'istruzione » e, conseguentemente, sopprimere il penultimo capoverso.*

- 4.4 PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al primo comma, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: « di 5 membri, scelti dall'assessore regionale all'istruzione su designazione sindacale ».*

- 4.5 PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al terzo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso ».

- 4.6 PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al terzo comma, lettera c), sostituire le parole: « In caso di mancata approvazione, decorsi quindici giorni tali proposte si intendono approvate » con le altre: « Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute ».*

- 4.2 LIMONI, relatore

*Sopprimere l'ultimo comma.*

- 4.3 LIMONI, relatore

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . L'emendamento 4.1 si intende già illustrato dalla precedente illustrazione fatta sull'emendamento 3.1. Pertanto confermiamo le argomentazioni già svolte.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Con il suo permesso, onorevole Presidente, illustrerò i tre emendamenti presentati sull'articolo 4 congiuntamente, non soltanto al fine di guadagnare tempo, ma anche perchè esiste una logica che li riconnette tutti e tre. Si tratta di una logica di maggiore democrazia e di più chiara e precisa responsabilità politica.

L'emendamento 4.4 propone in sostanza che la presidenza della commissione regionale venga assunta non dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, bensì dall'assessore regionale all'istruzione. La ragione di questa sostituzione è già stata ampiamente illustrata dalla collega Farneti; io la richiamo molto succintamente. Pensiamo che in una materia di questo genere non solo non sia da escludere, come è stato detto da qualcuno in questo dibattito, ma anzi sia fortemente da sottolineare la presenza e la responsabilità di un ente come la regione la quale, presente nella persona del suo assessore all'istruzione, è certamente più vicina e più sensibile alle necessità locali. Può accadere che ci siano regioni in cui la richiesta di partecipare a questi corsi sia molto ampia. Può accadere che ci siano regioni in cui la richiesta sia molto più modesta. Può accadere che ci siano occorrenze diverse da regione a regione. E non si tratta soltanto di occorrenze di servizi, di edifici, di ubicazione di sedi, di trasporti e via dicendo; si tratta anche di scelte quanto mai delicate in fatto di rappresentanze di forze sindacali.

Il collega Limoni, relatore, sa che la forza delle organizzazioni sindacali non è ugualmente distribuita in ogni parte d'Italia. Ci so-

no zone in cui certi sindacati hanno un peso preponderante; mentre gli stessi, in altre, sono pressochè assenti. Non si può quindi decidere unilateralmente in una istanza centrale quali sindacati debbano essere chiamati a far parte di queste commissioni. Bisogna vedere caso per caso. E questa è anche la ragione, collega Limoni, per cui noi nell'emendamento 4.5 proponiamo che i posti disponibili per le designazioni sindacali siano cinque anzichè tre.

Pochi minuti fa lei, collega Limoni, ha spezzato una lancia contro la « polverizzazione » delle organizzazioni sindacali della scuola. Ma, pur consentendo sul fatto che in questo momento queste organizzazioni sono in numero eccessivo, mi vorrà peraltro concedere che cinque posti a disposizione consentono una rappresentanza più articolata e meno ristretta che non tre soli posti. È possibile con questo allargamento evitare certe esclusioni che in qualche caso potrebbero essere imbarazzanti e dolorose.

Nello stesso spirito vorremmo che fosse visto l'emendamento 4.6; per il quale, peraltro, il discorso è un po' più complesso. In sostanza noi proponiamo che spetti alla commissione regionale approvare i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso. È un ritorno ad una dizione della Camera nello spirito che la competenza per la formulazione e l'approvazione dei piani di studio debba essere decentrata e democratizzata quanto più largamente possibile. Infatti il dispositivo che è stato elaborato dalla maggioranza della Commissione prevede che in sostanza in sede locale il corpo docente altro non possa fare che delle proposte circa i piani di studio; proposte, si badi, non di piani veri e propri ma di semplice attuazione di piani predisposti dall'alto...

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, mi perdoni, ma questo è un intervento vero e proprio.

P I O V A N O . Mi sbrigo subito. Abbia pazienza, signor Presidente. Il fatto è che la materia è un po' complessa.

Si chiede, dicevo, nel testo della Commissione che i poteri del corpo docente si ridu-

cano a meri fatti di organizzazione e, vorrei dire, di calendario: premesso che in sede centrale si stabiliscono i criteri, i metodi e i contenuti dell'insegnamento, in sede locale poi si decide semplicemente se le lezioni si debbano tenere il sabato pomeriggio o la domenica mattina. Pare a noi che questa norma sia estremamente ristretta e anche umiliante per il corpo docente e per le istanze locali in genere. Noi vogliamo dare al corpo docente maggiori responsabilità sul piano didattico e alle istanze locali maggiori responsabilità nel campo politico-sindacale. Questo lo spirito per cui abbiamo presentato i nostri emendamenti.

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Con l'emendamento 4.2 propongo di sostituire la dizione « in caso di mancata approvazione, ... » con un'altra dizione perchè la espressione « mancata approvazione » non mi pare abbastanza chiara. Infatti la mancata approvazione potrebbe consistere anche nella reiezione, potrebbe essere anche la non approvazione. Perciò, per essere più chiari, io propongo che si dica: « queste s'intendono approvate qualora decorrano inutilmente 15 giorni dalla data in cui sono ricevute ». Poi con l'emendamento 4.3 proponiamo di sopprimere l'ultimo comma perchè riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano. E nel testo è detto che sono costituite commissioni provinciali aventi gli stessi poteri che hanno le commissioni regionali. Tutto ciò in connessione anche con gli statuti regionali del Trentino-Alto Adige. Ma la materia è regolata all'articolo 18. Quindi per coordinamento questo comma passa all'articolo 18. Ecco la ragione per cui propongo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, le ragioni per le quali non possiamo

accogliere gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6 le ho già dette anche nella replica e non ho che da confermare il mio parere contrario.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **R O S A T I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con il parere del relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 4, meno che per il 4.3 di cui è firmatario il relatore stesso. E vorrei chiedere al relatore di ritirarlo per le ragioni che rapidamente esporrò. Quanto è contenuto nell'articolo 18 non è una ripetizione di quanto è detto nell'ultimo comma dell'articolo 4, cosicchè basti sopprimerlo e provvedere per il coordinamento; perchè se rimane in piedi solo il comma terzo dell'articolo 18 potremmo avere questa situazione: una commissione per la provincia di Bolzano e una commissione con sede in Trento competente per l'intera regione Trentino-Alto Adige. E allora bisognerebbe a mio avviso lasciare l'ultimo comma dell'articolo 4.

Senatore Limoni, nella provincia di Bolzano vi sono e scuole di lingua italiana e scuole di lingua tedesca; dovremmo allora costituire in Trento una commissione regionale per i corsi abilitanti per i docenti di lingua italiana della provincia di Trento e di Bolzano e dovremmo istituirne una in Bolzano solo per i docenti di lingua italiana. Invece evidentemente il comma di cui all'articolo 4, proprio per rispettare anche questa caratteristica dello statuto regionale che accentua il valore del momento provinciale, recita: « Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi ». Per questo vorrei chiedere al senatore Limoni di ritirare l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Limoni, mantiene l'emendamento 4.3?

**L I M O N I**, *relatore.* Lo ritiro, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 4.1, presentato dal senatore

Dinaro e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

**B E R N A R D I N E T T I**, *Segretario:*

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-1974, nonchè, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966 n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni, i maestri di ruolo

e non di ruolo con incarico triennale e gli insegnanti tecnici pratici, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**B E R N A R D I N E T T I ,** Segretario:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-1974, nonchè i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnici pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido a sensi e

per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre cinquanta ore da distribuire nel corso dell'anno scolastico ».

5.3

SPIGAROLI

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sostituire le parole: « con orario continuativo, nel mese di settembre e di almeno altre 50 ore » con le altre: « della durata di almeno 120 ore complessive di lezioni e di esercitazioni ».*

5.1

DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma sostituire le parole: « con orario continuativo nel mese di settembre », con le altre: « a pieno orario nel mese di settembre ».*

5.4

LIMONI, relatore

*Al primo comma, dopo le parole: « un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre », inserire le altre: « da organizzarsi nella fase finale del corso ».*

5.5

BONAZZÓLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIRASTU, RENDA

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio presso le scuole secondarie che

abbiano insegnato per almeno tre anni discipline comprese nelle classi di concorso — di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 aprile 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni — per le quali aspirano ad ottenere l'abilitazione possono essere, a domanda, esonerati dalla frequenza del corso speciale di cui al precedente comma ed ammessi a sostenere la relativa prova finale a condizione che abbiano ottenuto nel predetto triennio la qualifica di ottimo ».

5.8 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 ».

5.6 BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIRASTU, RENDA

*Sopprimere il terzo comma.*

5.7 BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIRASTU, RENDA

*Sopprimere il terzo comma.*

5.9 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: « sul termine del corso stesso e ».*

5.2 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE. Esorto ancora gli onorevoli colleghi che devono illustrare gli emendamenti ad essere brevi nei loro interventi.

SPIGAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIGAROLI. L'emendamento 5.3 è puramente formale: non muta la sostanza dell'articolo 5 ma la rende più chiara. Mi esimo quindi dall'illustrarlo poichè credo che sia evidente l'aspetto unicamente formale dell'emendamento stesso.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Nel mio precedente intervento, onorevole Presidente, mi sembra di aver già illustrato ampiamente l'insufficienza delle 50 ore indicate nel disegno di legge, anche alla luce degli ordinamenti e dei sistemi europei nei quali il nostro Paese è inserito. Nell'indicare le 120 ore non è che io abbia raddoppiato le 50 ore considerate, aggiungendone altre 20: mi sono orientato, insieme ai colleghi del mio Gruppo, verso questa indicazione tenendo anche presente il primitivo progetto presentato nel 1969 dall'onorevole Buzzi, allora Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, e distribuito ai sindacati. In esso venivano appunto indicate almeno 120 ore nonostante che tale indicazione coincidesse con un altro limite, quello cioè della frequenza ai corsi soltanto di coloro che avessero almeno 4 anni di insegnamento. Ora, siccome questo secondo limite è caduto e non se ne è parlato più, le 50 ore risultano doppiamente insufficienti: in se stesse, cioè, e in considerazione

ne che al corso sono iscritti e frequenteranno in eguale misura sia gli insegnanti che hanno molti anni di servizio, sia quelli che hanno un anno di servizio, sia, infine, gli aspiranti insegnanti che non hanno mai prestato servizio.

R O M A N O . Voleva l'abilitazione didattica e adesso chiede 120 ore.

D I N A R O . L'abilitazione didattica da noi proposta riguarda insegnanti in servizio; le 120 ore tengono conto anche del fatto che ai corsi sono ammessi aspiranti insegnanti. Non c'è contraddizione, senatore Romano. Siamo attentissimi nel fare le nostre proposte proprio perchè sappiamo che vi abbiamo tutti contro.

Con l'emendamento 5.2, poi, chiediamo la soppressione delle parole: « sul termine del corso stesso e ». Qui ci si riferisce ai corsi di Trento che evidentemente, all'epoca in cui il disegno di legge veniva elaborato, erano in piedi, mentre oggi, a quanto ci consta, sono conclusi. Ho in fotocopia la relazione del direttore dei corsi di Trento: il che sta ad indicare che quei corsi sono già terminati. Non si capisce allora la dizione: « sul termine del corso stesso e ». Ecco la ragione della nostra richiesta. Comunque non insistiamo per la votazione dell'emendamento. Grazie, signor Presidente.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Al primo comma dell'articolo 5 il testo proposto dalla Commissione stabilisce che « sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre 50 ore distribuite nel corso dell'anno scolastico ». Essendo il mese di settembre già trascorso, per quest'anno non potrà aver luogo il corso speciale con orario continuativo previsto appunto nel mese di settembre. Di qui il nostro emendamento 5.5

con il quale proponiamo di inserire le parole: « da organizzarsi nella fase finale del corso » dopo le altre: « un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre ». Il corso dovrebbe svolgersi dopo le 50 ore distribuite durante l'anno e dovrebbe rappresentare il momento conclusivo. La nostra proposta tende ad evitare che ci si riferisca ad un periodo già trascorso. Infatti, se la legge entrasse in vigore quest'anno, questo punto della medesima sarebbe superato.

Il secondo emendamento da noi proposto riguarda la sostituzione del secondo comma. Nel testo proposto dalla Commissione si parla, al secondo comma, di criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi. Il nostro emendamento 5.6 si rifà al testo approvato dalla Camera dei deputati e il suo contenuto tende a sottrarre al comitato centrale, previsto per l'organizzazione dei corsi, l'attuazione dei medesimi. Tale attuazione, una volta fissati i criteri generali, secondo noi dovrebbe essere lasciata ad iniziative di autogestione. È vero che il testo prevede anche che le commissioni regionali fissino i piani annuali dei corsi, procedano alla nomina del personale docente e all'approvazione dei piani di studio, ma, accanto a questa forma di decentramento, auspichiamo che vi sia un momento ulteriore dello stesso. Ci riferiamo con ciò all'autogestione dei corsi nella loro fase pratica e finale. Una volta fissate le linee generali, una volta fissata l'impostazione dei corsi e decisi i piani di studio, la programmazione di attività di tirocinio e l'organizzazione della ricerca difficilmente potrebbero trovare una soluzione soddisfacente in organismi accentrati. Di qui la nostra proposta di affidare la soluzione di questi problemi e di altri analoghi a un collettivo costituito da frequentanti e docenti dei corsi stessi.

Il terzo emendamento propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 5. Il testo proposto dalla Commissione a questo punto recita: « Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi suc-

cessivi a quelli del primo anno di attuazione». Cosa significa ciò a nostro avviso? A nostro avviso ciò significa che il Ministro con propria ordinanza può decidere che gruppi di iscritti ai corsi li frequentino in periodi successivi a quelli del primo anno di attuazione della legge. Comprendiamo quali possono essere i motivi che hanno suggerito alla Commissione di stabilire questo criterio, cioè motivi che si ispirano, ad esempio, all'esigenza di una distribuzione più scaglionata delle frequenze e così via. Ma se fosse approvato il criterio che è contenuto nel testo della Commissione secondo noi si determinerebbe una situazione di disparità, che è assolutamente da evitarsi, per cui alcuni insegnanti si troverebbero ad essere rinviati di un anno nella frequenza ai corsi ed altri no. Nè il criterio dell'anzianità di servizio cui si riferisce il testo della Commissione a nostro avviso può reggere. Proponiamo quindi che tutti i partecipanti siano posti nelle stesse condizioni e non vi sia un rinvio che genererebbe delle situazioni ingiuste. Di qui la proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo 5.

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 5.8 si ritiene che possano essere esonerati dalla frequenza del corso speciale gli insegnanti di ruolo e non di ruolo i quali, avendo ottenuto la qualifica di ottimo in un triennio di servizio, hanno dimostrato di saper bene adempiere i loro compiti e di possedere quei requisiti e quella preparazione professionale che dovrebbero essere il risultato della frequenza del corso speciale. È reso salvo il principio dell'esame, in quanto i predetti debbono egualmente sostenere la relativa prova finale. L'emendamento si propone anche per evitare l'eccessivo intasamento dei corsi la cui frequenza pone problemi di grande difficoltà specialmente per coloro che sono residenti in centri minori.

Una volta sfolto il numero dei frequentanti i predetti corsi, non ha più ragion d'es-

sere la norma di cui al successivo terzo comma della quale proponiamo la soppressione con l'emendamento 5.9.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 5.3. Proporrei però che il predetto emendamento 5.3 venisse integrato con l'emendamento 5.4 e che laddove è detto: « con orario continuativo nel mese di settembre » si dicesse: « a pieno orario nel mese di settembre », secondo la proposta da me fatta appunto con l'emendamento 5.4.

F A R N E T I A R I E L L A . Che cosa vuol dire « a pieno orario »?

P I O V A N O . Il pieno orario è di due ore. Fanno due ore di fila: questo vuol dire « a pieno orario ».

L I M O N I , *relatore*. E orario continuativo cosa vuol dire?

P I O V A N O . Vuol dire tutti i giorni. « A pieno orario » non significa nulla.

L I M O N I , *relatore*. Qui si vuol dire che il corso si fa tutti i giorni e non, per esempio, una volta alla settimana. Proporrei allora di dire: « con orario quotidiano nel mese di settembre ».

F A R N E T I A R I E L L A . È meglio dire « continuativo ».

C O D I G N O L A . L'espressione: « orario continuativo » è chiara, vuol dire tutti i giorni.

P I O V A N O . Si potrebbe dire: « con frequenza giornaliera ».

L I M O N I , *relatore*. Se mettiamo « frequenza giornaliera », anche dieci minuti al giorno sono una frequenza giornaliera.



C O D I G N O L A . Lasciamo « continuativo ».

L I M O N I , *relatore*. Allora ritiro l'emendamento 5.4. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 5.5, 5.8, 5.6...

F A R N E T I A R I E L L A . Ma allora il corso non lo facciamo per quest'anno?

L I M O N I , *relatore*. L'emendamento 5.5 ha una sua validità specialmente se è riferito a questa prima prova dell'anno 1971-1972. Noi prevedevamo di iniziare nel mese di settembre i corsi e di distribuire le cinquanta ore di lezioni nel corso dell'anno dal 1° ottobre al 30 giugno, ma questa previsione non può realizzarsi per l'anno in corso, salvo che non ci riferiamo alla fine del mese di settembre. Allora bisognerebbe accettare questo emendamento e dire: « da organizzarsi nella fase finale del corso ».

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente che quando il Senato ha elaborato questo testo pensava che la legge entrasse in vigore prima del 1° settembre. Ora questa data diventa contraddittoria con il giorno nel quale discutiamo la legge. Ma qual è lo scopo che ci proponiamo? In fondo il corso speciale deve avere la durata continuativa cioè con lezioni quotidiane per un mese durante l'anno in cui i corsi si svolgono e le rimanenti 50 ore sono distribuite nel resto dell'anno. Potremmo però parlare di un mese per l'orario continuativo, lasciando poi al Ministro di precisare di quale mese si tratta.

C O D I G N O L A . Ma si è indicato settembre perchè è l'unico mese in cui i corsi possono effettivamente essere seguiti.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora si potrebbe lasciare il testo com'è con l'interpretazio-

ne che il mese di settembre è quello che conclude il corso invece di avviarlo.

F A R N E T I A R I E L L A . Casca il mondo se accettate il nostro emendamento?

L I M O N I , *relatore*. Qui non si tratta di accettare un emendamento della vostra parte, si tratta di trovare un emendamento che sia collocabile proficuamente nel testo. Proporrei perciò la seguente dizione dell'ultima parte dell'emendamento 5.3: « un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre 50 ore distribuite nel corso del medesimo anno scolastico ».

C O D I G N O L A . Bisogna eliminare la parola: « altre », perchè altrimenti potrebbe pensarsi che queste ore si debbano fare dopo settembre.

L I M O N I , *relatore*. Non credo che ci possa essere questo equivoco, perchè con la dizione: « altre 50 ore » da espletarsi nell'ambito del medesimo anno scolastico si elimina il dubbio che possano essere successive. In questo modo si vuole dire che sono aggiuntive a quelle del mese di settembre, altrimenti si potrebbe equivocare che siano 50 ore comprese quelle che si fanno nel mese di settembre. Perciò proporrei la dizione: « nel mese di settembre e di almeno altre 50 ore distribuite nel corso del medesimo anno scolastico ».

R O M A N O . Che succederà quest'anno?

L I M O N I , *relatore*. Si finirà il 30 settembre perchè finisce l'anno scolastico.

F A R N E T I A R I E L L A . E questo sarà per tutti gli anni?

L I M O N I , *relatore*. Sarà per tutti gli anni. Esprimiamo infine parere contrario agli emendamenti 5.8, 5.6, 5.7 e 5.9.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore, accettando anche la sua proposta di sub-emendamento all'emendamento 5.3.

S P I G A R O L I . Aderisco anch'io alla proposta del senatore Limoni.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, credo che si debba tornare sulla proposta formulata dal sottosegretario Rosati di cancellare il nome del mese dal testo del disegno di legge perchè, se il mese di settembre lo assumiamo come mese finale del corso, questo potrebbe andar bene per motivi contingenti per il primo anno; ma se lo lasciamo per gli anni successivi capiterà che gli insegnanti nel corso dell'anno faranno le 50 ore, poi nel mese di settembre finale conseguiranno l'abilitazione, però il titolo acquisito non potranno farlo valere per l'anno scolastico immediatamente successivo perchè intanto saranno state formulate le graduatorie. Invece se eliminiamo il nome del mese, il Governo per quest'anno potrebbe stabilire il mese di settembre come mese terminale; ma per gli anni successivi, proprio alla luce di queste considerazioni, potrebbe stabilire il mese di settembre o qualche altro mese come mese iniziale del corso.

Pertanto do la mia adesione alla proposta formulata dall'onorevole Rosati e prego l'onorevole relatore di rivedere la propria posizione.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le considerazioni fatte dal senatore Romano, anche se contraddicono con l'emendamento 5.5 presentato da parte comunista, dimostrano che la discussione serve a far rivedere le posizioni. Se si può rettificare, sarebbe meglio così e cioè non

fare riferimento esplicito al mese. Per quest'anno evidentemente il ministro individuerà il mese di settembre, con ordinanza, per la conclusione del corso, mentre negli altri anni sarà all'inizio del corso.

C O D I G N O L A . L'emendamento 5.5 potrebbe essere modificato nel senso di inserire dopo la parola: « fase » le altre: « iniziale o ».

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per me questa proposta può essere accettata.

P I N T O . Facciamo una norma transitoria per quest'anno.

S P I G A R O L I . Non è ben chiaro; non ho capito bene se si lascia o non si lascia il mese di settembre.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, si lascia.

S P I G A R O L I . Ma allora il mese di settembre non può essere mai nella fase iniziale perchè i corsi vanno organizzati dal primo ottobre e lo dice chiaramente l'articolo 1: « A partire dal 1° ottobre 1971 e fino al 30 settembre 1974, a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico... » e quindi questi corsi vanno fatti di anno in anno. Hanno quindi inizio con l'anno scolastico; pertanto accettando la dizione: « nella fase iniziale o finale », occorre togliere l'accenno al mese di settembre.

P R E S I D E N T E . A questo punto mi sembra opportuno accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 5 per dare la possibilità di trovarne una migliore formulazione. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Art. 6.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge,

nonchè della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

*In via subordinata all'emendamento 1.1, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.1            **DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

**D I N A R O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I N A R O .** Brevissimamente, onorevole Presidente. Con il nostro emendamento proponiamo la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 6 là dove è detto: « Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 ». L'articolo parla di compenso da attribuire per ogni giornata di effettiva attività svolta durante i corsi da parte degli insegnanti-docenti. Ora, non comprendiamo come mai ci possano essere, tra gli insegnanti-docenti dei corsi, persone estranee all'amministrazione, e ciò per gli stessi motivi cui avevo accennato in uno dei miei precedenti interventi. Disponendo l'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione di molte decine di migliaia di professori di ruolo, vorremmo conoscere il motivo per cui la stessa amministrazione debba ricorrere a personale estraneo da utilizzare per i corsi ai fini della prevista abilitazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**L I M O N I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R O S A T I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è d'accordo con il relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

#### **Art. 7.**

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni, nello stesso insegnamento, con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduato-

rie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui ai precedenti commi, distinte graduatorie nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione nell'anno immediatamente precedente.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 5 saranno iscritti nelle graduatorie che verranno compilate nell'anno immediatamente successivo all'ultimo in cui i corsi stessi sono attuati.

Le graduatorie compilate in ciascun anno non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno immediatamente precedente.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti com-

mi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quinto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conse-

guimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 7.

**A R N O N E ,** *Segretario:*

*Al primo comma, sostituire le parole:* « abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni, nello stesso insegnamento, con qualifica non inferiore a "buono", sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, » *con le altre:* « siano in possesso del titolo di abilitazione, valida per l'insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria, sono inclusi, a domanda, ».

7.7 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI  
CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO,  
D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI,  
FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PRE-  
MOLI, ROBBA, ROTTA

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo, terzo e decimo comma, sostituire le parole:* « due anni », *con le altre:* « un anno ».

7.1 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA,  
DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI,  
GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TA-  
NUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* « nello stesso insegnamento ».

7.4 FARNETTI Ariella, ROMANO, PAPA,  
PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria  
Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria,  
PIRASTU, RENDA

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Nelle predette graduatorie sono inseriti, a domanda, purchè in possesso dell'abilitazione, anche coloro i quali:

a) siano in servizio alle dipendenze dello Stato in qualità di funzionari delle carriere direttive;

b) siano stati per almeno un anno assistenti universitari incaricati nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) abbiano usufruito, nel periodo di tempo indicato nella precedente lettera b) di borse di studio post-universitarie di perfezionamento didattico e scientifico per almeno un anno.

I punteggi attribuibili per le situazioni di cui alle lettere a), b), e c), non sono cumulabili tra di loro se relativi a periodi tra loro coincidenti ».

7.8 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI,  
CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO,  
D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI,  
FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PRE-  
MOLI, ROBBA, ROTTA

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Indipendentemente dal requisito dei due anni di servizio non di ruolo prestato ai sensi del primo comma, sono inclusi, a domanda, nelle graduatorie nazionali permanenti coloro i quali abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento di qualsiasi disciplina nelle scuole secondarie con una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi ».

7.9 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI,  
CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO,  
D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI,  
FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PRE-  
MOLI, ROBBA, ROTTA

*Sopprimere il secondo comma e, conseguentemente, al quarto comma inserire, dopo le parole:* « Sono compilate », *le altre:* « distinte per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro del-

546ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 OTTOBRE 1971

la pubblica istruzione di cui all'articolo 1, settimo comma, e ».

7.3 LIMONI, *relatore*

*Al terzo comma, dopo le parole: « insegnanti elementari » inserire le altre: « e gli insegnanti tecnico-pratici ».*

7.19 LA COMMISSIONE

*Al terzo comma, sostituire le parole: « di laurea e di abilitazione », con le altre: « di abilitazione e del prescritto titolo di studio ».*

7.20 LA COMMISSIONE

*Al terzo comma, sostituire le parole: « nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione », con le altre: « nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione ».*

7.17 IL GOVERNO

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« A coloro i quali abbiano riportato nei concorsi a cattedra una votazione complessiva di 60/100, purchè abbiano conseguito una media di 7/10 per la parte della votazione relativa alle prove d'esame verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per ogni prova di concorso; verrà pure attribuito uno speciale punteggio a coloro che siano in possesso di altre abilitazioni o abbiano riportato la predetta votazione di 60/100 in concorsi relativi a classi diverse da quella per la quale concorrono ».

7.10 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Al quinto comma, sostituire le parole: « il settanta per cento », con le altre: « il cinquanta per cento ».*

7.11 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Sostituire i commi settimo, ottavo e nono con il seguente:*

« Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal primo o dal terzo comma ».

7.5 FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*All'emendamento 7.18, al quarto rigo, alle parole: « distinte graduatorie », sostituire le altre: « graduatorie distinte per classe di abilitazione ».*

7.18/1 CODIGNOLA, SPIGAROLI, CASTELLACCIO, BANFI, INDELLI, LA ROSA, DE LEONI, ZENTI

*All'emendamento 7.18, al quint'ultimo rigo, dopo la parola: « conseguito », inserire l'altra: « comunque ».*

7.18/2 CODIGNOLA, SPIGAROLI, CASTELLACCIO, BANFI, INDELLI, LA ROSA, DE LEONI, ZENTI

*Sostituire il settimo, ottavo e nono comma con i seguenti:*

« Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, distinte graduatorie nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di

abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo. Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma 1 del presente articolo.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente ».

7. 18 LA COMMISSIONE

*Al tredicesimo comma, sostituire le parole: « del trenta per cento », con le altre: « del cinquanta per cento ».*

7. 12 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Al tredicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « titoli ed ».*

7. 13 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: « al cinquanta per cento », con le altre: « al sessanta per cento ».*

7. 14 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*Al quattordicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « titoli ed ».*

7. 15 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

*In via subordinata all'emendamento 1. 1, al quindicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: « fino al 30 settembre 1974 ».*

7. 2 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Sopprimere il quindicesimo comma.*

7. 6 FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al sedicesimo comma, sostituire le parole: « sentite le », con le altre: « previo parere vincolante delle ».*

7. 16 GERMANÒ, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA, ROTTA

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Per quanto riguarda l'emendamento 7.7 debbo dire che, nel momento in cui si prevedono procedure così facilitanti per la immissione in ruolo del personale insegnante, sembra rispondere a criteri di equità e di giustizia questo emendamento in base al quale vengono immessi nelle graduatorie nazionali permanenti tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione, a prescindere dal fatto del prestato servizio presso istituti e scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale

Quanto all'emendamento 7.8, sembra anche equo prevedere, quanto meno, un analogo trattamento per gli abilitati che siano funzionari dello Stato della carriera direttiva e che perciò hanno dovuto superare un severo concorso, ovvero siano stati assistenti universitari incaricati o borsisti e che perciò hanno dovuto sottoporsi a severe selezioni.

Per quanto concerne l'emendamento 7.9, sembra ingiusto non prevedere la immissione in ruolo di coloro i quali, non essendo riusciti ad ottenere, per obiettive difficoltà, un incarico, hanno tuttavia conseguito l'abilitazione all'insegnamento con un'ottima votazione.

Con l'emendamento 7.10, a noi sembra equo prevedere una speciale valutazione per coloro che abbiano superato altri esami di abilitazione.

La sostituzione prevista con l'emendamento 7.11 si impone per evitare una pesante discriminazione per coloro che intendano cimentarsi nei regolari concorsi a cattedra per esami.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.12, secondo noi, per ragioni di equità cui si è già accennato, è consigliabile riservare ai concorsi da espletare per soli esami il 50 per cento dei posti disponibili, e ciò per favorire soprattutto i giovani.

L'emendamento 7.13 si illustra da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.14, per favorire i giovani, dopo aver favorito gli anziani, è opportuno prevedere concorsi normali a cattedre per soli esami (naturalmente previo possesso del titolo di abilitazione ottenuto col nuovo sistema) ed una modesta elevazione dell'aliquota riservata a tali concorsi.

L'emendamento 7.15 si illustra da sè.

Per quanto concerne infine l'emendamento 7.16, data l'importanza e la delicatezza della materia, sembra opportuno condizionare le decisioni del ministro al parere vincolante delle competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, con il primo comma dell'articolo 7 si richiedono due anni di servizio prestati nello stesso insegnamento per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già in possesso di abilitazione ai fini della iscrizione in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare per l'immissione successiva in ruolo. Analogamente sono richiesti due anni nei commi terzo e decimo per altre categorie. Noi chiediamo la riduzione dei due anni di servizio richiesti ad un anno perchè, in materia, c'è l'ultimo precedente, e cioè la legge 7 ottobre 1969, n. 748, con la quale, per caso perfettamente analogo, cioè di abilitato da iscrivere nelle graduatorie nazionali permanenti al fine di utilizzazione per l'immissione in ruolo, è richiesto un anno di servizio. Non si comprende perchè per la categoria prevista nel primo comma dell'articolo 7, composta egualmente di abilitati, si debba elevare l'anno di servizio richiesto dalla legge n. 748 a due anni. Questa è una evidente sperequazione, una ingiustizia manifesta: donde la nostra richiesta.

Non insistiamo per quanto riguarda lo emendamento 7.2.

F A R N E T I A R I E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A R N E T I A R I E L L A . Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 7. Il primo emendamento 7.4 si illustra da sè. Si tratta di eliminare il contesto « nello stesso insegnamento » in quanto tutte le leggi che sono state fin qui fatte e che riguardano l'immissione in ruolo di insegnanti con determinate caratteristiche, cioè abilitati con uno o più anni di servizio, non richiedono che questi anni di servizio siano fatti nello stesso insegnamento. Vedi la legge 603, la legge 468 e così via, per cui si propone l'eliminazione delle parole « nello stesso insegnamento ».



## Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue FARNETTI ARIELLA). L'emendamento 7.5 tende a ripristinare il testo della Camera sostituendo i commi settimo, ottavo e nono. Perchè noi riteniamo sia giusto ripristinare il testo della Camera? Perchè indubbiamente è più chiaro rispetto al testo del Senato anche perchè il testo formulato in Commissione può provocare diverse interpretazioni. E, direi, anche lo stesso testo sostitutivo che è stato proposto dalla Commissione a mio avviso suscita delle perplessità. In primo luogo si parla di distinte graduatorie nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione. Che cosa s'intende per distinte graduatorie? Graduatorie distinte in rapporto alla classe di abilitazione o in rapporto al tipo di abilitazione, cioè in rapporto agli abilitati previsti dall'articolo 1 o agli abilitati previsti dall'articolo 5? Vorrei un chiarimento in questo senso. Se si tratta di graduatorie distinte in base alla classe di abilitazione, cioè in base alla materia specifica che si dovrà insegnare, questo è naturale, ma se si tratta di distinte graduatorie in rapporto al tipo di abilitazione mi sembra che si tratti di una disposizione ingiustificata ed ingiusta poichè verremmo a dare una diversa importanza ed un diverso valore alle abilitazioni mentre a nostro avviso queste devono avere lo stesso valore e devono essere messe sullo stesso piano per quanto riguarda la possibilità dell'entrata in ruolo.

Avevamo inoltre proposto di adottare la formulazione della Camera — ma mi sembra che questo elemento sia stato superato con l'emendamento 7.18 — perchè altrimenti quegli insegnanti, già oggi abilitati, che non hanno nemmeno un anno di servizio si sarebbero trovati nelle condizioni di non poter mai entrare nella graduatoria.

E vengo all'ultima considerazione. Anche nel testo proposto dalla Commissione si dice che coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente ar-

ticolo 5 saranno iscritti nelle graduatorie che verranno compilate nell'anno immediatamente successivo all'ultimo in cui i corsi stessi sono attuati. Questo vorrebbe dire che, per esempio, gli abilitati in base all'articolo 5, che sono scaglionati nei diversi anni per il conseguimento dell'abilitazione, potranno essere iscritti nella graduatoria soltanto dopo il 1974. Questo a me sembra ingiusto in quanto è indubbio che non appena uno è abilitato deve avere il diritto di essere iscritto nella graduatoria se ha il requisito dei due anni.

Con l'emendamento 7.6 si chiede la soppressione del quindicesimo comma che così recita: « Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra ». Ora, proprio mentre andiamo a costruire un tipo di alternativa di abilitazione alla vecchia abilitazione con esame — anche perchè abbiamo tutti riconosciuto che era più giusto fare dei corsi abilitanti poichè questi consentivano di valutare meglio la preparazione e la qualificazione degli insegnanti — ad un certo momento ritiriamo fuori il vecchio esame di abilitazione congiunto al concorso a cattedre. Mi sembra quindi che questo comma sia in aperta contraddizione con lo spirito della legge e con quanto siamo venuti dicendo fino ad ora.

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Si propone con l'emendamento 7.3 che i commi quarto e secondo siano unificati. Infatti, dopo le parole: « Sono compilate », si propone di inserire le altre: « distinte per ciascuna delle classi

di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 1, settimo comma, e » Il testo proposto dalla Commissione prosegue in questo modo: « secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ». Il motivo è quello di unificare la materia che è trattata in due punti diversi del medesimo articolo, al comma secondo e al comma quarto. In questo modo riteniamo di conferire maggiore sistematicità all'articolo stesso.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.19 e 7.20, nella replica ho rilevato che all'articolo 5 la categoria degli insegnanti tecnico-pratici è collocata assieme a quella degli insegnanti elementari di ruolo e di scuole secondarie, per i quali è previsto l'accesso ai corsi abilitanti. Qui non si fa cenno invece a questa categoria di insegnanti per quanto riguarda l'immissione nei ruoli quando siano in possesso dei requisiti richiesti per gli altri docenti che possono essere immessi nei ruoli avendo il titolo di studio richiesto e l'abilitazione. In sostanza non si parla qui di insegnanti tecnico-pratici. È vero che al primo comma si dice: « Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni, nello stesso insegnamento, con qualifica non inferiore a "buono", sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti... », ma non ci sembra sufficientemente garantita l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici con questa dizione. Perciò, per maggiore sicurezza, proponiamo che vengano inseriti tra coloro che possono essere immessi nel ruolo a domanda, quando siano in possesso del prescritto titolo di studio, come è detto nell'emendamento 7.20, e dell'abilitazione.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento

presentato dal Governo all'articolo 7 corregge semplicemente la dizione del testo pervenutoci dalla Camera e confermato dal Senato, che estende le norme generali di cui all'articolo 7 anche agli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie, a condizione che siano di ruolo da due anni. Ora, ciò stabilirebbe una condizione ingiusta nei confronti di questi docenti. Dovrebbero essere insegnanti di ruolo in possesso di abilitazione specifica per la nuova classe di concorso alla quale aspirano e contestualmente dovrebbero avere due anni di insegnamento anche se non di ruolo, altrimenti determineremmo una condizione di disuguaglianza rispetto agli altri. Questo è il senso dell'emendamento: una condizione uguale a quella prevista nel primo comma dell'articolo 7, cioè l'abilitazione e due anni di insegnamento anche non di ruolo. Invece nel testo così com'è sembra che debbano avere i due anni di ruolo. Avrebbero quindi, come ripeto, una condizione di svantaggio rispetto agli altri.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . L'emendamento 7.18/1 si riferisce alla quarta riga dell'emendamento 7.18: laddove si parla di distinte graduatorie, ritengo necessario precisare che si tratta di graduatorie distinte per classi di abilitazione, onde evitare che ci siano confusioni e che si possa invece interpretare come un riferimento ai diversi modi di ottenere l'abilitazione, per ogni classe.

Proponiamo inoltre all'ultimo comma, dove si dice: « ogni anno successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione », di aggiungere « comunque » perchè questo principio della graduatoria si riferisce a coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione in qualsiasi forma prevista da questa o da altre leggi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore.* Sono contrario agli emendamenti 7.7 e 7.1. Sono favorevole

all'emendamento 7.4. Sono contrario agli emendamenti 7.8 e 7.9, mentre sono ovviamente favorevole al 7.3. Sono contrario agli emendamenti 7.10, 7.11, 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.6 e 7.16. Le ragioni sono già state esposte nella replica e in modo particolare quando ho espresso il parere sugli emendamenti all'articolo 1. Sono poi favorevole agli emendamenti 7.18, 7.18/1, 7.18/2, 7.17 e naturalmente al 7.19 e al 7.20 presentati dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **R O S A T I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono contrario agli emendamenti 7.7 e 7.1 e sono favorevole al 7.4. Sono contrario al 7.8 e al 7.9. Sono favorevole al 7.3 anche se c'è un problema di coordinamento (e mi rivolgo al relatore) perchè credo che il problema posto dal relatore con un proprio emendamento sia affrontato e risolto anche nel 7.18 o nel primo degli emendamenti al 7.18, quando dice « graduatorie distinte per classi di abilitazione » cioè l'emendamento Codignola, Spigaroli ed altri. È un problema di coordinamento; nella sostanza sono d'accordo, salvo a vedere quali dei due debba vivere.

Sono contrario al 7.10, al 7.11. Credo che anche il 7.5 trovi una risposta nell'emendamento 7.18 ed anche per questo c'è un problema di coordinamento.

**F A R N E T T I A R I E L L A** In parte, l'ho già detto.

**R O S A T I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono contrario al 7.12, al 7.13, al 7.14. Mi rimetto all'Assemblea invece per l'emendamento 7.6. Basta prendere gli atti della discussione in Commissione per constatare che su questa posizione il Governo ebbe grandi perplessità nei confronti del comma 15 dell'articolo 7 che qui si propone di sopprimere con l'emendamento 7.6.

Invece sono favorevole all'emendamento 7.18, con i due emendamenti aggiuntivi Co-

dignola e Spigaroli, tendenti a sostituire: « distinte graduatorie », con « graduatorie distinte, per classi di abilitazione » e ad inserire, dopo la parola « conseguite » l'altra: « comunque ». Sono di parere contrario all'emendamento 7.19 della Commissione dove accanto agli insegnanti elementari si propone di inserire gli insegnanti tecnico-pratici, mentre sono favorevole all'altro. Ne spiego i motivi: credo che in linea di massima il criterio che ha ispirato la elaborazione del testo sia che accanto alla diversità di funzioni vi è un momento educativo in qualche modo autonomo, una responsabilità primaria che è propria degli insegnanti elementari, tant'è che affrontiamo il discorso di una formazione diversa di questo tipo di docenti nella scuola primaria. L'insegnante tecnico-pratico non ha una autonomia, totale responsabilità nel fatto educativo perchè è una persona che integra e in qualche modo esegue, sotto la direzione dell'insegnante di teoria, delle attività pratiche e non partecipa nemmeno ai consigli di classe. Quindi valutare i due anni di servizio di un tecnico-pratico come quelli di un insegnante elementare, per cui basta avere la laurea e l'abilitazione perchè quei due anni valgano come due anni di insegnamento nelle elementari ai fini dell'inserimento in graduatoria, il Governo non ritiene di poterlo accettare. In altre parole le due funzioni, le due responsabilità, i due momenti educativi non godono di uguale pienezza. Per questo, mentre posso ammettere che i due anni di servizio dell'insegnante elementare, con l'aggiunta della laurea e dell'abilitazione possono essere computati come i due anni necessari per l'immissione in graduatoria, quelli degli insegnanti tecnico-pratici non ritengo possano essere valutati alla stessa stregua e perciò il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

L'emendamento 7.20 tende a sostituire al terzo comma le parole: « di laurea e di abilitazione » con le altre: « di abilitazione e del prescritto titolo di studio ». È una forma di garanzia per evitare che l'abilitazione, che peraltro non si potrebbe conseguire se non con il titolo prescritto, venga

ritenuta motivo sufficiente per soddisfare le condizioni richieste. Credo comunque che sia superfluo, perchè credo impossibile avere l'abilitazione senza titolo di studio: in ogni modo non mi oppongo.

**C O D I G N O L A .** Ma non è detto che sia la laurea. Questa è la ragione dell'emendamento.

**R O S A T I ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo; dico no solo all'emendamento 7.19 e sono favorevole al 7.20.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Farneti Ariella, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.9 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal relatore, senatore Limoni, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Segue l'emendamento 7.19, presentato dalla Commissione, non accettato dal Governo. Senatore Limoni, lo mantiene?

**L I M O N I ,** *relatore.* Lo mantengo perchè credo che al primo comma non ci sia ai fini che ho detto la garanzia che crediamo opportuna perchè sia data la possibilità di immissione in ruolo agli insegnanti tecnico-pratici forniti del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 7.19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

**R O M A N O .** Chiediamo la controprova.

**P R E S I D E N T E ,** Procediamo alla controprova.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dalla Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.17, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.11 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Ariella Farneti e da altri

senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del subemendamento 7.18/1. Chiedo alla Commissione se non ritenga necessario un coordinamento dopo che è stato approvato l'emendamento 7.3.

L I M O N I , *relatore*. A me non sembra necessario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 7.18/1, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti il subemendamento 7.18/2, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 7.12 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Ariella Farneti e da altri senatori, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Onorevole Sottosegretario, lei ritiene che, prima di votare l'articolo 7 nel suo complesso, sia necessario procedere al suo coordinamento?

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non lo ritengo necessario.

P R E S I D E N T E . Allora metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario*:

#### Art. 8.

Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto

ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonchè gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, semprechè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a « buono », in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

**PRESIDENTE**. Si dia lettura dei due emendamenti presentati a quest'articolo.

**GERMANÒ**, *Segretario*:

*Sostituire le parole*: « semprechè alla data di entrata in vigore della presente legge », *con le altre*: « semprechè alla data di inizio del corso ».

8.2

LIMONI, *relatore*

*Sopprimere, in fine, le seguenti parole*: « e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge ».

8.1

BURTULO

**LIMONI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LIMONI**, *relatore*. Con l'emendamento 8.2 proponiamo di sostituire all'articolo 8 le parole: « semprechè alla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « semprechè alla data di inizio del corso » per favorire coloro che alla data di entrata in vigore della legge non avranno maturato l'anzianità di servizio richiesta, mentre la potrebbero avere maturata all'inizio del corso. Questo è il motivo per il quale si propone la modifica.

**BURTULO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BURTULO**. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo delle ultime tre righe dell'articolo 8, cioè l'espresso richiamo all'inclusione in graduatorie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 354 del 15 febbraio 1963, non modifica la sostanza dell'articolo per quanto riguarda gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

Perchè questi incaricati di insegnamento, in via di evidente sanatoria, possano essere ammessi ai corsi abilitanti restano ben ferme le condizioni previste dall'articolo 8 e cioè: essere in servizio alla data di inizio dei corsi, aver prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni con qualifica non inferiore a buono, aver conseguito l'incarico ai sensi della legge n. 354.

Il richiamo specifico all'essere inclusi nelle graduatorie di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge citata è non solo pleonastico (invero, se le nomine devono essere fatte ai sensi della legge n. 354, evidentemente in quella legge rientra l'articolo 1 con tutti i suoi commi) ma può accentuare una interpretazione restrittiva che sarà fonte di gravi sperequazioni.

È ben noto al Governo e al relatore che, data la grande autonomia di cui hanno goduto gli istituti professionali specialmente all'inizio della loro attività, i consigli di amministrazione, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 354, hanno usato criteri assai differenti e difformi nel determinare, in rapporto alle esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli riconosciuti idonei ad acquistare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale didattica e professionale e nello stabilire i criteri in base ai quali dovevano essere formate le graduatorie. In conseguenza di ciò in un istituto professionale con lo stesso titolo, per esempio, di perito edile si era ammessi a insegnare mate-

rie tecnico-professionali mentre in altro istituto si richiedeva il titolo di geometra. Magari poi in entrambi si nominava un perito edile; per cui con l'identico titolo di studio e di *curriculum* di insegnamento alcuni periti tecnici o geometri, in alcuni istituti professionali, hanno potuto essere inclusi in regolare graduatoria, poi hanno conseguito l'incarico a tempo indeterminato ed ora potranno conseguire l'abilitazione ed essere messi in ruolo. In altri istituti, a parità, ripeto, di titoli di studio e di insegnamento, altri insegnanti non hanno potuto conseguire la nomina a tempo indeterminato ed ora, se si insiste specificatamente nella condizione dell'inclusione nelle graduatorie, non possono essere ammessi ai corsi abilitanti. Mi consta poi che in alcuni casi, in alcuni istituti, non sono state formate le graduatorie anche per mancanza di aspiranti.

Ora per un'inadempienza dell'amministrazione potrebbe essere eccepita la regolarità del certificato d'insegnamento rilasciato e non è giusto che in un provvedimento che ha carattere di sanatoria si debbano accentuare delle discriminazioni non derivanti da differenza di requisiti, ma da difformità di applicazione di norme di legge da parte degli organi periferici dell'amministrazione. Pertanto, poichè l'emendamento soppressivo non modifica assolutamente i requisiti richiesti, ma evita interpretazioni restrittive e ingiustamente discriminatorie mi auguro che l'emendamento possa essere accolto dall'onorevole relatore e dall'onorevole Ministro e approvato dall'Assemblea. In caso contrario sono ben sicuro che su di esso dovremo ritornare con una leggina per correggere le sperequazioni che ne conseguiranno.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

**L I M O N I** , *relatore*. Signor Presidente, sono molto incerto di fronte a quest'emendamento perchè non ho modo di constatare se sia vera l'asserzione fondamentale che ha fatto il collega Burtulo e cioè se ci siano stati consigli d'ammini-

strazione di istituti professionali che hanno omesso quanto detta la legge 15 febbraio 1963, n. 454, e precisamente la compilazione di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal consiglio di amministrazione come dettano i commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della legge n. 354, ove è fatto obbligo di scegliere gli insegnanti delle diverse materie degli istituti professionali con questo criterio. Non avendo io personalmente possibilità di verificare la veridicità di questa asserzione (*interruzione del senatore Burtulo*) mi rimetto a quanto dice il Governo.

**P R E S I D E N T E** . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **R O S A T I** , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, dico senz'altro sì all'emendamento 8.2, proposto dal relatore senatore Limoni. Devo dire no, e mi dispiace, all'emendamento presentato dal senatore Burtulo. Del resto lo stesso presentatore ha fatto riferimento ad una situazione di fatto nel chiedere l'approvazione del suo emendamento da parte dei colleghi dell'Assemblea. Noi non possiamo tener conto di una situazione di fatto nel momento in cui andiamo ad introdurre una norma che deroga al principio generale che caratterizza la legge. Noi introduciamo nell'articolo 8 una norma transitoria che consente a coloro che non sono forniti del titolo di studio di partecipare ai corsi di abilitazione, entrare in graduatoria ed essere immessi in ruolo. In base a quale principio questo è possibile? Solo in base al fatto che gli istituti professionali, proprio in nome dell'autonomia alla quale lei si riferisce — e che probabilmente da qualcuno è stata male interpretata — hanno un potere che non ha nessun'altra scuola, neanche gli istituti tecnici con amministrazione autonoma: quello di definire l'idoneità di un titolo o di un'attitudine all'insegnamento di una certa disciplina, a condizione però che sia adottata in tempo utile una delibera che

definisca questa idoneità del titolo all'insegnamento di una particolare disciplina e che siano definiti i criteri per la compilazione delle graduatorie come un momento immediatamente successivo.

Non è possibile introdurre una norma notevolmente innovativa — anche se come norma transitoria — senza far riferimento ai principi in base ai quali i consigli di amministrazione e gli istituti professionali hanno questa facoltà. Questo infatti è il presupposto in nome del quale possiamo legittimare la deroga. Che poi alcuni, pochissimi, siano andati al di là ed abbiano affidato incarichi non formulando, come la legge detta, nè nei termini, nè con le motivazioni sufficienti, i criteri in base ai quali una certa disciplina può essere insegnata anche da chi non ha titolo specifico costituisce una situazione di fatto che non credo di poter accettare.

Per questo, pur con rincrescimento, devo dire no, a nome del Governo, all'emendamento del senatore Burtulo. Ho detto no anche ad altri emendamenti ed il Governo è stato messo in minoranza; non so se ciò si possa verificare anche in questo caso.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore, senatore Limoni, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Burtulo, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò , Segretario:**

**Art. 9.**

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò , Segretario:**

**Art. 10.**

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al decimo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a « buono », purchè con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.



G E R M A N Ò , *Segretario:*

*Dopo le parole:* « nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali », *inserire le altre:* « compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, ».

10.2 ROMANO, FARNETI Ariella, PIOVANO, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*In via subordinata all'emendamento 1.1, aggiungere il seguente comma:*

« Sarà data in ogni caso precedenza agli incaricati in servizio che, in possesso di abilitazione, abbiano ottenuto, per lo stesso insegnamento, la nomina triennale ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, trasformata in nomina a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1969, n. 282, o la nomina a tempo indeterminato ai sensi dell'ordinanza ministeriale 15 novembre 1969 emanata per l'applicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 734 ».

10.1 DINARO, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANNUCCI NANNINI, TURCHI

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Onorevole Presidente, con l'emendamento 10.2 intendiamo solamente colmare una lacuna. La Commissione ha accolto il principio dell'estensione dei benefici previsti dal terzo comma dell'articolo 10 agli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti professionali. Ma vi è stata una omissione poichè nella stessa condizione si trovano gli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti tecnici commerciali e per

geometri. Quindi chiediamo di colmare questa lacuna.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei innanzitutto completare l'emendamento 10.1 con una piccola aggiunta iniziale omessa nel testo per un semplice errore tecnico. L'emendamento quindi va integrato come segue: le prime parole dell'emendamento, e cioè: « Sarà data in ogni caso », vengono sostituite con le altre: « Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al sesto comma dell'articolo 7, nella prima applicazione della presente legge sarà data ». Vi è dunque un'aggiunta iniziale e la soppressione delle parole: « in ogni caso ». Su quest'emendamento aggiuntivo, presentato in via subordinata, vorrei permettere di richiamare la particolare attenzione del rappresentante del Governo, data la competenza che ha dimostrato in materia poco fa, in occasione dell'emendamento Burtulo. Con l'emendamento da noi proposto chiediamo che, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al sesto comma dell'articolo 7, nella prima applicazione della presente legge venga data « precedenza agli incaricati in servizio che, in possesso di abilitazione, abbiano ottenuto, per lo stesso insegnamento, la nomina triennale ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, trasformata in nomina a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1969, n. 282, o la nomina a tempo indeterminato ai sensi dell'ordinanza ministeriale 15 novembre 1969 emanata per l'applicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 734 ». È infatti giusto, a nostro avviso, che detti insegnanti, abilitati in servizio da molti anni negli istituti professionali di Stato, siano sistemati con precedenza nei ruoli degli stessi istituti professionali nei quali insegnano già da moltissimi anni con lodevole qualifica perchè hanno ottenuto nomine triennali pienamente legittime, trasformate *de jure* a tempo indeterminato.

Si tratta di insegnanti abilitati che, in seguito alla declaratoria di corrispondenza o di affinità dell'abilitazione posseduta, demandata con l'articolo 1 della legge n. 354 del 1963 al Consiglio di amministrazione degli istituti professionali statali, attraverso un atto amministrativo definitivo quale la deliberazione del Consiglio di amministrazione vistata dal Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, hanno ottenuto regolare nomina triennale prorogata di anno in anno e trasformata a tempo indeterminato (articolo 14 della legge n. 282 del 1969).

Ora, con la delega al ministro di cui all'articolo 1, settimo comma, del disegno di legge in esame, senza alcuna tutela per i detti insegnanti abilitati, che hanno evidentemente acquisito diritti e legittime aspettative, si potrebbe verificare una disparità di trattamento nella scelta delle abilitazioni valide per l'insegnamento negli istituti professionali. Per esempio, si potrebbe escludere l'abilitazione in materie giuridiche ed economiche per l'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica, ritenendo erroneamente che si tratti di insegnamento di italiano, storia, eccetera, e non di un insegnamento globale, comprensivo cioè anche di diritto pubblico, di economia politica, eccetera; mentre detti abilitati hanno insegnato appunto tale materia da anni con nomine triennali. Grazie, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**LIMONI, relatore.** Credo che si debba accettare l'emendamento 10.2 analogamente a quanto si è fatto in precedenza per l'inclusione degli insegnanti tecnico-pratici che si trovano in questa posizione. Sono però contrario all'emendamento 10.1.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Debbo dichiararmi contrario all'emendamento proposto dal senatore Romano perchè non si tratta del-

l'estensione di una norma già approvata prima del coordinamento. La norma alla quale fa riferimento il senatore Romano si riferisce a sua volta a coloro che sono in possesso del titolo di studio prescritto. All'articolo 10 invece si fa riferimento anche a coloro che hanno esercitato le mansioni, ma non sono in possesso del titolo di studio.

**ROMANO.** C'è un equivoco. La Commissione ha esteso i benefici di cui al comma terzo agli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti professionali, dimenticando che vi sono gli stessi insegnanti anche negli istituti tecnici e per geometri. Quindi sostanzialmente si tratta di estendere questa norma.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Senatore Romano, pensavo di avere sbagliato, invece lei mi conferma nella giustezza della mia posizione. Qui facciamo una deroga perchè diciamo che si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono purchè con il possesso, almeno laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 2528. Poichè gli insegnanti degli istituti tecnici commerciali e per geometri, cui fa riferimento il suo emendamento, si trovano in istituti nei quali non è nel potere del consiglio di amministrazione valutare l'idoneità o meno del titolo e quindi il presupposto per la dichiarazione di equipollenza, non possiamo estendere la norma. Non si tratta quindi di un'omissione perchè laddove abbiamo fatto riferimento a questi insegnanti (e credo sia uno dei commi dell'articolo 7) abbiamo detto: con gli stessi criteri, con le stesse modalità e con gli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato (che sono quelli per geometri e commerciali), che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del

titolo di studio richiesto. Quindi qui *nulla quaestio* perchè hanno il titolo richiesto, non è un consiglio di amministrazione che ne deve dichiarare l'equipollenza. Invece all'articolo 10 facciamo un'eccezione, e la possiamo fare in quanto è legittimata dalle stesse ragioni per le quali...

**ROMANO**. Ma non è possibile che ci siano insegnanti che hanno avuto la dichiarazione di equipollenza e che adesso sono passati negli istituti tecnici?

**ROSATI**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No; almeno, così mi si riferisce. Devo poi dire di no anche all'emendamento 10.1. Può darsi, senatore Dinaro, che io non abbia compreso bene, ma la precedenza viene nella nomina, cioè gli abilitati secondo la legge n. 354, hanno la precedenza nella nomina se hanno una abilitazione che è ritenuta equivalente per una laurea che è ritenuta idonea per l'insegnamento, sempre a discrezione del consiglio di amministrazione. Ora, la sua preoccupazione...

**DINARO**. La preoccupazione che è sorta negli interessati è che nella delega data al ministro per la revisione delle classi di abilitazione e di concorso si possa determinare confusione in ordine a talune classi di abilitazione, con la conseguenza che le categorie interessate possano essere ignorate ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie e dell'immissione in ruolo.

**ROSATI**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vengono comunque iscritte nelle graduatorie, secondo la lettera della legge, perchè se anche le nuove classi di abilitazione dovessero modificare quella equivalenza, comunque queste persone hanno insegnato per cinque anni e non c'è dubbio che hanno questo diritto.

**DINARO**. Se lei ritiene che gli interessati siano coperti da rischi...

**ROSATI**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo ritengo sen-

z'altro e penso che sarebbe preferibile ritirare l'emendamento e non far esprimere un giudizio.

**DINARO**. Allora ritiro l'emendamento in seguito alle assicurazioni e ai chiarimenti forniti dall'onorevole rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**GERMANÒ**, *Segretario*:

#### Art. 11.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

*(È approvato).*

## Art. 13.

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonchè ai principi ed ai criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale A. Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E .** Da parte del senatore Codignola e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò ,** *Segretario:*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

Art. ...

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1° giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonchè il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.

L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite gra-

duatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.

13.0.1 CODIGNOLA, SPIGAROLI, PINTO, LIMONI, CASTELLACCIO, BALDINI, BURTULO, ALBERTINI, VIGNOLA

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda le abilitazioni per l'insegnamento nelle scuole per ciechi ho l'impressione che la Commissione ed anche l'altro ramo del Parlamento abbiano compiuto un'involontaria omissione in quanto si sono esclusivamente riferiti ai corsi di specializzazione promossi dall'Istituto Romagnoli di Roma agli effetti dell'abilitazione nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi. Peraltro per i ciechi anche l'istruzione professionale è obbligatoria in base a precedente legge e i corsi di abilitazione all'insegnamento professionale per ciechi sono da tempo stati istituiti e funzionano presso gli istituti statali per ciechi di Firenze e di Napoli. Quindi ci troveremmo nella situazione anormale che viene applicata la legge per quanto riguarda l'insegnamento nelle scuole medie per ciechi mentre non viene applicata per l'insegnamento nelle scuole professionali. Ecco la ragione per la quale mi pare evidente che si debba aggiungere un articolo in modo da parificare la condizione dei diversi tipi di istituti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I M O N I , *relatore*. Sono favorevole.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O , *Segretario*:

Art. 14.

Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, e della legge 2 aprile 1968, n. 472, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

(È approvato).

Art. 15.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o parreggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rila-

sciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.

(È approvato).

#### Art. 16.

Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno occuparsi, insieme con il funzionario del Provveditorato a ciò delegato, di tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno

tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 16.

G E R M A N Ò , Segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole:* « Tali rappresentanti dovranno occuparsi, insieme con il funzionario del Provveditorato a ciò delegato, di tutte », *con le altre:* « Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del Provveditorato a ciò delegato, tutte ».

16.1

LIMONI, relatore

*Al secondo comma, dopo le parole:* « nominati dal provveditore agli studi », *inserire le altre:* « su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori a carattere maggiormente rappresentativo ».

16.2

PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

*Al terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* « in base a graduatorie ad esaurimento », *e sopprimere altresì l'ultimo comma.*

16.3

FARNETI Ariella, ROMANO, PAPA, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, RENDA

F A R N E T I A R I E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FARNETI ARIELLA. L'emendamento 16.3 tende a sopprimere le ultime parole del terzo comma. Questo perchè i concorsi provinciali per titoli per il personale non docente sono fatti sulla base dei posti disponibili per cui non è assolutamente necessaria una graduatoria. È logico infatti che i vincitori di un concorso, essendo già disponibili i posti, debbano essere introdotti nel ruolo. Di conseguenza diventa inutile che il ministro fissi con propria ordinanza le valutazioni per l'iscrizione nella graduatoria medesima.

Con il secondo emendamento si propone che i due rappresentanti del personale non in servizio in scuole o istituti di istruzione secondaria e artistica statali siano nominati, sì, dal provveditore agli studi, ma su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere maggiormente rappresentativo. Ciò per far sì che siano rappresentanti non di piccoli sindacati, con intenzioni magari di carattere corporativo o che raggruppano solo in modo settoriale l'una o l'altra categoria, ma di sindacati rappresentativi su scala nazionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

LIMONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 16.1 e parere contrario sugli emendamenti 16.2 e 16.3.

\* ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento 16.1 e all'emendamento 16.2 purchè in quest'ultimo le parole: « dei lavoratori a carattere maggiormente rappresentativo » siano sostituite dalle altre: « di categoria ».

FARNETI ARIELLA. Accettiamo la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una dizione che ricorre anche per le commissioni provinciali per incarichi e supplenze.

LIMONI, *relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento 16.2 con la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario ed accettata dai proponenti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire no all'emendamento 16.3 perchè la definizione dei titoli è qualcosa di diverso da sede a sede, quindi una definizione a livello nazionale dei tempi, dei modi e dei titoli valutabili crea un'omogeneità nei concorsi per la assunzione di questo personale. D'altro canto, senatore Farneti, di massima è esatto che i posti sono tanti e tanti gli aspiranti, ma lei sa che ci sono anche nomine per le categorie alle quali compete una riserva di posto e sa che c'è l'obbligo del reimpiego se c'è la disponibilità; se però la disponibilità non c'è rischiano di perdere il posto salvo ad avere priorità in un'eventuale reimpiego. Per questo è necessaria una graduatoria, anche se servirà per una o due persone: serve per stabilire una priorità e per regolare in maniera obiettiva il reimpiego.

Le chiederei quindi di ritirare l'emendamento perchè al limite abbiamo le stesse preoccupazioni e non vale la pena di farlo bocciare.

FARNETI ARIELLA. Accetto la sua richiesta e ritiro l'emendamento 16.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Papa e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

**Art. 17.**

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Spigaroli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato con graduatorie ad esaurimento e previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, anche se sfornito del titolo di studio prescritto nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni ».

17.1

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Ritengo di dover mantenere l'emendamento che ho proposto all'articolo 17 al fine di rendere più equa la norma relativa al beneficio previsto a favore del personale non insegnante della carriera esecutiva ed ausiliaria che svolga mansioni

proprie della carriera immediatamente superiore.

Con l'articolo 17, come dicevo, si stabilisce che nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, che ha svolto mansioni proprie della carriera di concetto ed esecutiva, attraverso un colloquio possa avere la promozione alla carriera superiore, di cui ha svolto le mansioni.

Ora, se noi limitamo questo passaggio al numero dei posti disponibili al momento in cui avviene l'applicazione della legge, indubbiamente possiamo creare delle notevoli spequazioni e delle ingiuste discriminazioni. Ad esempio potrebbe determinarsi una situazione in virtù della quale una parte di coloro che avrebbero il diritto alla promozione alla carriera superiore non possa passarvi perchè in quel momento non esistono i posti. La mia proposta, quindi, è di creare delle graduatorie ad esaurimento in virtù delle quali, attraverso un ragionevole lasso di tempo, si possa consentire il passaggio di tutti coloro che sono nelle condizioni previste dall'articolo 17, alla carriera superiore.

Indubbiamente, in questo modo normalizzeremmo la situazione attuale e daremmo una sistemazione definitiva e più equa ad un personale molto benemerito, che finora ha svolto funzioni più impegnative ed importanti di quella cui sarebbe tenuto pur avendo un trattamento di carriera inferiore a quello al quale avrebbe diritto in virtù delle mansioni che svolge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I M O N I , *relatore.* Sono favorevole parzialmente a questo articolo sostitutivo e precisamente favorevole alla graduatoria ad esaurimento, previo superamento di esame-colloquio sui servizi di istituto; non sono favorevole personalmente alla norma secondo la quale può essere trasferito ad una mansione della carriera superiore il personale qualora non abbia il titolo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni: questa sarebbe una maniera per arrivare alla svalutazione dei titoli di studio ed al superamento della



legge che ne fa obbligo imprescindibile assieme con il requisito dell'età per l'accesso alle carriere superiori.

Pertanto, come ripeto, sono favorevole all'istituzione della graduatoria ad esaurimento previo superamento dell'esame-colloquio, ma non sono favorevole a prescindere dal titolo di studio, e quindi propongo che le parole: « anche se sfornito » siano sostituite dalle altre: « purchè fornito ». Comunque mi rimetto al voto dell'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spigaroli, accetta la modifica proposta dall'onorevole relatore?

**S P I G A R O L I .** Ritengo che non sia opportuna. Mantengo il testo del mio emendamento perchè ci sono ragioni valide.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R O S A T I ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto all'Assemblea, onorevole Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Spigaroli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**S P I G A R O L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P I G A R O L I .** Signor Presidente, evidentemente sono incorso in un equivoco perchè avrei senz'altro rinunciato ad insistere per la votazione del testo originario del mio emendamento 17.1 se avessi saputo che ciò poteva pregiudicare la votazione anche di quella parte dell'emendamento accettata dal relatore.

**P R E S I D E N T E .** Sono spiacente dell'equivoco, ma non è possibile riprendere

in esame un articolo già votato dall'Assemblea.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

**A R N O N E ,** *Segretario:*

**Art. 18.**

Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, semprechè l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972

del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 18.

**A R N O N E ,** *Segretario:*

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Tali commissioni speciali possono servirsi anche dell'opera di esperti e di docenti di università estere ».

18.1

BRUGGER

*Sostituire i commi settimo ed ottavo con i seguenti:*

« Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria, oppure di altro titolo straniero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute o avvengano in data posteriore ».

18. 2

BRUGGER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Nelle scuole ed istituti in provincia di Bolzano il personale non insegnante deve essere di madrelingua degli alunni e degli insegnanti ».

18. 3

BRUGGER

B R U G G E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Signor Presidente, il primo emendamento tende a poter fare utilizzare da parte delle commissioni speciali direttamente l'opera di esperti e di docenti di università estere nelle scuole di insegnamento in lingua diversa da quella italiana; e mi riferisco con questo emendamento a quanto previsto nel disegno di legge sullo stato giuridico del personale direttivo, eccetera, approvato alla Camera dei deputati, il quale testo, all'articolo 4 comma sette, dice: « per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere ». Io chiederei che questa dizione venisse accolta anche nel disegno di legge che stiamo approvando. Il secondo emendamento da me proposto trae origine dalla legge 22 ottobre 1957 n. 1032 riguardante pure una situazione in provincia di Bolzano. Proporrei che, analogamente a quella legge, venissero inclusi non soltanto i diplomi o i titoli di studio acquisiti all'estero e poi riconosciuti, ma anche i diplomi di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia regolarmente. Infatti esistono dei casi piuttosto complicati nel sen-

so che il titolo di studio col quale si può conseguire il diploma di abilitazione all'estero è dello stesso grado di quello italiano; soltanto che si manifestano delle difficoltà di riconoscimento. Anzi il senatore Dinaro ci ha fatto presente, oggi, nella sua dichiarazione, che la preparazione richiesta in Austria e in Germania sarebbe molto superiore a quella che abbiamo noi. Trattandosi di questa preparazione, nel caso in esame credo sarebbe cosa giusta che si ammettessero a questi corsi abilitanti anche coloro che siano in possesso di relativo diploma di abilitazione conseguito in Austria o in Germania.

Infine ho presentato un terzo emendamento aggiuntivo col quale propongo che si immetta nella legge che stiamo approvando la norma che riguarda il personale non insegnante nelle scuole di lingua tedesca e nelle scuole di lingua italiana. Come loro fanno, in provincia di Bolzano nelle scuole che sono frequentate dagli alunni di lingua tedesca, in base a decisione dei genitori, gli insegnanti devono essere di madrelingua tedesca, come devono essere di madrelingua italiana gli insegnanti nelle scuole frequentate da alunni italiani. Di fatto avviene che anche il personale non insegnante è della rispettiva madrelingua, ma sarebbe opportuno che questa situazione la si potesse sancire in base ad una norma di legge perchè così le questioni sarebbero chiare e si eviterebbero gli attriti che abbiamo potuto notare nell'attuale situazione di mancata certezza. È tutto quello che avevo da dire.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Confesso di non essere in grado di capire la portata e le conseguenze dell'accettazione di questi tre emendamenti presentati dal collega Brugger. Per capire la questione fino in fondo bisognerebbe essere esperti degli ordinamenti e delle leggi che regolano i rapporti fra lo Stato italiano e le minoranze etniche di lingua

tedesca. Fatta questa premessa, dico che a me sembrerebbe che i primi due emendamenti, il 18. 1 e il 18. 2, potrebbero essere approvati, ma, ripeto, non ho motivi validi da produrre nè a sostegno nè a ripulsa di tali emendamenti. Pertanto mi rimetto al Governo per i tre emendamenti in esame.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **R O S A T I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario all'emendamento 18. 1 in quanto il testo cui fa riferimento il senatore Brugger è il testo dello stato giuridico che però si riferisce ai corsi di aggiornamento e non ai corsi di abilitazione, e la stessa legge di riforma dell'università fornisce una direttiva in materia, dà addirittura alle università un compito preminente nella formazione. Quindi preferisco il testo elaborato in Commissione che non esclude ma anzi esplicitamente fa riferimento all'opportunità di utilizzare docenti stranieri universitari tramite però le università italiane e non con un rapporto diretto. Per questa ragione dico no al primo degli emendamenti presentati dal senatore Brugger.

All'emendamento 18. 2 dico di no — del resto il senatore Brugger conosce la mia opinione al riguardo per avergliela esposta molto lealmente anche in privato — perchè una lettura attenta del testo approvato dalla Camera dei deputati e dalla Commissione e dell'emendamento proposto dal senatore Brugger dà le sfumature e il senso recondito o, diciamo, l'intenzione di questo emendamento che del resto il senatore Brugger molto lealmente ha esplicitato. Ora non posso accettare che una norma che è stata a suo tempo approvata per sanare una situazione di fatto diventi operante anche per il futuro, quando in sostanza non possiamo non riconoscere i titoli di studio la cui equipollenza è stabilita secondo l'iter previsto, esplicitamente qui richiamato, cioè quando l'equipollenza è dichiarata dal Ministero del-

la pubblica istruzione. sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Quindi evidentemente questa nuova formulazione mira ad introdurre il principio non tanto del titolo di studio quanto del riferimento al diploma di abilitazione che, conseguito in un Paese straniero, è una cosa diversa perchè si può conseguire con un titolo di studio che non è pari a quello richiesto in Italia per ottenere l'abilitazione. Per questo motivo devo dire no all'emendamento. Del resto ella sa che è aperto un discorso tra il Ministero della pubblica istruzione e la Presidenza del Consiglio per affrontare una situazione di fatto relativa all'Alto Adige. In quella sede ritengo più opportuno porre la questione, se vi sono situazioni da sanare.

Circa il terzo emendamento, vorrei pregare il senatore Brugger di ritirarlo perchè non vorrei opporre un netto rifiuto dal momento che posso riconoscere in via di principio che il personale non docente debba conoscere la lingua tedesca. Posso anche capire che debba essere di madre lingua perchè nella misura in cui si afferma il principio che anche il personale non docente concorre al fatto educativo e che il diritto delle minoranze implica la tutela di una tradizione culturale, deve essere garantita anche la presenza di personale non docente di madre lingua. Non ritengo però che in una legge che regola prevalentemente i nuovi criteri per il conseguimento dell'abilitazione si debba fare una normativa che regoli personale docente e non nelle scuole di lingua diversa da quella italiana. Ritengo sede più idonea per affrontare questa questione lo stato giuridico. Vorrei chiedere al senatore Brugger di non insistere sull'emendamento perchè un voto contrario comprometterebbe un principio sul quale in linea di massima il Governo non è contrario; il Governo infatti è contrario alla sede nella quale si cerca di far valere questo principio.

Quindi, onorevole Presidente, il Governo esprime parere negativo sull'emendamento 18. 1 e prega il senatore Brugger di ritirare gli emendamenti 18. 2 e 18. 3 per non pregiu-

dicare una situazione che potrebbe essere positivamente valutata in altra sede.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Brugger, insiste per la votazione dei suoi tre emendamenti?

**B R U G G E R** . Ritiro gli emendamenti da me presentati per le sollecite assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario che in altra sede si provvederà alla regolamentazione di questa situazione che non si è creata per colpa o per negligenza nostra, ma per un passato che ad un certo punto bisogna rivedere. Sarei molto grato se questa normativa eccezionale fosse sottoposta all'esame del Parlamento al più presto possibile. Con ciò ritiro i miei emendamenti avendo compreso i motivi per i quali il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Da parte del senatore Tesauro e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò** , *Segretario:*

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

**Art. ....**

« Le lauree abilitanti rilasciate in base ad un quinto anno che abbia avuto inizio dall'anno accademico 1970-1971 conservano valore a tutti gli effetti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

18.0.1 **TESAURO, PICCOLO, LIMONI, CORRIAS** Alfredo, **LA ROSA, BATTISTA, DE LUCA, BETTIOL**

**T E S A U R O** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**T E S A U R O** . Ritiro l'emendamento 18.0.1.

**P R E S I D E N T E** . A seguito del ritiro dell'emendamento 18.0.1, decade il seguente subemendamento:

« *All'emendamento 18.0.1 sostituire le parole: « 1970-71 », con le altre: « 1969-70 e semprechè in conformità alla legge 12 marzo 1968 ed al decreto ministeriale 25 luglio 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1970 ».*

18.0.1/1 **CODIGNOLA, CASTELLACCIO, VIGNOLA, CATELLANI, CIPELLINI, BARDI, BANFI** ed altri

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò** , *Segretario:*

**Art. 19.**

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E** . Da parte del relatore, senatore Limoni, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò** , *Segretario:*

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Alla spesa di lire 3.500 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari ».

**19.1**

**Presidenza del Vice Presidente CALEFFI**

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 5 che era stato accantonato.

Avverto che il senatore Spigaroli ha così modificato la parte finale del suo emendamento 5.3: « un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

L I M O N I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento 5.3 nel testo modificato.

R O S A T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole

F A R N E T I A R I E L L A . Ritiriamo l'emendamento 5.5.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Spigaroli, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Avverto che l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori, è precluso.

Senatore Germanò, mantiene l'emendamento 5.8?

G E R M A N Ò . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl e da altri senatori, identico all'emendamento 5.9, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Debbo presentare una proposta di coordinamento al comma 6 dell'articolo 13, nel quale si dice che « gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi, a domanda, nelle graduatorie di cui al comma precedente ». Ora, abbiamo osservato che se man-

teniamo questa dizione le insegnanti elementari con abilitazione, per esempio, in economia domestica, che non hanno la laurea non potranno essere incluse nella graduatoria. Poichè non c'è ragione di questa esclusione, perchè non c'è motivo di chiedere che i maestri abbiano, oltre all'abilitazione, anche la laurea per insegnamenti che non la richiedono, proponiamo di parlare di titolo di studio prescritto di modo che se il titolo di studio prescritto è la laurea, sarà la laurea, se il diploma sarà sufficiente il diploma. Ecco perchè abbiamo accettato all'articolo 7, comma terzo, l'emendamento 7.20 che riteniamo debba essere riproposto anche nel comma 6 dell'articolo 13, nel quale le parole: « di laurea e di abilitazione » vanno sostituite con le altre: « di abilitazione e del prescritto titolo di studio ».

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R O S A T I .** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo sulla proposta di coordinamento del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la proposta di coordinamento fatta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Comunico che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 17, il seguente articolo 17-bis: « Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purchè fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni »

Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R O S A T I ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo, ma fa presente che, per evitare una contraddizione con il testo dell'articolo 17 già approvato, è necessario sopprimere in

quest'ultimo le parole: « nel limite dei posti disponibili e ».

**L I M O N I ,** *relatore.* Sono favorevole alla proposta di coordinamento fatta dall'onorevole Sottosegretario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 17-bis, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti la proposta di coordinamento fatta dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

**D E Z A N .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E Z A N .** Chiedo che vengano stralciati dal complesso dei provvedimenti collegati al disegno di legge in esame i disegni di legge 237 e 259 perchè non attinenti alla materia contemplata da questo provvedimento. Ritengo che i due disegni di legge succitati richiedano l'esame *ad hoc* in Commissione, esame che non è stato fatto.

**D I N A R O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I N A R O .** Per quanto riguarda il disegno di legge 259 mi pare che l'argomento sia stato già trattato, sia pure non organicamente, negli articoli relativi al personale delle segreterie della scuola. Infatti il titolo della proposta De Zan e Spigaroli dice: « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi all'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado ». Proprio di questa materia trattano due articoli del disegno di legge al nostro esame. Non mi sembra quindi che la richiesta debba essere accolta.

D E Z A N . Contesto quest'affermazione, signor Presidente. Dovrei entrare nel merito e questo non mi compete in questo momento. Il disegno di legge riguarda la stessa materia, ma vista da una problematica diversa che non ha nulla a che fare con quanto prevediamo nell'articolo 16. Il disegno di legge 259 contempla esclusivamente il riconoscimento dei titoli di studio di coloro che entrano nelle carriere delle segreterie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta di stralcio fatta dal senatore De Zan.

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole allo stralcio del disegno di legge 237 e contrario invece allo stralcio del disegno di legge 259.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il disegno di legge 237 viene stralciato e rimesso alla Commissione competente, mentre il disegno di legge 259 resterà assorbito qualora sia approvato il disegno di legge 822-B.

R O M A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, per gli accordi intercorsi con gli altri Gruppi farò soltanto un annuncio di voto, non una dichiarazione di voto. Il Gruppo comunista, che si era astenuto nella votazione del provvedimento alla Camera dei deputati, essendo stati respinti tutti gli emendamenti tendenti almeno al ripristino del testo approvato da quella Assemblea, vota contro questo provvedimento sulla base delle dichiarazioni fatte dal senatore Farneti nel corso della discussione generale.

D I N A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Confermiamo la nostra opposizione al disegno di legge per i motivi ampiamente già esposti in sede di discussione generale e nell'illustrazione degli emendamenti: esprimiamo pertanto il nostro voto contrario.

L A R O S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A R O S A . Per le ragioni che sono state esposte ed illustrate in sede di discussione dal relatore, dal senatore Spigaroli e dal Ministro, il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge 822-B nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

A seguito dell'approvazione del disegno di legge 822-B restano assorbiti i disegni di legge 86, 161, 162, 165, 183, 252, 259, 398, 497, 498, 508, 551, 557, 574, 595, 684, 691, 722, 730, 731, 749, 849 e 1523.

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ò , *Segretario*:

FABIANI, SEMA. — *Al Ministro dell'interno*. — In relazione alla nota ufficiosa del Ministro stesso, secondo la quale le elezioni amministrative del turno autunnale, interessanti 367 comuni, fra i quali Trieste e Novara, non avrebbero luogo a causa del censimento in corso.

Gli interroganti, che considerano tale giustificazione del tutto pretestuosa, in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e pregiudizievole agli effetti di un normale svolgimento della vita democratica, chie-



dono al Ministro l'emanazione urgente di opportune disposizioni e la fissazione delle date delle elezioni alle normali scadenze. (int. or. - 2515)

**DI PRISCO, TOMASSINI, LI VIGNI, NALDINI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se sono a conoscenza del fallimento della società « Metalfer-Fias » che ha determinato la chiusura degli stabilimenti di Pomezia e di Patrica (Frosinone), con il conseguente licenziamento di 700 lavoratori.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se, trattandosi di un'azienda che operava con i contributi dello Stato, sono state effettuate indagini per accertare le cause del fallimento, che ha registrato un notevole passivo;

2) se la Cassa per il Mezzogiorno, che ha finanziato sia la « Nova-Fias », costituita nel 1964, sia la « Metalfer-Fias », che assorbì nel marzo 1970 la « Nova-Fias », ha esercitato un controllo ed una vigilanza sull'impiego dei contributi elargiti, specialmente dopo che i lavoratori dipendenti dall'azienda avevano denunciato all'opinione pubblica il disinteresse degli amministratori delegati, sul piano organizzativo del lavoro, e lo stato di abbandono in cui versava l'azienda medesima, nel timore di perdere il posto di lavoro e nell'intento di evitare di sopportare essi stessi il peso della crisi voluta dai dirigenti dell'azienda;

3) quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono adottare, con l'urgenza che la situazione richiede, per ridare vita ed efficienza all'azienda in parola, la cui inattività ha posto sul lastrico 700 dipendenti, e se non ritengono di dover intervenire presso gli enti previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, al fine di riorganizzare l'azienda, per garantire il posto di lavoro agli operai che da oltre 4 mesi occupano la fabbrica. (int. or. - 2516)

**DI PRISCO, TOMASSINI, VENTURI Lino.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere per risolvere positivamente, nell'interesse dei lavoratori, la vertenza in atto per i dipendenti dell'« Alitalia ».

Gli interroganti fanno presente che anche la questione della gestione della mensa per tutti i lavoratori (in uno con il fatto che la società appaltatrice, la « Sogeme », ha anche il compito della gestione di punti di vendita presso l'aerostazione di Fiumicino e quello di provveditoria per compagnie aeree) comporta la necessità di intervenire perchè cessi ogni azione di attacco ai livelli occupazionali, e piuttosto sia posto il problema di un allargamento di intervento che comporti maggiori livelli di occupazione.

Come prima misura, gli interroganti ritengono che si debbano riassumere, da parte della « Sogeme », i licenziati in data 30 settembre 1971 e che, da parte dei Ministri competenti, debbano venire precisate le iniziative necessarie per addivenire alla gestione pubblica di ogni attività connessa e legata al movimento aereo di persone e merci. (int. or. - 2517)

**BORSARI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se è a conoscenza della gravità della situazione provocata nell'Appennino modenese dalla eccezionale siccità che, avendo fortemente ridotto la produzione di foraggio — riduzione valutata nell'ordine del 45 per cento e corrispondente ad un danno di circa 3 miliardi di lire — minaccia il patrimonio zootecnico, risorsa fondamentale di quella economia.

Per conoscere, ancora, se è informato dello stato di disagio in cui si trovano i contadini allevatori di bovini e del conseguente fermento che si è determinato tra quelle popolazioni, le quali, sostenute dalle Amministrazioni locali e dalle associazioni di categoria, chiedono un sollecito e concreto intervento.

Per chiedere, infine, quali misure intende adottare per fronteggiare, nell'interesse di quelle popolazioni e dell'intera economia

montana, l'eccezionale grave situazione. (int. or. - 2518)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

LUGNANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — (Già int. or. - 260) (int. scr. - 5915)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 452) (int. scr. - 5916)

CUCCU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 518) (int. scr. - 5917)

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 528) (int. scr. - 5918)

MASCIALE, CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 541) (int. scr. - 5919)

ROMANO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 573) (int. scr. - 5920)

TOMASSINI, MENCHINELLI, RAIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — (Già int. or. - 623) (int. scr. - 5921)

AIMONI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già int. or. - 700) (int. scr. - 5922)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 741) (int. scr. - 5923)

MASCIALE, MENCHINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 755) (int. scr. - 5924)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 784) (int. scr. - 5925)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 801) (int. scr. - 5926)

PIERACCINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 829) (int. scr. - 5927)

CUCCU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 833) (int. scr. - 5928)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 855) (int. scr. - 5929)

VALORI, LI VIGNI, CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 900) (int. scr. - 5930)

MASCIALE, VALORI, TOMASSINI, ALBARIELLO, DI PRISCO, RAIA. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 923) (int. scr. - 5931)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 932) (int. scr. - 5932)

LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, PREZIOSI, NALDINI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — (Già int. or. - 943) (int. scr. - 5933)

ANDERLINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già int. or. - 947) (int. scr. - 5934)

MADERCHI, MAMMUCARI, ADAMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 992) (int. scr. - 5935)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 996) (int. scr. - 5936)

CIFARELLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1003) (int. scr. - 5937)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1014) (int. scr. - 5938)

TOMASSINI, MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1015) (int. scr. - 5939)

DI PRISCO, MASCIALE, FILIPPA, NALDINI, MENCHINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1018) (int. scr. - 5940)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1025) (int. scr. - 5941)

LI VIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — (Già int. or. - 1032) (int. scr. - 5942)

DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1035) (int. scr. - 5943)

ANDERLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1069) (int. scr. - 5944)

MADERCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1084) (int. scr. - 5945)

GERMANÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1085) (int. scr. - 5946)

SOTGIU, PIRASTU, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, ROMANO, FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1087) (int. scr. - 5947)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 1095) (int. scr. - 5948)

OLIVA, BERTOLA, DEL NERO, BARGELINI, GENCO, TREU, ANDÒ, POZZAR, MAZZOLI, CERAMI, SCIPIONI, BALLESI, ZACCARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — (Già int. or. - 1164) (int. scr. - 5949)

GERMANÒ. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 1174) (int. scr. - 5950)

TOMASSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1190) (int. scr. - 5951)

LI VIGNI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1245) (int. scr. - 5952)

LI VIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — (Già int. or. - 1265) (int. scr. - 5953)

CAVALLI, ADAMOLI, VIGNOLO, PIRASTU, BENEDETTI, MINELLA MOLINARI Angiola, FABBRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1290) (int. scr. - 5954)

DI PRISCO, LI VIGNI, RAIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1298) (int. scr. - 5955)

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 1323) (int. scr. - 5956)

LI VIGNI, PELLICANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1335) (int. scr. - 5957)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1382) (int. scr. - 5958)

ABENANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 1387) (int. scr. - 5959)

DI PRISCO, ALBARELLO, VALORI, NALDINI, MASCIALE, LI VIGNI, TOMASSINI, CUCCU, FILIPPA, MENCHINELLI, PELLICANÒ, PREZIOSI, RAIA, VENTURI Lino. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 1435) (int. scr. - 5960)

BRUSASCA. — *Al Ministro del tesoro.* — (Già int. or. - 1446) (int. scr. - 5961)

BRUSASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — (Già int. or. - 1453) (int. scr. - 5962)

MAMMUCARI, ORLANDI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 1487) (int. scr. - 5963)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1509) (int. scr. - 5964)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1524) (int. scr. - 5965)

PETRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1529) (int. scr. - 5966)

ANDERLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1532) (int. scr. - 5967)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1539) (int. scr. - 5968)

ANTONICELLI, BENEDETTI, FILIPPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1546) (int. scr. - 5969)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA, CATALANO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1550) (int. scr. - 5970)

TOMASSINI, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1621) (int. scr. - 5971)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 1631) (int. scr. - 5972)

CIFARELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1653) (int. scr. - 5973)

VALORI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1661) (int. scr. - 5974)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1662) (int. scr. - 5975)

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 1664) (int. scr. - 5976)

BERTONE, ADAMOLI, CAVALLI, SEMA. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1666) (int. scr. - 5977)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1716) (int. scr. - 5978)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1753) (int. scr. - 5979)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — (Già int. or. - 1765) (int. scr. - 5980)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 1767) (int. scr. - 5981)

VALORI, TOMASSINI, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, ALBARELLO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 1771) (int. scr. - 5982)

DI PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1789) (int. scr. - 5983)

COLELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 1790) (int. scr. - 5984)

TREU. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — (Già int. or. - 1803) (int. scr. - 5985)

BERTONE, ROMANO, ROSSI, ADAMOLI, MENCHINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1805) (int. scr. - 5986)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1857) (int. scr. - 5987)

GERMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1869) (int. scr. - 5988)

GERMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1870) (int. scr. - 5989)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 1873) (int. scr. - 5990)

MASCIALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1874) (int. scr. - 5991)

LI VIGNI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — (Già int. or. - 1886) (int. scr. - 5992)

MAMMUCARI, CALAMANDREI. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle ini-*

*ziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — (Già int. or. - 1887) (int. scr. - 5993)

FABRETTI, CAVALLI, CIPOLLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già int. or. - 1889) (int. scr. - 5994)

ABENANTE, PAPA, CATALANO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — (Già int. or. - 1892) (int. scr. - 5995)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1900) (int. scr. - 5996)

GERMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già int. or. - 1902) (int. scr. - 5997)

CUCCU, LI VIGNI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1918) (int. scr. - 5998)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1924) (int. scr. - 5999)

GERMANÒ. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — (Già int. or. - 1928) (int. scr. - 6000)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1929) (int. scr. - 6001)

TOMASSINI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1942) (int. scr. - 6002)

MADERCHI, CAVALLI, AIMONI, FABRETTI, POERIO, ABENANTE, CATALANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1956) (int. scr. - 6003)

GERMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1985) (int. scr. - 6004)

FABRETTI, CAVALLI, TOMASUCCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — (Già int. or. - 1994) (int. scr. - 6005)

BRUSASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — (Già int. or. - 1998) (int. scr. - 6006)

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2012) (int. scr. - 6007)

BRUSASCA. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno, del turismo e dello spettacolo e dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 2027) (int. scr. - 6008)

GERMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — (Già int. or. - 2029) (int. scr. - 6009)

LI VIGNI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — (Già int. or. - 2038) (int. scr. - 6010)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2048) (int. scr. - 6011)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina, STEFANELLI, CARUCCI, DE FALCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — (Già int. or. - 2058) (int. scr. - 6012)

FERRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 2119) (int. scr. - 6013)

OLIVA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro.* — (Già int. or. - 2123) (int. scr. - 6014)

LATANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 2124) (int. scr. - 6015)

TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2131) (int. scr. - 6016)

TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2132) (int. scr. - 6017)

MASCIALE, ANTONICELLI, LEVI, MAGNO, STEFANELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2134) (int. scr. - 6018)

LIMONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già int. or. - 2137) (int. scr. - 6019)

ANDERLINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 2138) (int. scr. - 6020)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — (Già int. or. - 2140) (int. scr. - 6021)

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2143) (int. scr. - 6022)

ANDERLINI, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2200) (int. scr. - 6023)

MAGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — (Già int. or. - 2210) (int. scr. - 6024)

MASCIALE, VALORI, DI PRISCO, TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 2219) (int. scr. - 6025)

TOMASSINI, PREZIOSI, ALBARELLO, VENTURI Lino. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2225) (int. scr. - 6026)

ANDERLINI, ANTONICELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — (Già int. or. - 2228) (int. scr. - 6027)

MASCIALE, LI VIGNI, ALBARELLO, DI PRISCO, VENTURI Lino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della difesa.* — (Già int. or. - 2230) (int. scr. - 6028)

MAGNO. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 2234) (int. scr. - 6029)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2264) (int. scr. - 6030)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, TANUCCI NANNINI, TURCHI, PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2265) (int. scr. - 6031)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2274) (int. scr. - 6032)

OLIVA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro.* — (Già int. or. - 2275) (int. scr. - 6033)

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — (Già int. or. - 2286) (int. scr. - 6034)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2287) (int. scr. - 6035)

ANDERLINI, JANNUZZI, ALBANI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GALANTE GARROME, BONAZZI, PELLICANÒ. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 2294) (int. scr. - 6036)

DI PRISCO, TOMASSINI, NALDINI, PREZIOSI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 2295) (int. scr. - 6037)

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 2299) (int. scr. - 6038)

MAMMUCARI, ADAMOLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*e del bilancio e della programmazione economica.* — (Già int. or. - 2320) (int. scr. - 6039)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2321) (int. scr. - 6040)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2324) (int. scr. - 6041)

CIFARELLI, BERGAMASCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2325) (int. scr. - 6042)

MASCIALE, FORMICA, STEFANELLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2330) (int. scr. - 6043)

GERMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 2332) (int. scr. - 6044)

BRUSASCA. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 2337) (int. scr. - 6045)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2356) (int. scr. - 6046)

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2359) (int. scr. - 6047)

VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, LI VIGNI, TOMASSINI, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — (Già int. or. - 2361) (int. scr. - 6048)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — (Già int. or. - 2363) (int. scr. - 6049)

NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2364) (int. scr. - 6050)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 2369) (int. scr. - 6051)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — (Già int. or. - 2377) (int. scr. - 6052)

GERMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2380) (int. scr. - 6053)

GERMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo.* — (Già int. or. - 2387) (int. scr. - 6054)

GERMANÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e della marina mercantile.* — (Già int. or. - 2389) (int. scr. - 6055)

BRUSASCA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — (Già int. or. - 2391) (int. scr. - 6056)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 2401) (int. scr. - 6057)

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2405) (int. scr. - 6058)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2407) (int. scr. - 6059)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* (Già int. or. - 2416) (int. scr. - 6060)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, MADERCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — (Già int. or. - 2424) (int. scr. - 6061)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2435) (int. scr. - 6062)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2436) (int. scr. - 6063)

LI VIGNI, ALBARELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — (Già int. or. - 2441) (int. scr. - 6064)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2452) (int. scr. - 6065)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2454) (int. scr. - 6066)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 2457) (int. scr. - 6067)

TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.* — (Già int. or. - 2482) (int. scr. - 6068)

PIRASTU, SOTGIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di illegalità esistente negli stabilimenti della « SNIA-Viscosa » di Villacidro, dove, sia per le assunzioni che per tutta l'attività lavorativa, è in atto, da parte della direzione, un sistema di discriminazioni politiche, di pressioni, di coercizioni e di paternalismo nei confronti dei lavoratori, anche mediante l'aperto sostegno in favore di un cosiddetto sindacato di tipo fascista e di chiara impronta padronale.

Per sapere, in particolare, se è a conoscenza del fatto che, proprio di recente, la direzione degli stabilimenti della « SNIA-Viscosa » di Villacidro, dopo aver dovuto accettare che il personale venisse assunto attraverso le commissioni di collocamento, ha licenziato, con pretestuose motivazioni, 3 dei 10 assunti con una discriminazione politico-sindacale.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere quali interventi il Ministro intenda assumere o promuovere per ripristinare la legalità democratica ed in particolare il ri-



spetto dello statuto dei diritti dei lavoratori negli stabilimenti della « SNIA-Viscosa » di Villacidro, che sono stati costruiti grazie soprattutto agli incentivi in capitale ed ai finanziamenti agevolati della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione sarda e che, anche di recente, hanno ottenuto un ulteriore finanziamento agevolato di 4 miliardi e 540 milioni di lire da parte del Credito industriale sardo. (int. scr. - 6069)

ROSSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si trova la linea ferroviaria Foligno-Terontola che, con il suo precario armamento, consente ai convogli velocità non superiori ai 50 chilometri orari.

Tale situazione viene sottoposta all'attenzione del Ministro sia per quanto riguarda il danno economico e l'isolamento al quale vengono condannate le zone di Perugia e di Assisi, sia per quanto si riferisce ai pericoli cui l'Amministrazione ferroviaria espone gli utenti, costretti a viaggiare costantemente al di sotto del limite di sicurezza.

Il permanere di detto stato di cose, mentre indebolisce tutta la struttura ferroviaria dell'Italia centrale, contrasta con gli impegni assunti dal Ministero in occasione della discussione sulla costruzione della « direttissima » Roma-Firenze, in relazione all'inderogabile ammodernamento delle linee ad essa collegate. (int. scr. - 6070)

ROSSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se e quando avranno luogo i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Terni che, pur non risolvendo interamente il problema del raddoppio della Orte-Falconara, renderebbe più celere la circolazione dei treni su detta linea.

Le notizie relative ad un rinvio dei lavori per il raddoppio della Orte-Terni rendono quanto mai opportuna ed urgente una risposta in merito ai programmi stabiliti dall'Azienda ferroviaria ed al concreto avvio dei lavori. (int. scr. - 6071)

RIGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se sono a conoscenza della circolare n. 24877 di protocollo, in data 8 settembre 1971, diramata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale è stato disposto che gli organi periferici del Ministero medesimo (Ispettorati agrari compartimentale, provinciale, eccetera) non debbono prendere contatti con gli organi dell'Ente regione;

b) se considerano legittima tale disposizione;

c) se non ritengono di disporre la revoca, considerando che tali direttive hanno un evidente carattere « oppositivo » rispetto all'istituto regionale. (int. scr. - 6072)

PELLICANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di abbandono e del conseguente disagio in cui si trova la laboriosa popolazione di Mosorrofa, in comune di Reggio Calabria, e quali provvedimenti intendano adottare in modo che i più importanti problemi vengano risolti, senza ulteriori e mortificanti rinvii.

In particolare, si fa presente che:

1) nel nione Strapunti, considerato inabitabile con regolare decreto, nessuna casa popolare è stata finora costruita; nella frazione molte famiglie continuano, così, ad abitare in tuguri malsani, ma, anche dopo sollecitazioni parlamentari, il Governo rimane inoperante;

2) una parte della frazione è senza fognature, malgrado reiterate promesse;

3) i locali della scuola media adibiti ad aule sono inidonei per carenza di superficie, di luce e di servizi igienici: a tale proposito è da ricordare che del preventivo edificio scolastico, con suolo già espropriato, non si hanno notizie;

4) i lavori del primo tratto della costruenda strada Mosorrofa-Ulis continuano a rilento, mentre per la Mosorrofa-San

Salvatore, il cui primo tratto, di circa un chilometro, è quasi ultimato da più di un anno, i lavori sono stati sospesi senza conoscere le cause.

Si invita, pertanto, il Governo ad intervenire tempestivamente affinché siano iniziati i lavori delle case popolari e dell'edificio scolastico e siano ultimati quelli relativi alle fognature ed alle suddette strade. (int. scr. - 6073)

MASCIALE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale gli uffici della Direzione generale del contenzioso del Ministero delle finanze saranno quanto prima trasferiti dal palazzo del Ministero del tesoro (via XX Settembre) al fabbricato di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sito in via Agostino De Pretis.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

1) se, nell'attuale situazione economica, sussistano motivi di utilità generale per giustificare la spesa di affitto;

2) l'ammontare del canone annuo e la consistenza dei locali che saranno utilizzati dalla Direzione generale del contenzioso;

3) l'utilizzazione dei locali di via XX Settembre, che saranno lasciati liberi dalla Direzione generale del contenzioso. (int. scr. - 6074)

GERMANÒ, PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda provvedere a che i libri di testo adottati nelle scuole di ogni ordine e grado non siano cambiati di anno in anno, con pregiudizio di tutti e soprattutto di quelle famiglie che, avendo più figli che frequentano successivamente le stesse classi, devono spendere inutilmente cifre di notevole entità, ciò che accade proprio in questi giorni, in un momento di particolare difficoltà economica, con un onere ingiustificato soprattutto per gli allievi della scuola dell'obbligo.

Il richiesto provvedimento appare ormai necessario se si vuole rendere effettiva la

gratuità della scuola e, pertanto, concreto il diritto allo studio per tutti. (int. scr. - 6075)

NOÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se sia a conoscenza, come anche recentemente è stato messo in luce da qualificati organi di stampa, delle vaste proporzioni che ha assunto il fenomeno di evasione dall'imposta generale sull'entrata nel campo delle acque minerali e delle acque e delle bevande gassate, e se non ritenga, per combattere e stroncare tale fenomeno, che potrà verificarsi anche dopo l'applicazione della futura imposta sul valore aggiunto, di mettere allo studio specifiche misure idonee per eliminare tale illecita pratica e di avvalersi, altresì, stante il rilevante danno per l'erario, per il periodo di ulteriore vigenza dell'IGE, della facoltà prevista dall'articolo 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e richiamata, per il settore che interessa, dalla legge 4 marzo 1952, n. 110. (int. scr. - 6076)

DI BENEDETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, mentre si compie il primo anno dalla tragica alluvione che sconvolse la città di Genova e vaste zone della sua provincia, se corrisponde al vero quanto segue:

1) su 84 rivi ed affluenti vari del Bisagno e del Polcevera, 20 sono stati sgomberati dal comune di Genova e 14 ad opera del Genio civile; per il resto nulla sarebbe stato fatto e la condizione dei corsi d'acqua è la stessa lasciata dall'alluvione, con i greti completamente ostruiti;

2) mentre il Bisagno ed il Polcevera sono stati in parte sgomberati, si ignora lo stato degli studi del Genio civile per i canali scolmatori, che costituiscono opera indispensabile per evitare il ripetersi dei disastri come quelli provocati dall'alluvione dell'8 ottobre 1970;

3) il comune di Genova ha provveduto allo sgombero delle fognature della rete nera, mentre nulla sarebbe stato effettuato per la rete bianca, e ciò per la mancanza dei relativi fondi: tale stato di cose ap-

pare preoccupante per la rete bianca di Voltri, distrutta dall'alluvione, sicchè anche precipitazioni limitate potrebbero ivi determinare dolorose conseguenze;

4) la lentezza con cui si è proceduto al pagamento dei contributi alla proprietà edilizia danneggiata ha provocato gravi ritardi per l'avvio ai lavori di riparazione, il che suscita speciali apprensioni per la parte che riguarda la ricostruzione di opere di sostenimento dei terreni alluvionati;

5) sono tuttora molti a Genova gli edifici sgomberati per ragioni di pubblica incolumità a seguito degli eventi dell'8 ottobre 1970: non si conoscono in proposito i programmi e le disponibilità del Genio civile.

Infine, si chiede di sapere se, sulla base dell'allarmante situazione suesposta, il Governo non ritenga indispensabile disporre immediati interventi, assumendo iniziative necessarie ad assicurare la relativa copertura finanziaria. (int. scr. - 6077)

CATALANO, ROMANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso:

che, dopo aver reclamato da anni la costruzione di un sottopassaggio di attraversamento della linea ferroviaria, per il collegamento della via Roma con la via Jemma, la popolazione di Battipaglia ha finalmente ottenuto il finanziamento dell'opera in base alla legge 21 aprile 1962, n. 181, con un contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i lavori di sua competenza ed interesse;

che, a distanza di circa un mese dall'inizio dei lavori appaltati dal comune di Battipaglia, l'impresa appaltatrice, dopo avere eseguito le opere di scavo e di contenimento, ha sospeso ogni attività del cantiere, per cui la città resta letteralmente spaccata in due, il passaggio a livello esistente è completamente chiuso e le strade sono sconvolte, con grave danno dei commercianti della zona, dei cittadini di importanti frazioni periferiche e dei lavoratori agricoli ed industriali, costretti a lunghe deviazioni per raggiungere le case ed i posti di lavoro,

gli interroganti intendono conoscere:

se risponde al vero che la sospensione è dovuta al fatto che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarebbe ancora in grado di dare inizio ai lavori di sua competenza;

quali sono, in tal caso, i motivi delle difficoltà e del ritardo e perchè gli organi periferici responsabili hanno ritenuto di dover consentire l'inizio dei lavori senza il necessario coordinamento delle varie fasi di realizzazione, accrescendo, in tal modo, il disagio della popolazione;

quali urgenti interventi di loro competenza i Ministri interrogati intendono adottare per sbloccare e risolvere subito, prima della stagione invernale, il problema creato dall'assurda sospensione di siffatti lavori, ciò che contribuisce ad aggravare una situazione già notoriamente critica come quella di Battipaglia. (int. scr. - 6078)

ROSA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se e quali iniziative si stiano adottando per esaminare la possibilità di procedere ad un aumento del prezzo di integrazione dell'olio di oliva, e ciò non solo per le specifiche richieste in tal senso formulate dalle associazioni di categoria, ma anche e soprattutto per le obiettive esigenze che sempre più si pongono in considerazione delle incidenze dei costi di produzione.

È il caso di ricordare che il prezzo di integrazione è tuttora fermo alla misura stabilita nel 1966, e se lo scopo che si proponeva il prezzo fissato nell'anno richiamato resta ancora quello di assicurare ai produttori un prezzo minimo remunerativo, appare evidente che occorre procedere ai necessari aggiustamenti in riferimento al costo della vita e, soprattutto, al costo dei fattori di produzione che ha subito, dal 1966 ad oggi, sensibili incrementi. (int. scr. - 6079)

ROSA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se sono stati adottati i richiesti e più volte sollecitati provvedimenti per la piena definizione delle pratiche relative all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nell'annata agraria 1969-70. Va ricordato,

infatti, che nella sola provincia di Bari debbono essere ancora erogati un miliardo e 700 milioni di lire, di cui un miliardo per i sansifici e circa 700 milioni interessanti piccoli produttori.

L'interrogante, pertanto, invita i Ministri competenti a voler considerare la particolare situazione della provincia di Bari (che si pone, in termini relativi, come la maggiore produttrice di olio di oliva e che registra oggi gravi e preoccupanti disagi, con permanente tensione nelle categorie interessate) ed a predisporre con ogni urgenza, sulla base degli incresciosi episodi verificatisi nel passato, lo stanziamento relativo alla erogazione delle integrazioni di prezzo per l'annata 1970-71, tenendo presente, tra l'altro, che le pratiche pervenute sono circa 63.000.

È doveroso considerare che ormai si sta avviando la nuova campagna olearia 1971-72, per la quale sono richiesti notevoli oneri finanziari da parte degli operatori del settore, specie i coltivatori diretti, i quali, notoriamente, versano in gravissime condizioni finanziarie, anche e soprattutto a causa dei lamentati ritardi relativi alle campagne precedenti.

L'interrogante, inoltre, sollecita interventi per la soluzione dei problemi relativi al personale dell'AIMA: risulta, infatti, che da oltre un anno e mezzo il predetto personale non percepisce compensi per lavoro straordinario e che mancano, tra l'altro, i fondi per la normale gestione dell'azienda. (int. scr. - 6080)

ARGIROFFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di un odioso episodio avvenuto nel corso di un intervento di polizia nei pressi di Palazzo Madama, la sera del 5 ottobre 1971, e nel quale l'interrogante è rimasto coinvolto.

L'interrogante fa noto che, avendo in tale circostanza assistito al fermo di numerose persone accerchiate e spinte su un cellulare, si rivolgeva, declinando le proprie generalità ed il proprio rango elettivo, ai comandanti l'operazione per chiedere il motivo di quella vistosa iniziativa di polizia. Questi ultimi dapprima reagivano con arroganza, e poi rabbiosamente, alla sua urbana richiesta di

spiegazioni, l'interrogante veniva afferrato e scosso violentemente per un braccio da un poliziotto, mentre un altro agente lo colpiva con una spallata facendolo barcollare, secondo un metodo degno non dei custodi dell'ordine civico, bensì di sgherri inconsapevoli dei propri limiti e dei diritti e doveri di un parlamentare.

Alle proteste dell'interrogante, che nuovamente dichiarava la propria qualità di parlamentare, i poliziotti reagivano con insulti, afferrandolo ancora per le braccia, agitandogli i pugni dinanzi al volto e gridandogli scomposte minacce.

L'interrogante chiede, pertanto, che vengano immediatamente identificati i responsabili del grave episodio e domanda di conoscere quali siano i provvedimenti adottati. (int. scr. - 6081)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in considerazione delle gravissime carenze manifestatesi lungo la nuova tratta ferroviaria Eccellente-Rosarno, carenze avvalorate dai notevoli costanti ritardi, non intenda sospendere urgentemente l'utilizzazione dell'indicata linea sino al completamento effettivo delle opere ed al conseguimento di una concreta sicurezza nell'uso degli impianti, sia per dare accoglimento alle motivate denunce dei ferrovieri e della stampa, sia per evitare i dannosi ritardi che subiscono tutti i treni provenienti dal Mezzogiorno. (int. scr. - 6082)

#### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 7 ottobre 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti (752).

La seduta è tolta (ore 23).